

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° ottobre 2026, n. 182.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. (26G00197)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2026.

Proroga dell'incarico a Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ed ai due subcommissari. (26A05273).....

Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 15 settembre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Isagro S.p.a.» in Galliera, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (26A05274).....

Pag. 25

DECRETO 25 settembre 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina». (26A05149).....

Pag. 26



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 29 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperazione Sud per l'Europa cooperativa sociale Onlus - in liquidazione», in Mileto e nomina del commissario liquidatore. (26A05317). *Pag.* 79

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa costruzioni campigiane società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore. (26A05318). *Pag.* 80

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Final Crew società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. (26A05319). *Pag.* 80

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale L'Albero Azzurro a responsabilità limitata Onlus», in Palmi e nomina del commissario liquidatore. (26A05320). *Pag.* 81

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Etruria società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A05321). *Pag.* 82

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di trastuzumab, «Herzuma». (Determina n. 1342/2026). (26A05313). *Pag.* 83

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ponatinib, «Iclusig». (Determina n. 1343/2026). (26A05314). *Pag.* 86

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di elafibranor, «Iqirvo». (Determina n. 1344/2026). (26A05315). *Pag.* 88

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di adalimumab, «Libmyris». (Determina n. 1345/2026). (26A05316). *Pag.* 91

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2026.

Modifiche e integrazioni al regolamento n. 36 del 28 febbraio 2017, come modificato dal provvedimento n. 135 del 27 luglio 2023 e dal provvedimento n. 150 del 25 settembre 2024, concernenti nuovi contenuti e termini per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura dei rischi catastrofali e alle polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria. (Provvedimento n. 175/2026). (26A05322). *Pag.* 94

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atovaquone e proguanile cloridrato, «Malarone». (26A05276). *Pag.* 110

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atovaquone, «Wellvone». (26A05277). *Pag.* 111

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di magaldrato, «Riopan». (26A05278). *Pag.* 111

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itopride cloridrato, «Progit». (26A05279). *Pag.* 114

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glucosio monoidrato/ sodio cloruro / potassio cloruro / magnesio cloruro esaidrato / sodio acetato triidrato / sodio gluconato, «Crystalglu». (26A05323). *Pag.* 115



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast KRKA». (26A05324) . . . Pag. 115

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A05345) Pag. 116

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A05346) Pag. 116

Ministero dell'interno

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2027 (26A05275) Pag. 116

Ministero della difesa

Concessione della medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» (26A05326) Pag. 116

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati. (26A05325) . . . Pag. 116

Aggiornamento della determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati. (26A05327) Pag. 117





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° ottobre 2026, n. 182.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025, di seguito denominato «Accordo».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA
REPUBBLICA DI ALBANIA

IN MATERIA DI COOPERAZIONE STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ENERGIA, DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELL'INDUSTRIA DELLA DIFESA, DELLA GESTIONE DELLE MIGRAZIONI, DELL'EDUCAZIONE, DELL'INNOVAZIONE, DELLA DIASPORA, DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICA E DELLA CRESCITA INTELLIGENTE

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito congiuntamente denominate «le Parti» e, individualmente, «la Parte»,

visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995;

considerata la Dichiarazione Congiunta di Collaborazione Strategica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, firmata il 12 febbraio 2010;

visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014;

considerato il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e



alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017;

visto il Protocollo bilaterale per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023;

considerate le linee guida disposte dalla Dichiarazione congiunta in vista del primo Vertice bilaterale Italia-Albania, adottata il 16 maggio 2025;

riaffermando i solidi legami storici, culturali e umani esistenti fra i due Paesi e i loro popoli;

guidati dai principi di uguaglianza, reciprocità, rispetto reciproco e dal comune impegno verso i valori democratici e lo sviluppo sostenibile;

riconoscendo l'importanza strategica di una cooperazione rafforzata in settori di pubblico interesse quali assistenza sanitaria, protezione dell'ambiente, sicurezza e industria della difesa, contrasto all'immigrazione irregolare, educazione, innovazione e inclusione sociale;

consapevoli del ruolo degli accordi bilaterali nel contribuire alla stabilità regionale, alla trasformazione economica e all'integrazione europea della Repubblica d'Albania;

riconoscendo il valore dello scambio di conoscenze, competenze e modelli istituzionali, incluse le buone prassi sviluppate nel quadro dell'Unione Europea;

determinati a rafforzare la cooperazione in modo strutturato, inclusivo e a lungo termine, attraverso la partecipazione attiva delle Autorità centrali e locali, del mondo accademico, della società civile e del settore privato;

sottolineando l'importanza di facilitare la mobilità, i diritti e il benessere dei cittadini che risiedono o lavorano nei rispettivi territori;

mirando a promuovere la crescita inclusiva, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile di entrambi i Paesi attraverso sforzi congiunti;

considerando l'importanza cruciale di favorire un coinvolgimento più profondo e duraturo con le rispettive diaspore, di promuovere i diritti, l'identità e la mobilità dei loro cittadini residenti nei rispettivi territori, nonché di supportare specifici progetti che preservano e trasmettono i legami linguistici, culturali e intergenerazionali, sostenendo i percorsi di reinserimento e migliorando le connessioni tra le persone.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi e ambito della cooperazione

Le Parti cooperano nei seguenti settori prioritari:

1. ENERGIA, con particolare riguardo alle energie rinnovabili e all'elettrificazione, all'efficienza energetica e all'uso sostenibile delle risorse naturali

a. le Parti si impegnano a rafforzare la resilienza energetica, sulla base del principio della neutralità tecnologica e attraverso iniziative congiunte nell'energia rinnovabile, nell'efficienza energetica e nell'uso sostenibile delle risorse naturali, inclusa la cooperazione strategica nell'integrazione di tecnologie pulite, nello sviluppo

infrastrutturale e nell'adeguamento agli *standard* e alle iniziative dell'UE. Tale cooperazione può includere:

i. cooperazione per la valutazione e la promozione di investimenti e progetti pilota nella generazione di energia solare, eolica, idroelettrica, a idrogeno, geotermica, da biomasse, nella produzione di e cogenerazione a biogas, nonché cooperazione nelle reti e infrastrutture di distribuzione elettrica e nella cattura, utilizzo e stoccaggio di anidride carbonica, sfruttando le competenze e le tecnologie italiane per rafforzare la sicurezza energetica dell'Albania;

ii. cooperazione per la valutazione e la promozione di investimenti in progetti di efficientamento energetico che includono soluzioni riguardanti la cogenerazione (CHP - *Combined Heat & Power Plant*), trigenerazione (CCHP - *Combined Cooling Heat & Power Plant*), sistemi di accumulo dell'energia, pompe di calore, sistemi di illuminazione ad alta efficienza, sistemi di gestione degli edifici (BMS) e sistemi di gestione dell'energia (EMS), sistemi di ricarica per automobili elettriche;

iii. cooperazione per la valutazione, lo sviluppo e la promozione in Albania di incentivi correlati a progetti di efficientamento energetico e di generazione, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile, in conformità con la legislazione europea, italiana e albanese;

iv. cooperazione per la valutazione e la promozione di infrastrutture per l'accumulo di energia, inclusi progettazione, ingegnerizzazione e supporto normativo allineato agli *standard* UE;

v. cooperazione per la valutazione e promozione, inclusi valutazione e supporto a progetti di esplorazione sostenibile, lavorazione e integrazione di materie prime nelle catene di valore regionali e europee, in particolare attraverso la cooperazione nel contesto del *Critical Raw Materials Act* dell'UE e di iniziative come l'EIT *Raw Materials*;

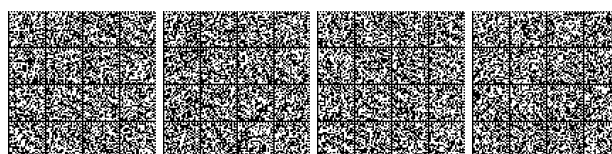
b. inoltre, le Parti convengono di esplorare le opportunità di cooperazione sullo sviluppo di infrastrutture per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi raffinati e gas naturale, al fine di rafforzare la sicurezza energetica, la connettività regionale e lo sviluppo economico.

Tale cooperazione può includere:

i. studi di fattibilità congiunti e valutazioni e promozione delle infrastrutture energetiche per il finanziamento, la costruzione e la gestione a lungo termine di impianti di stoccaggio e raffinazione di petrolio e gas, sulla base delle migliori prassi e dei quadri giuridici favorevoli all'investimento sostenibile, inclusi partenariati pubblico-privato;

ii. trasferimento di tecnologia e sviluppo di capacità, sfruttando le competenze avanzate dell'Italia nella raffinazione e stoccaggio del petrolio, per promuovere la creazione di infrastrutture moderne, efficienti ed ecocompatibili;

iii. cooperazione per la valutazione e la promozione di progetti chiavi in mano nel settore minerario, per addestrare personale albanese, e esplorare partenariati paritari con le controparti albanesi per assicurare la proprietà e sostenibilità a lungo termine;



iv. cooperazione regionale con i Paesi balcanici vicini per consentire l'accesso a condotte e reti di trasporto pesante per l'efficace distribuzione di prodotti raffinati e risorse energetiche.

2. PROTEZIONE AMBIENTALE E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

a. le Parti cooperano nel promuovere la protezione e la sostenibilità ambientale e nel migliorare le condizioni ecologiche in Albania e nell'intera regione Adriatico-Ionica. La cooperazione mira a sostenere la conservazione della biodiversità, a prevenire e ridurre l'inquinamento, e ad adeguarsi agli obiettivi dell'integrazione europea. Le aree della collaborazione possono includere:

i. la realizzazione di iniziative congiunte per ripristinare e valorizzare gli ecosistemi, proteggere la biodiversità e affrontare gli impatti ambientali dell'urbanizzazione e dell'attività industriale nel bacino Adriatico-Ionico;

ii. lo sviluppo di sistemi integrati di gestione dei rifiuti solidi, inclusi la prevenzione, lo smistamento, il riciclo e la valorizzazione energetica dei rifiuti, e la promozione dell'economia circolare in generale;

iii. protezione e uso sostenibile delle risorse idriche, inclusa la resilienza idrica, la riduzione dei livelli di inquinamento e il miglioramento della qualità dell'acqua attraverso misure preventive e correttive;

iv. progettazione, ingegnerizzazione, acquisizione, costruzione e gestione di:

moderne infrastrutture per rifiuti urbani e industriali, come impianti di smistamento e di riciclo, termovalorizzatori e discariche equipaggiate con sistemi per la raccolta e il trattamento del percolato e l'estrazione di biogas;

impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, inclusi il trattamento e il recupero di liquami civili e industriali, con enfasi sulla produzione di biocarburanti e biogas avanzati in linea con gli obiettivi dell'economia circolare;

bonifica e risanamento ambientale, attraverso attività coordinate di ingegneria ambientale miranti a risanare terreni e corpi idrici contaminati, a ristabilire l'equilibrio ecologico, e a permettere un uso sostenibile del territorio;

v. programmi di educazione, formazione e sensibilizzazione, rivolti sia alle istituzioni sia alla società civile, per promuovere una cultura di responsabilità ambientale e migliorare la capacità istituzionale e tecnica;

vi. ricerca, innovazione e trasferimento di tecnologie, in particolare nei settori delle tecnologie pulite, dell'ottimizzazione dei rifiuti, dell'efficienza delle risorse e delle infrastrutture ecosostenibili;

vii. scambio delle migliori pratiche nella preservazione ambientale e nella gestione sostenibile delle foreste, inclusi lo sviluppo di capacità, i programmi di riforestazione e gli schemi di certificazione.

3. SICUREZZA E DIFESA Cooperazione nell'industria della difesa e nella produzione bellica

a. le parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, della difesa e dell'industria della difesa, con particolare attenzione agli investimenti e all'approvvigionamento, allo sviluppo di capacità interforze, all'addestramento, alla ricerca e sviluppo congiunta e alla cooperazione sull'innovazione tecnologica, in conformità con i loro impegni internazionali e con le legislazioni nazionali. Tale cooperazione può includere:

i. iniziative congiunte miranti a rafforzare le capacità istituzionali e l'interoperabilità in risposta alla continua evoluzione delle problematiche di sicurezza;

ii. produzione e co-produzione di sistemi, equipaggiamenti, armamenti, munizionamento, tecnologie e relativi servizi connessi alla difesa e alla sicurezza;

iii. sostegno a progetti e piattaforme congiunte che rafforzano la sicurezza regionale ed euroatlantica, in conformità con gli impegni internazionali e le legislazioni nazionali di ciascuna Parte;

nonché la promozione di:

iv. cooperazione fra compagnie di proprietà statale e/o private per la produzione di navi militari e di quelle per funzioni logistiche ed emergenze in mare;

v. cooperazione commerciale fra compagnie di proprietà statale e/o private nel campo della produzione e dell'industria militare, inclusa la potenziale delocalizzazione industriale.

4. COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

a. le parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della protezione civile e della risposta alle emergenze, con particolare attenzione a:

i. rafforzare l'interoperabilità e innovare il sistema dei servizi nazionali delle emergenze, inclusa la modernizzazione e la piena operatività del numero unico delle emergenze 112 in Albania;

ii. coinvolgere l'integrazione di tecnologie avanzate, come sistemi satellitari, UAV/UAS e intelligenza artificiale, per garantire un'interfaccia unificata per i servizi ai cittadini;

iii. migliorare il monitoraggio del territorio;

iv. permettere risposte tempestive e coordinate a tutti i tipi di emergenze nazionali, mirando a migliorare la trasparenza, rafforzare la sicurezza e ridurre i rischi di corruzione attraverso la digitalizzazione e l'automazione delle procedure definite nell'ambito del presente quadro.

5. COOPERAZIONE MIGRATORIA

Cooperazione contro la migrazione irregolare

a. le Parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nell'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e nel combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. In particolare, le Parti convengono di lavorare fianco a fianco per:

i. costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito dei migranti sull'esempio del Piano Mattei per l'Africa e della EU *Global Gateway Strategy*;

ii. rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo dell'Albania;



iii. implementare efficacemente il Protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, come un modello replicabile per altri Paesi dell'UE ed extra-UE.

Cooperazione su soluzioni innovative per la gestione della migrazione

b. le parti convengono di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2026 e della finalizzazione delle più recenti proposte della Commissione Europea sui rimpatri, su una lista europea di Paesi di origine sicuri e sulla definizione di Paesi terzi sicuri.

6. COOPERAZIONE SULLA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

a. le Parti convengono di dare priorità a:

i. assistenza giudiziaria reciproca nella lotta contro il crimine organizzato transnazionale e il terrorismo internazionale, nonché contro il riciclaggio di denaro e il traffico illegale di esseri umani e di stupefacenti.

b. i trasferimenti di persone condannate verso i loro Paesi di origine, allo scopo di implementare le disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1983 con il suo Accordo Aggiuntivo fatto a Roma il 24 aprile 2002, il Protocollo d'Intesa bilaterale firmato a Roma il 23 aprile 2002 e il Protocollo d'Intesa bilaterale firmato a Tirana il 15 febbraio 2017.

7. INFRASTRUTTURE

a. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione bilaterale nello sviluppo di infrastrutture strategiche fisiche e digitali, al di fuori del settore energetico, con lo scopo di potenziare la connettività fra i due Paesi e accelerare l'integrazione dell'Albania con l'Europa nel quadro del suo processo di adesione all'UE.

b. La cooperazione può includere:

i. infrastrutture fisiche, segnatamente la costruzione e modernizzazione di ferrovie, autostrade, tangenziali, aeroporti e porti, anche all'interno di grandi progetti di connettività multinazionali (p.e. IMEC);

ii. infrastrutture digitali, con l'obiettivo di migliorare la connettività digitale, la sovranità digitale e la cyber sicurezza.

c. Le Parti possono realizzare tale cooperazione:

i. elaborando studi di fattibilità e progetti condivisi;

ii. scambiando conoscenze e conducendo attività di addestramento congiunte;

iii. collaborando nell'elaborazione di politiche pubbliche miranti a garantire la sovranità digitale e la protezione dei dati.

8. SISTEMI SANITARI E PROGRESSO TECNOLOGICO

a. le Parti convengono di cooperare per migliorare la qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi sanitari in Albania attraverso la promozione di riforme

istituzionali, lo sviluppo di capacità e l'integrazione di tecnologie avanzate. Tale cooperazione può includere:

i. miglioramento dei servizi primari, secondari e terziari in tutto il territorio dell'Albania, attraverso dialogo politico, assistenza tecnica e lo scambio delle migliori pratiche nell'offerta, gestione e organizzazione del servizio sanitario;

ii. sviluppo di capacità del personale sanitario, inclusi programmi strutturati per la preparazione, istruzione e lo sviluppo professionale permanente, per adeguarsi con gli *standard* internazionali sull'assistenza e i servizi ai pazienti;

iii. integrazione di tecnologie avanzate nell'offerta sanitaria, incluse telemedicina, intelligenza artificiale e digitalizzazione dei sistemi, delle operazioni e delle cartelle cliniche, per consentire un'assistenza moderna, incentrata sul paziente ed efficiente;

iv. sostegno a riforme strutturali nel settore sanitario, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni competenti e di attori con le competenze pertinenti, incluso il progresso dell'autonomia ospedaliera, delle strategie di privatizzazione e dei modelli di governance sostenibile;

v. realizzazione di partenariati pubblico-privato fra soggetti di riconosciuta competenza per accelerare la trasformazione della gestione degli ospedali e delle relative attività, attraverso servizi di consulenza, trasferimento di conoscenze e eventuali accordi di esternalizzazione, in conformità con le proposte presentate, inclusi studio di flessibilità e progetto, dai rappresentanti designati da ciascuna Parte;

vi. creazione e modernizzazione dell'infrastruttura sanitaria, nonché dei sistemi di controllo di qualità e dei modelli di gestione dei servizi, sviluppati congiuntamente sulla base delle necessità strategiche e dei contributi proposti da ciascuna Parte;

vii. introduzione dell'assistenza sanitaria privata entro istituzioni pubbliche, così come di settori ospedalieri dedicati all'assistenza privata, in linea con il modello italiano, per migliorare le capacità di trattenere e attrarre professionisti qualificati e per fornire servizi diversificati nel servizio pubblico;

viii. promozione del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e delle normative di abilitazione in materia di assistenza sanitaria, per sostenere la mobilità, lo scambio di conoscenze e una più profonda cooperazione professionale fra le Parti.

9. AGRIBUSINESS E CATENA ALIMENTARE SOSTENIBILE

a. le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale in tutta la catena del valore alimentare e dell'agricoltura per promuovere la sostenibilità, l'innovazione e l'integrazione del mercato, attraverso sforzi congiunti nell'agricoltura biologica, nella sicurezza alimentare, nell'acquacoltura, nelle piante medicinali e nello sviluppo di prodotti a valore aggiunto e sistemi di tracciabilità. Tale cooperazione può includere:

i. cooperazione bilaterale nell'agricoltura biologica e nelle pratiche agricole sostenibili, inclusa assistenza tecnica, applicazione di tecnologie avanzate, cer-



tificazione e creazione di aziende agricole prototipiche e zone pilota italo-albanesi;

ii. iniziative congiunte nella lavorazione degli alimenti, nell'acquacultura e nello sviluppo di prodotti agroalimentari a valore aggiunto, supportando l'integrazione nei mercati regionali e l'adeguamento agli *standard* di sicurezza e qualità degli alimenti dell'UE;

iii. sostegno allo sviluppo e alla commercializzazione di piante medicinali e aromatiche attraverso ricerche congiunte, trasferimento di tecnologia e strategie di *branding*;

iv. collaborazione sul rafforzamento della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità e dell'innovazione lungo tutta la catena di valore alimentare, incluso lo scambio di soluzioni digitali e la formazione degli organismi di controllo;

v. applicazione di tecnologie avanzate per l'adattamento climatico e la riduzione del rischio di catastrofi, allo scopo di prevenire e mitigare l'impatto di disastri naturali ed eventi climatici estremi sui sistemi e sulle infrastrutture agricole e sulla sicurezza alimentare.

10. TURISMO SOSTENIBILE E DIVERSIFICATO

a. le Parti convengono di promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e diversificato del turismo attingendo alle competenze dell'Italia e attraverso il sostegno al potenziale di entrambi i Paesi come destinazioni per tutto l'anno, attraverso azioni comuni nella valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo rurale e dell'agriturismo, e di iniziative di turismo transfrontaliero in linea con gli *standard* dell'UE. Questa cooperazione può includere:

i. sviluppo congiunto di modelli di turismo sostenibile e diversificato, attingendo all'esperienza dell'Italia nel turismo culturale, sanitario e culinario;

ii. cooperazione nella preservazione e promozione del patrimonio culturale e delle pratiche tradizionali, inclusi la valorizzazione dei siti del patrimonio, lo sviluppo di itinerari transfrontalieri del patrimonio e di pacchetti di turismo culturale;

iii. supporto a iniziative di agriturismo e turismo rurale attraverso la formazione, la certificazione e l'agevolazione degli investimenti, promuovendo sistemi alimentari sostenibili e lo sviluppo economico locale in linea con le politiche dell'UE sullo sviluppo rurale.

11. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ ECONOMICA

a. le Parti supportano lo sviluppo di programmi universitari e di ricerca congiunti che coinvolgano studiosi della diaspora, contribuendo allo scambio di conoscenze e alla visibilità culturale negli spazi accademici internazionali;

b. sulla base dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, le Parti si impegnano a promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico attraverso programmi congiunti, infrastrutture e cooperazione transfrontaliera volti a guidare la modernizzazione industriale, la trasformazione economica e l'emersione di economie basate sulla

conoscenza, competitive e sostenibili. Tale cooperazione può includere:

i. promozione di programmi e progetti congiunti in ricerca, sviluppo e innovazione, incluse le innovazioni digitali, ambientali e sociali, e la semplificazione della mobilità di scienziati e ricercatori nei due sensi;

ii. supporto a ecosistemi di start-up, alla modernizzazione industriale e al trasferimento transnazionale di tecnologia, anche attraverso la cooperazione fra Centri di tecnologia e innovazione;

iii. creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione (R&I) congiunte, inclusi Centri di eccellenza per promuovere la ricerca, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo di capacità, l'innovazione e altre iniziative simili, con particolare attenzione all'economia blu;

iv. implementazione di tecnologie digitali avanzate, incluse l'IA, dati e *machine learning*;

v. rafforzamento della cooperazione in settori ad alta tecnologia per promuovere la trasformazione di entrambe le economie in sistemi basati sulla conoscenza, sostenibili e competitivi e il supporto della crescita intelligente;

vi. discussione della possibilità di definire e realizzare, per tramite dei Ministeri competenti, un *Memorandum* d'Intesa sulla cooperazione nei settori della ricerca scientifica per lanciare progetti e iniziative di ricerca congiunte relative a settori scientifici cruciali di comune interesse;

vii. facilitazione dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, tecnologiche e di innovazione, incluse, per esempio, strutture di calcolo ad alte prestazioni, per supportare progetti congiunti, lo sviluppo di capacità e lo sviluppo dell'eccellenza nei settori della scienza e della tecnologia.

12. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICAZIONI

a. le Parti esprimono il loro impegno nelle seguenti azioni congiunte per rafforzare i legami e lo scambio culturali e educativi:

i. promuovere la lingua e il patrimonio culturale nella gioventù della diaspora attraverso iniziative educative congiunte, inclusi programmi di lingua nelle scuole ed extracurricolari, corsi per adulti e partenariati universitari;

ii. la creazione di cattedre universitarie e collaborazioni in programmi di ricerca incentrati sulla lingua e la cultura albanese all'estero per incrementare la visibilità e supportare la trasmissione intergenerazionale dell'identità;

iii. supportare e facilitare l'apprendimento della lingua albanese per i figli della diaspora in Italia, ed espandere l'insegnamento della lingua italiana in Albania sia nelle scuole sia in contesti informali;

b. le Parti convengono di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'educazione e nella formazione professionale a tutti i livelli, mirando a migliorare la mobilità accademica, il mutuo riconoscimento delle qualifiche, la continuità educativa e l'internazionalizzazione dei rispettivi sistemi. Particolare attenzione sarà posta sul



rispondere alle necessità delle famiglie migranti e delle comunità diasporiche, promuovendo al contempo l'eccellenza istituzionale e l'innovazione. La cooperazione può includere:

i. promozione del mutuo riconoscimento delle qualifiche, dei diplomi e dei titoli accademici e professionali, in conformità con la Convenzione di Lisbona, adottata nel 1997, e con gli *standard* europei, inclusi lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni sicure e ad alto contenuto tecnologico (come piattaforme basate sulla tecnologia *blockchain*) per la verifica delle credenziali accademiche;

ii. semplificazione del reintegro di studenti che si trasferiscono da un sistema di istruzione nazionale all'altro, con particolare attenzione ai rimpatriati della diaspora;

iii. supporto alla mobilità di studenti, ricercatori, docenti e famiglie fra i due Paesi, inclusa la partecipazione a programmi bilaterali, finanziati dall'UE e supportati a livello internazionale;

iv. valorizzazione dei partenariati istituzionali fra istituti di istruzione superiore, enti di istruzione e formazione tecnica e professionale, e centri di ricerca, con particolare attenzione allo sviluppo di capacità, allo scambio di docenti e alla collaborazione nella ricerca;

v. promozione dell'internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, inclusi: diplomi doppi e congiunti, corsi di apprendimento permanente e microcredenziali, nonché cooperazione accademica transfrontaliera in conformità con i principi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS);

vi. promozione della creazione di scuole straniere che insegnino nella loro lingua nazionale, assicurando la compatibilità curricolare e la flessibilità per le famiglie che si trasferiscono dall'estero;

vii. supporto a iniziative di formazione intelligente basata sulla specializzazione, incluso lo sviluppo di *curricula* allineati con i domini di priorità nazionale e la creazione di poli per la formazione tecnologica e centri pilota per l'apprendimento applicato.

13. COINVOLGIMENTO DELLA DIASPORA E SCAMBIO CULTURALE

Le Parti esprimono il loro impegno a promuovere il coinvolgimento delle diaspore:

i. per favorire e supportare la creazione e la promozione di piattaforme multimediali per le diaspore, incluse televisioni specializzate e canali digitali volti a rafforzare l'identità culturale e linguistica e ad accrescere il coinvolgimento attivo con il Paese di origine;

ii. per cooperare nello sviluppo di campagne di sensibilizzazione, contenuti *on-line* e strategie sui *social media* che avvicinino le giovani generazioni della diaspora più vicine al loro patrimonio culturale, storico e linguistico;

iii. per promuovere la stipula di accordi bilaterali per il reciproco accesso alla radiodiffusione, inclusa la trasmissione dei canali pubblici di ciascuna Parte sul territorio dell'altra, come mezzo per migliorare la reciproca conoscenza culturale, facilitare l'apprendimento del linguaggio e incoraggiare l'interazione civica e culturale fra comunità.

Articolo 2

Quadro di attuazione dei progetti

1. Per la realizzazione dei progetti di cooperazione ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte mantiene la responsabilità di selezionare gli enti esecutivi pubblici o privati all'interno della propria giurisdizione.

2. Nel caso di progetti da realizzarsi nella Repubblica di Albania, l'ente esecutivo sarà designato dalla Parte italiana, per tramite del Comitato Congiunto, una volta ricevuti i relativi requisiti, le specifiche tecniche e le priorità dal rappresentante designato dalla Parte albanese.

3. Per contro, per progetti da implementarsi nella Repubblica italiana, l'ente esecutivo sarà designato dalla Parte albanese, per tramite del Comitato Congiunto, una volta ricevuti i relativi requisiti, le specifiche tecniche e le priorità dal rappresentante designato dalla Parte italiana.

4. Le Parti possono concordare di istituire gruppi tecnici di lavoro o unità di coordinamento congiunte per assicurare una realizzazione trasparente, effettiva e tempestiva in linea con i principi e gli obiettivi di questo Accordo.

Articolo 3

Forme di cooperazione

1. La cooperazione fra le Parti ai sensi di questo Accordo può essere implementata nelle seguenti forme:

a. assistenza tecnica e realizzazione congiunta del progetto;

b. incentivazione e supporto a *joint-ventures*;

c. scambio di competenze e di visite di specialisti e funzionari;

d. ricerche, studi di fattibilità e iniziative pilota congiunte;

e. sviluppo delle capacità, corsi di formazione e trasferimento di conoscenze;

f. partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato e coinvolgimento di attori *Quadruple Helix*;

g. impegno congiunto nello sviluppo, potenziamento e gestione delle infrastrutture, delle istituzioni e dei servizi, nuovi ed esistenti, nei settori definiti dal presente Accordo, in conformità con la legislazione nazionale e le rispettive competenze;

h. programmi di istruzione e di ricerca congiunti, inclusi regimi di doppia laurea, piattaforme per la mobilità studentesca e accordi per lo scambio di docenti/ricercatori;

i. co-sviluppo/sviluppo di infrastrutture per l'innovazione come parchi tecnologici, poli per l'innovazione industriale, laboratori viventi e laboratori di fabbricazione;

j. iniziative culturali e linguistiche individuali e congiunte;

k. sviluppo di iniziative mediatiche, di comunicazione e di sensibilizzazione miranti a coinvolgere le diaspore e stimolare lo scambio linguistico e culturale;

l. partecipazione a programmi e piattaforme multilaterali finanziati dall'Unione Europea;



m. piattaforme o portali digitali, che includano l'applicazione di tecnologie avanzate, per facilitare il riconoscimento automatico dei titoli, la reintegrazione della diaspora o l'accesso a servizi e programmi condivisi;

n. esibizioni tematiche, festival, scuole estive/invernali e fiere dell'innovazione o del turismo in entrambi i Paesi;

o. meccanismi di finanziamento comuni e strumenti di investimento misti per i settori strategici parte di quest'Accordo di collaborazione.

2. Per la realizzazione di questo Accordo, le Parti possono concordare specifiche iniziative, progetti o settori di cooperazione prioritari. Ai sensi di questo Accordo, queste specifiche iniziative, progetti o settori di cooperazione prioritari sono realizzati attraverso specifiche disposizioni che saranno discusse ed esaminate dal Comitato Congiunto.

Articolo 4

Sicurezza delle informazioni classificate

Tutte le informazioni classificate scambiate nell'ambito del presente Accordo saranno protette in conformità con i termini e le condizioni specificate nell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014.

Articolo 5

Comitato congiunto di cooperazione

1. Per assicurare l'effettiva implementazione di questo Accordo, le Parti concordano di costituire i seguenti meccanismi di coordinamento:

a. Comitato Congiunto di Cooperazione, composto da rappresentanti di entrambe le Parti, che si riunisce periodicamente per monitorare i progressi nell'implementazione, identificare le difficoltà, proporre azioni per facilitare la cooperazione e affrontare i problemi di interesse reciproco.

b. Segretariato Tecnico Congiunto, che può essere istituito di comune accordo fra le Parti, per fornire supporto tecnico e logistico al Comitato e ai suoi Sottocomitati, nonché per preparare i documenti di lavoro e i rapporti annuali sull'implementazione.

2. Il Comitato si compone di funzionari di alto livello nominati dai rispettivi Governi, e può includere rappresentanti di Ministeri, agenzie e di altri soggetti interessati quando necessario. Esso si riunisce almeno una volta all'anno e riferisce congiuntamente su progressi, difficoltà e proposte di miglioramento.

3. Il Comitato può istituire gruppi tecnici di lavoro e/o invitare rappresentanti di enti o istituzioni interessati al di fuori dei rispettivi governi, inclusi esperti e interlocutori dal settore pubblico o privato, a partecipare alle discussioni su argomenti specifici. Può anche convocare riunioni congiunte con rappresentanti delle imprese e con la società civile per migliorare l'implementazione inclusiva e i meccanismi di *feedback*.

4. Tutte le proposte e le iniziative legate all'attuazione di questo Accordo, presentate da ciascuna Parte, sono sottoposte per revisione e discussione al Comitato Congiunto di Cooperazione prima di essere adottate o rese operative. Questo meccanismo assicura la trasparenza reciproca, l'allineamento con gli obiettivi dell'Accordo e il monitoraggio coordinato da entrambe le Parti.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

Ciascuna Parte sostiene i costi correlati all'implementazione di questo Accordo in conformità con la rispettiva legislazione nazionale, se non diversamente concordato per iscritto dalle Parti.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Questo Accordo è regolato in conformità con il diritto internazionale applicabile, e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

2. Questo Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti comunicano tra loro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore.

3. Questo Accordo può essere modificato in qualsiasi momento per iscritto di comune accordo fra le Parti. Gli accordi di modifica entrano in vigore secondo le medesime procedure indicate al paragrafo 2 di questo Articolo.



4. Questo Accordo è valido per cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di non rinnovarlo almeno sei (6) mesi prima della data di rinnovo.

5. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando all'altra la propria intenzione almeno sei (6) mesi prima della data di cessazione prevista.

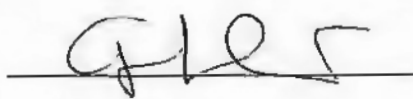
6. La cessazione di questo Accordo non pregiudica l'implementazione di tutte le attività e i programmi in corso, che possono continuare fino al loro completamento se non diversamente concordato dalle Parti.

7. Qualunque disputa derivante dall'interpretazione o implementazione di questo Accordo sarà risolta amichevolmente attraverso negoziati e consultazioni fra le Parti.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

Fatto in due originali, ciascuno in lingua albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo in inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



Data: 13 novembre 2025

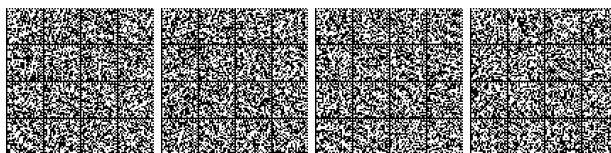
Luogo: Roma

**PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA**



Data: 13, 11, 2025

Luogo: ROMA



**AGREEMENT
BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC****AND****THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA****ON STRATEGIC COOPERATION IN HEALTHCARE, ENERGY,
ENVIRONMENT, SECURITY AND DEFENSE INDUSTRY, MANAGING
MIGRATIONS, EDUCATION, INNOVATION, DIASPORA, ECONOMIC
TRANSFORMATION AND SMART GROWTH****PREAMBLE**

The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania, hereinafter jointly referred to as “the Parties” and individually as “the Party”,

- recalling the Treaty of Friendship and Cooperation between the Italian Republic and the Republic of Albania, done at Rome, on 13 October 1995;
- considering the Joint Declaration on the establishment of a partnership between the Italian Republic and the Republic of Albania, signed on 12 February 2010;
- recalling the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania on mutual protection of classified information, done at Tirana on 9 December 2014;
- considering the Protocol between the Italian Ministry of Interior and the Albanian Ministry of Interior for strengthening the bilateral cooperation in the fight against terrorism and human trafficking, signed in Tirana on 3 November 2017;
- recalling the bilateral Agreement for strengthening the cooperation in the field of migration, done at Rome on 6 November 2023;
- considering the guidelines provided for by the Joint Declaration on the roadmap to the Italy-Albania Bilateral Summit, adopted on 16 May 2025;
- reaffirming the strong historical, cultural, and human ties between the two Countries and their peoples;
- guided by the principles of equality, reciprocity, mutual respect, and shared commitment to democratic values and sustainable development;



- recognizing the strategic importance of enhanced cooperation in areas of public interest such as healthcare, environmental protection, security and defense industry, tackling irregular migrations, education, innovation, social inclusion;
- conscious of the role of bilateral partnerships in contributing to regional stability, economic transformation, and the European integration of the Republic of Albania;
- acknowledging the value of exchanging knowledge, expertise, and institutional models, including the good practices developed within the framework of the European Union;
- determined to strengthen cooperation in a structured, inclusive, and long-term manner, through the active participation of central and local authorities, academia, civil society, and the private sector;
- emphasizing the importance of facilitating the mobility, rights, and well-being of citizens residing or working in each other's territory;
- aiming to promote inclusive growth, innovation, and the sustainable development of both Countries through joint efforts;
- considering of crucial importance to foster deeper and sustained engagement with their respective diasporas, to promote the rights, identity, and mobility of their citizens residing in each other's territory, as well as to support specific projects that preserve and transmit linguistic, cultural, and intergenerational ties, while supporting reintegration pathways and enhancing people-to-people connections.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

OBJECTIVES AND SCOPE OF COOPERATION

The Parties shall cooperate in the following priority areas:

1. ENERGY, with special regard to Renewable Energy and electrification, Energy Efficiency and Sustainable Use of Natural Resources

- a. the Parties commit to strengthening energy resilience, based on the principle of technology neutrality and through joint initiatives in renewable energy, energy efficiency, and the sustainable use of natural resources, including strategic cooperation in the integration of clean technologies, infrastructure development, and alignment with EU law, standards and initiatives. This cooperation may include:
 - i. cooperation for the assessment and promotion of investments and pilot projects in solar, wind, hydropower, hydrogen, geothermal, biomass energy generation, biogas production and cogeneration, as well as cooperation in electric distribution grids and infrastructures and carbon capture, utilisation and storage, leveraging Italian expertise and technologies, to strengthen Albania's energy security;



- ii. cooperation for the assessment and promotion of investment in Energy Efficiency projects including solutions concerning cogeneration (CHP – Combined Heat & Power Plant), trigeneration (CCHP – Combined Cooling Heat & Power Plant), Energy Storage Systems, Heat Pumps, high efficient light systems, Building Management Systems (BMS) and Energy Management Systems (EMS), charging systems for electric car;
 - iii. cooperation for assessment, development and promotion of incentives schemes in Albania related to energy efficiency projects and renewable energy generation, transmission and distribution, in compliance with the European, Italian and Albanian legislation;
 - iv. cooperation for the assessment and promotion of energy storage infrastructure, including design, engineering, and regulatory support aligned with EU standards;
 - v. cooperation for the assessment and promotion, including assessments and support of schemes for sustainable exploration, processing, and integration of raw materials into regional and European value chains, particularly through collaboration in the context of the EU Critical Raw Materials Act and initiatives such as EIT Raw Materials;
- b. in addition, the Parties agree to explore cooperation on the development of infrastructure for oil storage, refined petroleum products, and natural gas, with a view to enhancing energy security, regional connectivity, and economic development. This cooperation may include:
- i. joint feasibility studies and energy infrastructure assessments and promotion for the financing, construction, and long-term operation of oil and gas storage and refining facilities, based on best practices and legal frameworks favorable to sustainable investment including public-private partnerships;
 - ii. technology transfer and capacity building, leveraging Italy's advanced expertise in oil refining and storage, to promote the establishment of modern, efficient, and environmentally compliant infrastructure;
 - iii. cooperation for the assessment and promotion of turnkey projects in the mining sector, train Albanian personnel, and explore equity partnerships with Albanian counterparts to ensure long-term joint ownership and sustainability;
 - iv. regional cooperation with neighboring Balkan countries to enable access to pipeline and heavy transport networks for the effective distribution of refined products and energy resources.

2. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND INTEGRATED WASTE MANAGEMENT

- a. the Parties shall cooperate in advancing environmental protection and sustainability and improving ecological conditions in Albania and the wider Adriatic-Ionian region. The cooperation shall aim to support biodiversity conservation, prevent and reduce pollution, and to align with the objectives of European integration. The areas of collaboration may include:



- i. implementation of joint initiatives to restore and enhance ecosystems, protect biodiversity, and address the environmental impacts of urbanization and industrial activity in the Adriatic-Ionian basin;
- ii. development of integrated solid waste management systems, including waste prevention, sorting, recycling, energy recovery, and the overall promotion of the circular economy;
- iii. protection and sustainable use of water resources, including water resilience, the reduction of pollution levels and enhancement of water quality through preventive and corrective measures;
- iv. design, engineering, procurement, construction, and operation of:
 - modern urban and industrial waste infrastructure, such as sorting and recycling plants, waste-to-energy facilities, and engineered landfills equipped with leachate collection, treatment systems, and biogas extraction;
 - water and wastewater treatment plants, including the treatment and recovery of civil and industrial sludge, with emphasis on the production of advanced biofuels and biogas in alignment with circular economy goals;
 - environmental remediation and reclamation, through coordinated environmental engineering activities aimed at rehabilitating contaminated land and water bodies, restoring ecological balance, and enabling sustainable land use;
- v. education, training, and awareness-raising programs, targeting both institutions and civil society to promote a culture of environmental responsibility and improve institutional and technical capacity;
- vi. research, innovation, and technology transfer, particularly in clean technologies, waste optimization, resource efficiency, and environmentally sustainable infrastructure;
- vii. exchange of best practices in environmental preservation and sustainable forest management, including capacity building, reforestation programs, and certification schemes.

3. SECURITY AND DEFENSE Cooperation in the Defense Industry and Military Production

- a. the Parties agree to enhance cooperation in the field of security, defense, and defense industry, with a focus on industrial investments and procurement, joint capability development, training, joint research and development (R&D) and innovation technology cooperation, in line with their international commitments and national legislations. This cooperation may include:
 - i. joint initiatives aimed at enhancing institutional capacities and, interoperability, in response to evolving security challenges;
 - ii. production, and co-production of defense and security-related systems, equipment, weapons, ammunition, technologies, and associated services;



- iii. support for joint projects and platforms enhancing regional and Euro-Atlantic security, in accordance with international obligations and the national legislation of each Party;
as well as the promotion of:
- iv. cooperation between state-owned and/or private companies for the production of naval ships and those for logistical functions and maritime emergencies.
- v. trade cooperation between state-owned and/or private companies in the field of production and military industry, including potential industrial relocation.

4. COOPERATION IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION

- a. the Parties agree to enhance cooperation in the field of civil protection and emergency response, with a particular focus on:
 - i. strengthening interoperability and innovating the national emergency services system, including the modernization and full operationalization of the unified emergency call number 112 in Albania;
 - ii. involving the integration of advanced technologies, such as satellite systems, UAV/UAS, and artificial intelligence (AI), to ensure a unified interface for citizen services;
 - iii. enhancing territorial monitoring;
 - iv. enabling timely and coordinated responses to all types of national emergencies, aiming to improve transparency, increase security, and reduce corruption risks through the digitalization and automation of procedures defined under this new framework.

5. COOPERATION ON MIGRATION

Cooperation against irregular migration

- a. the Parties agree to reinforce their cooperation in addressing the root causes of irregular migration and in combating migrant smuggling and trafficking in human beings. In particular, the Parties agree to work side by side on:
 - i. building mutually beneficial partnerships with the Countries of origin and transit of migrants on the example of the Mattei Plan for Africa and of the EU Global Gateway Strategy;
 - ii. reinforcing Albania's maritime patrol capabilities;
 - iii. effectively implementing the Agreement for strengthening the cooperation in the field of migration, done at Rome on 6 November 2023, as a replicable model for other EU and non-EU Countries.

Cooperation on innovative solutions for the management of migration

- b. the Parties agree to further develop their cooperation on innovative solutions in view of the entry into force of the EU Pact on Migration and Asylum in June 2026 and of the finalisation of the most recent EU Commission's proposals on returns, on an EU list of Safe Countries of origin and on the definition of Safe third Country.



6. COOPERATION ON JUSTICE AND HOME AFFAIRS

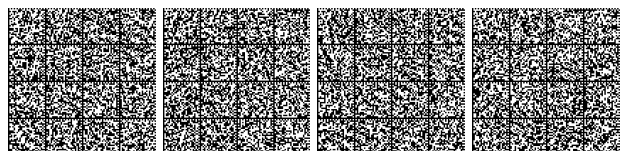
- a. the Parties agree to prioritize:
 - i. mutual legal assistance in the fight against transnational organized crime and international terrorism as well as against money laundering and illegal trafficking in human beings and drugs.
- b. the transfers of convicted persons to their countries of origin, in order to implement the provisions of the 1983 Strasbourg Convention with its Additional Agreement between Italy and Albania done at Rome on 24 April 2002, the bilateral Memorandum of Understanding signed in Rome on 23 April 2002 and the bilateral Memorandum of Understanding signed in Tirana on 15 February 2017.

7. INFRASTRUCTURE

- a. The Parties agree to strengthen bilateral cooperation in the development of strategic physical and digital infrastructures, beyond the energy sector, with the aim of strengthening connectivity between the two Countries and accelerating the integration of Albania with Europe as part of its EU accession process.
- b. Cooperation may include:
 - i. physical infrastructures, notably the construction and modernization of railways, motorways, bypasses airports and ports, also within major multinational connectivity projects (e.g. IMEC);
 - ii. digital infrastructures, with the aim of improving digital connectivity, digital sovereignty and cyber security.
- c. The Parts may implement this cooperation by:
 - i. elaborating shared feasibility studies and projects;
 - ii. exchanging know-how and conducting joint training activities;
 - iii. collaborating in the elaboration of public policies aiming at guarantying digital sovereignty and data protection.

8. HEALTHCARE Systems and Technological Advancement

- a. the Parties agree to cooperate in improving the quality, accessibility, and efficiency of healthcare services in Albania by promoting institutional reform, capacity building, and the integration of advanced technologies. This cooperation may include:
 - i. improvement of primary, secondary, and tertiary healthcare services across the territory of Albania, through policy dialogue, technical assistance, and the exchange of best practices in health service delivery, management, and organization;
 - ii. capacity building of the healthcare workforce, including structured programs for training, education, and continuous professional development, to align with international standards of care and patient services;



- iii. integration of advanced technologies in healthcare delivery, including telemedicine, artificial intelligence (AI), and the digitalization of systems, operations, and medical records, to enable modern, patient-centered, and efficient care;
- iv. support to structural reforms in the health sector, through the engagement of competent institutions and actors with the relevant expertise, including the advancement of hospital autonomy, corporatization strategies, and sustainable governance models;
- v. implementation of public-private partnerships between entities of recognized competence to accelerate the transformation of hospital management and operations, through advisory services, knowledge transfer, and potential outsourcing arrangements, in accordance with proposals submitted, including feasibility study and project, by the designated representatives of each Party;
- vi. establishment and modernization of healthcare infrastructure, as well as quality assurance systems and service management models, developed jointly based on the strategic needs and contributions proposed by each Party;
- vii. introduction of private medical service delivery within public institutions, such as dedicated private-care wings, in line with the Italian model, to enhance the retention and attraction of qualified professionals and provide diversified services for patients within the public system;
- viii. promotion of mutual recognition of healthcare professional qualifications and licensing standards, to support mobility, knowledge exchange, and deeper professional cooperation between the Parties.

9. AGRIBUSINESS AND SUSTAINABLE FOOD CHAIN

- a. the Parties shall strengthen bilateral cooperation across the food and agriculture value chain to promote sustainability, innovation, and market integration, through joint efforts in organic farming, food safety, aquaculture, medicinal plants, and the development of value-added products and traceability systems. This cooperation may include:
 - i. bilateral cooperation in organic farming and sustainable agricultural practices, including technical assistance, application of advanced technologies, certification, and the creation of Italian-Albanian demonstration farms and pilot zones;
 - ii. joint initiatives in food processing, aquaculture, and development of value-added agri-food products, supporting integration into regional markets and alignment with EU food safety and quality standards;
 - iii. support for the development and commercialization of medicinal and aromatic plants through joint research, technology transfer, and branding strategies;
 - iv. collaboration on strengthening food safety, traceability, and innovation across the food value chain, including the exchange of digital solutions and training of inspection bodies;



- v. application of advanced technologies for climate adaptation and disaster risk reduction, with the aim of preventing and mitigating the impact of natural disasters and extreme weather events on agricultural systems, infrastructure, and food security.

10. SUSTAINABLE AND DIVERSIFIED TOURISM

- a. the Parties agree to promote sustainable, inclusive, and diversified tourism development by drawing on Italy's expertise and supporting both Countries' potential as year-round destinations, through joint actions in cultural heritage valorization, rural and agrotourism, and cross-border tourism initiatives aligned with EU standards. This cooperation may include:
 - i. joint development of sustainable and diversified tourism models, drawing on Italy's experience in cultural, health, and culinary tourism
 - ii. cooperation in the preservation and promotion of cultural heritage and traditional practices, including valorization of heritage sites, development of cross-border heritage routes, and cultural tourism packages;
 - iii. support for agrotourism and rural tourism initiatives through training, certification, and investment facilitation, promoting sustainable food systems and local economic development in line with EU rural development policies.

11. INNOVATION, RESEARCH AND ECONOMIC COMPETITIVENESS

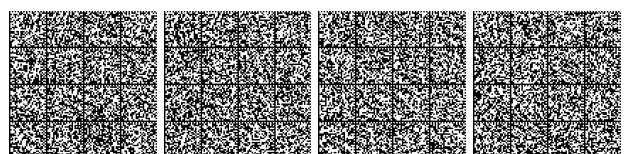
- a. the Parties shall support the development of joint academic and research programs involving diaspora scholars, contributing to knowledge exchange and cultural visibility in international academic spaces;
- b. according to the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Albania, done at Tirana on 18 December 1997, the Parties commit to advancing research, innovation, and technological development through joint programs, infrastructures, and cross-border cooperation aimed at driving industrial modernization, economic transformation, and the emergence of knowledge-based, competitive, and sustainable economies. This cooperation may include:
 - i. promotion of joint programs and projects in research, development and innovation, including digital, environmental and social innovations; and facilitation of the two-way mobility of scientists and researchers;
 - ii. support for start-up ecosystems, industrial modernization, and cross-border technology transfer, also through cooperation between Tech and Innovation Centers;
 - iii. establishment of joint research and innovation (R&I) infrastructures, including Centres of Excellence to promote research, environmental preservation, capacity building, innovation and other similar initiatives, with special focus on blue economy;
 - iv. deployment of advanced digital technologies including AI, data, and machine learning;



- v. strengthening cooperation in high-tech sectors to foster the transformation of both economies into sustainable and competitive knowledge-based systems and support smart growth;
- vi. discussing the possibility of defining and implementing, through the competent Ministries, a Memorandum of Understanding on cooperation in the fields of scientific research to launch joint research projects and initiatives related to crucial scientific sectors of common interest;
- vii. facilitation of transnational access to research, technological, and innovation infrastructures, including, by way of example, high-performance computing (HPC) facilities, to support joint projects, capacity building and the development of excellence in science and technology.

12. EDUCATION, TRAINING AND MUTUAL RECOGNITION OF QUALIFICATIONS,

- a. the Parties express their commitment to the following joint actions to strengthen cultural and educational ties and exchange:
 - i. to promote language and cultural heritage among diaspora youth through joint educational initiatives, including school-based and extracurricular language programs, adult courses, and university partnerships;
 - ii. on the establishment of academic chairs and collaborative research programs focused on Albanian language and culture abroad is encouraged to enhance visibility and support intergenerational identity transmission;
 - iii. to support and facilitate Albanian language learning for diaspora children in Italy, and to expand Italian language instruction in Albania, both in schools and informal settings;
- b. the Parties agree to strengthen bilateral cooperation in education and vocational training across all levels, aiming to enhance academic mobility, mutual recognition of qualifications, educational continuity, and the internationalization of their respective systems. Particular focus will be placed on addressing the needs of mobile families and diaspora communities, while promoting institutional excellence and innovation. The cooperation may include:
 - i. promotion of mutual recognition of academic and professional qualifications, diplomas, and titles, in line with the Lisbon Recognition Convention, adopted in 1997 and with European standards, including the development and application of secure, technology-enabled solutions (such as blockchain-based platforms) for the verification of academic credentials;
 - ii. facilitation of the reintegration of students transferring from one national education system to the other, particularly diaspora returnees;
 - iii. support for the mobility of students, researchers, teachers, and families between the two countries, including participation in bilateral, EU-funded, and internationally supported programs;



- iv. enhancement of institutional partnerships between higher education institutions, technical and vocational education and training providers, and research centers, with a focus on capacity building, faculty exchange, and research collaboration;
- v. promotion of the internationalization of education systems, including: joint and dual degrees, lifelong learning courses and micro-credentials, as well as cross-border academic cooperation in alignment with European Higher Education Area (EHEA) principles;
- vi. fostering the creation of foreign schools teaching in their national language, ensuring curricular compatibility and flexibility for families relocating from abroad;
- vii. support for smart specialization-based training initiatives, including the development of curricula aligned with national priority domains, and the establishment of technology training hubs and pilot Centers for applied learning.

13. DIASPORA ENGAGEMENTS AND CULTURAL EXCHANGE

the Parties express their commitment to promote engagement with diaspora communities:

- i. to foster and support the creation and promotion of dedicated media platforms for diaspora communities, including specialized television and digital channels aimed at strengthening cultural and linguistic identity and enhancing active engagement with the country of origin;
- ii. to cooperate in the development of awareness campaigns, online content, and social media strategies to bring younger generations of the diaspora closer to their cultural heritage, history, and language;
- iii. to promote the signing of bilateral agreements for reciprocal broadcasting access, including the transmission of each Party's public channels in the territory of the other, as a means to enhance mutual cultural understanding, facilitate language learning, and encourage civic and cultural interaction among communities;

ARTICLE 2

IMPLEMENTATION FRAMEWORK FOR PROJECTS

1. For the implementation of cooperation projects under this Agreement, each Party shall retain the responsibility to select the implementing public or private entities within its own jurisdiction.
2. In the case of projects to be implemented in the Republic of Albania, the implementing entity shall be designated by the Italian Party, through the Joint Committee, upon receipt of the relevant criteria, technical specifications, and priorities from the appointed representative of the Albanian Party.
3. Conversely, for projects to be implemented in the Italian Republic, the implementing entity shall be designated by the Albanian Party, through the Joint Committee, upon receipt of the



relevant criteria, technical specifications, and priorities from the appointed representative of the Italian Party.

4. The Parties may agree to establish joint technical working groups or coordination units to ensure transparent, effective, and timely implementation in line with the principles and objectives of this Agreement.

ARTICLE 3

FORMS OF COOPERATION

1. The cooperation between the Parties under this Agreement may be implemented in the following forms:
 - a. technical assistance and joint project implementation;
 - b. incentivization and support to *joint-ventures*;
 - c. exchange of expertise and visits by specialists and officials;
 - d. joint research, feasibility studies, and pilot initiatives;
 - e. capacity building, training courses, and knowledge transfer;
 - f. public-public and public-private partnerships and involvement of Quadruple Helix actors;
 - g. joint engagement in the development, upgrading, and co-management of new and existing infrastructures, institutions, and services in the fields defined under this Agreement, in accordance with national legislation and respective competencies;
 - h. joint education and research programs, including dual degree schemes, student mobility platforms, and teacher/researcher exchange frameworks;
 - i. co-development/development of innovation infrastructures such as tech parks, industrial innovation hubs, living labs, and fab labs;
 - j. individual or joint cultural and linguistic initiatives;
 - k. development of joint media, communication, and outreach initiatives aimed at engaging diaspora communities and fostering language and cultural exchange;
 - l. participation in EU-funded programs and multilateral platforms;
 - m. digital platforms or portals, including application of advanced technologies, to facilitate automatic and recognition of qualifications, diaspora reintegration, or access to joint services and programs;
 - n. thematic exhibitions, festivals, summer/winter schools, and innovation or tourism fairs in both countries;
 - o. joint financing mechanisms and blended investment instruments for strategic sectors part of this agreement cooperation.
2. In order to implement this Agreement, the Parties may agree specific initiatives, projects, or priority areas of cooperation. Such specific initiatives, projects or priority areas under this



Agreement shall be implemented through specific arrangements to be discussed and reviewed by the Joint Committee.

ARTICLE 4

SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

All classified information exchanged under this Agreement will be protected in accordance with the terms and conditions set forth in the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania on mutual protection of classified information, done at Tirana on 9 December 2014.

ARTICLE 5

JOINT COOPERATION COMMITTEE

1. In order to ensure the effective implementation of this Agreement, the Parties agree to establish the following coordination mechanisms:
 - a. **Joint Cooperation Committee**, composed of representatives from both Parties, which shall convene periodically to monitor the progress of implementation, identify challenges, propose actions to facilitate cooperation, and address issues of mutual concern.
 - b. **Joint Technical Secretariat**, which may be set up by mutual agreement of the Parties, to provide technical and logistical support to the Committee and its Sub-Committees, as well as to prepare working documents and annual implementation reports.
2. The Committee shall consist of senior officials appointed by the respective governments, and may include representatives from relevant ministries, agencies, and other stakeholders as needed. It shall meet at least once a year and report jointly on progress, challenges, and proposals for improvement.
3. The Committee may set up technical working groups and/or invite representatives of relevant entities or institutions from outside the respective governments, including experts and stakeholders from the public or private sector, to participate in discussions on specific topics. They may also convene joint meetings with business representatives and civil society to enhance inclusive implementation and feedback mechanisms.
4. All proposals and initiatives related to the implementation of this Agreement, presented by either Party, shall be submitted for review and discussion within the Joint Cooperation Committee prior to being adopted or operationalized. This mechanism ensures mutual transparency, alignment with the objectives of the Agreement, and coordinated follow-up by both Parties.

ARTICLE 6

FINANCIAL ARRANGEMENTS

Each Party shall bear the costs related to the implementation of this Agreement in accordance with its applicable national legislation, unless otherwise agreed in writing by the Parties.



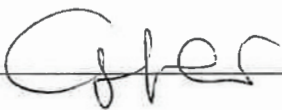
ARTICLE 7**FINAL PROVISIONS**

1. This Agreement shall be governed in accordance with applicable international law, and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall have communicated each other, through diplomatic channels, the completion of their respective internal legal procedures necessary for its entry into force.
3. This Agreement may be amended at any time in writing by mutual consent of the Parties. The amending agreements shall enter into force in accordance with the same procedures stated in paragraph 2 of this Article.
4. This Agreement shall remain valid for five (5) years and shall be automatically renewed for further periods of five (5) years, unless either Party notifies the other in writing of its intention not to renew it, at least six (6) months prior to the date of renewal.
5. Either Party may denounce the present Agreement at any time by notifying the other of its intention at least six (6) months prior to the intended date of termination.
6. The termination of this Agreement shall not affect the implementation of any ongoing activities and programs, which may continue until their completion, unless otherwise agreed by the Parties.
7. Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement, shall be settled amicably through negotiations and consultations between the Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in two originals, each in the Albanian, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the text in English shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC**



Date: November 13, 2025

Place: Rome

**FOR THE COUNCIL OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF ALBANIA**



Date: 13.11.2025

Place: RAVE



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2788):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 6 febbraio 2026.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 marzo 2026, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione Europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 marzo 2026, il 13 e il 20 maggio 2026.

Esaminato in Aula il 7 luglio e approvato il 3 agosto 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2002):

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 31 agosto 2026 con il parere delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 9 settembre 2026.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 16 settembre 2026.

26G00197

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2026.

Proroga dell'incarico a Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ed ai due subcommissari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che hanno condannato l'Italia per violazione della direttiva

n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la procedura di infrazione n. 2014/2059 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C (2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19;

Vista la procedura di infrazione n. 2017/2181 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C (2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonché il parere motivato del 25 luglio 2019;

Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», in materia di sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti amministrativi da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 23-ter, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al fine di acce-



lerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, con conseguente cessazione dall'incarico, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto commissario unico, dei commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'adeguamento alle medesime sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13);

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 che al primo periodo prevede che il commissario straordinario unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi; al secondo periodo dispone che il commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al terzo periodo sancisce che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

Visto, altresì, il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 secondo cui al predetto commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, con il quale è stata disposta sia la nomina del prof. Enrico Rolle a commissario straordinario unico, per la durata di un triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014;

Visto l'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022, di ricognizione degli interventi per i quali il Commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale è stata disposta la cessazione dalle funzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha previsto, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'art. 4-septies del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo Commissario unico;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 che, modificando l'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, ha previsto la possibilità per il Commissario unico di avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale che operano



sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, di nomina del prof. Maurizio Giugni, quale Commissario unico, e del Sen. Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza quali subcommissari, per la durata di un triennio;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, ai sensi del quale restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, di nomina del prof. Fabio Fatuzzo, quale Commissario unico, e dell'avv. Salvatore Cordaro e del dott. Antonino Daffinà quali subcommissari, per la durata di un triennio;

Considerato che gli incarichi conferiti con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023 sono scaduti e che si trovano attualmente in regime di *prorogatio*;

Vista la nota n. 25711 del 7 agosto 2026, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministro per gli affari europei, il PNRR, e le politiche di coesione e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'avviso di competenza per la proroga, del professor Fabio Fatuzzo come Commissario unico, dell'avvocato Salvatore Cordaro e del dottor Antonino Daffinà come subcommissari;

Vista la nota n. 171187 del 7 agosto 2026, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato l'avviso favorevole alla proroga del Commissario unico e dei due subcommissari;

Vista la nota n. 3253 dell'11 agosto 2026, con la quale il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR ha comunicato l'avviso favorevole alla proroga del Commissario unico e dei due subcommissari;

Viste le dichiarazioni rese dal professor Fabio Fatuzzo, dall'avvocato Salvatore Cordaro e dal dottor Antonino Daffinà, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Viste, altresì, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga dell'incarico del Commissario unico e dei due subcommissari al fine di fronteggiare gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione necessari ad evitare l'aggravamento delle menzionate procedure di infrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che ri-

chiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Sentito il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del Commissario unico

1. L'incarico conferito al professor Fabio Fatuzzo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, come Commissario unico, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, è prorogato, per un ulteriore triennio.

Art. 2.

Proroga dei due subcommissari

1. Gli incarichi conferiti al dottor Antonino Daffinà e all'avvocato Salvatore Cordaro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come subcommissari con il compito di affiancare il Commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, per lo svolgimento dei compiti assegnatigli sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario unico, sono prorogati, per un ulteriore triennio.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

1. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3, dall'art. 2, comma 2, dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2646

26A05273



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 settembre 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Isagro S.p.a.» in Galliera, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FISIOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del

23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 4 marzo 2026 n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 10 luglio 2026 dal Centro di saggio «Isagro S.p.a.» con sede operativa in via Valle, 23 - 40015 Galliera (BO);

Visto il verbale n. 0464371 del 14 settembre 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 10 settembre 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0344264 del 15 luglio 2026;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 10 luglio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Isagro S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Isagro S.p.a.» con sede operativa in via Valle, 23 - 40015 Galliera (BO), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);



f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

m) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995);

n) biostimolanti e attivatori;

o) efficacia agronomica di prodotti biologici;

p) selettività nei confronti di organismi utili.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali e aromatiche;

g) colture ornamentali;

h) colture orticole;

i) colture tropicali;

j) concia sementi;

k) conservazione post-raccolta;

l) diserbo;

m) entomologia;

n) microbiologia agraria;

o) nematologia;

p) patologia vegetale;

q) zoologia agraria;

r) vertebrati dannosi;

s) attivatori - coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Isagro S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 10 settembre 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Isagro S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A05274

DECRETO 25 settembre 2026.

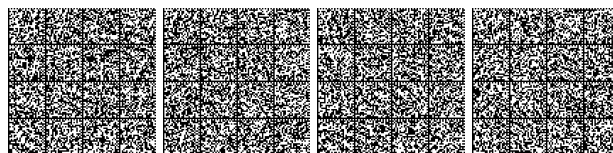
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,



(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli

e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con mo-



dificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, così come modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, n. 180158;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del

decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

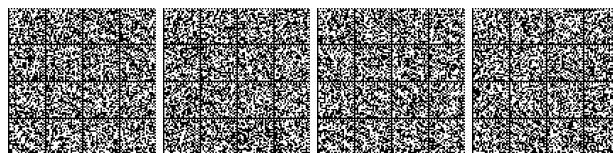
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1680 della Commissione del 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 379 - 13 novembre 2020, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini ««Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini Friuli-Venezia Giulia, acquisita al prot. ingresso n. 0179484 del 18 aprile 2025, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio tutela vini Friuli-Venezia Giulia è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina»;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale previ-



sta dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (prot. ingresso n. 0276472 del 18 giugno 2025);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 28 luglio 2026, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Vista la nota del Consorzio tutela vini Friuli-Venezia Giulia (prot. Masaf n. 0499274 del 23 settembre 2026) concernente la richiesta di rendere applicabili le modifiche inserite nel disciplinare allegato dalla campagna vitivinicola 2027/2028, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6, 9 e 13 e all'art. 8, commi 2 e 3, da rendersi applicabili anche alle produzioni derivanti dalla campagna vitivinicola 2026/2027;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2026, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Juljska krajina», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla campagna vitivinicola 2027/2028, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

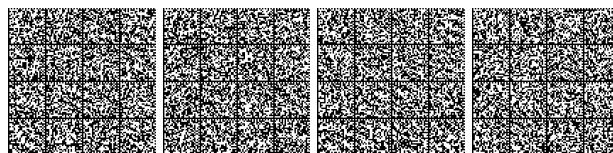
3. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6, 9 e 13 e all'art. 8, commi 2 e 3 del disciplinare allegato al presente decreto, si applicano anche alle produzioni derivanti dalla campagna vitivinicola 2026/2027.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicata dalla Commissione europea nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27.



Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» - «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è consultabile al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25156>

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 25 settembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «FRIULI» O «FRIULI- VENEZIA GIULIA» - «FURLANIJA» O «FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» (in lingua slovena «Furlanija» o «Furlanija Julijska krajina») è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

categoria vino:

Bianco;
Ribolla gialla;
Chardonnay;
Friulano;
Malvasia;
Pinot bianco o Pinot blanc;
Pinot grigio o Pinot gris o Pinot grigio ramato o Pinot grigio

rosato;

Riesling;
Sauvignon o Sauvignon Blanc;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Rosato;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso;
Rosso;

categoria vino spumante:

Spumante;
Spumante Metodo Classico;
Ribolla gialla Spumante;

Ribolla gialla Spumante metodo classico.

Le tipologie di vini sopra elencati possono essere accompagnate dalla menzione «riserva», ad esclusione della tipologia Rosato, se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo art. 5.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Bianco:

Chardonnay, Friulano, Malvasia istriana, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Ribolla gialla, da soli o congiuntamente;

Rosso:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente;

Rosato:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente;

Spumante o Spumante metodo classico:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% uve, mosti e vini di altri vitigni a bacca bianca, provenienti dai vigneti idonei alla coltivazione per le rispettive Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad eccezione delle varietà aromatiche;

Ribolla gialla spumante o Ribolla gialla spumante metodo classico:

Ribolla gialla per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% uve, mosti e vini di Pinot Nero (vinificato in bianco) e/o di altri vitigni a bacca bianca, provenienti dai vigneti idonei alla coltivazione per le rispettive Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, ad eccezione delle varietà aromatiche.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay
Friulano;
Malvasia;
Pinot bianco o Pinot blanc;
Pinot grigio o Pinot gris;
Riesling;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Ribolla gialla anche nella tipologia spumante;
Verduzzo friulano;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% le uve, mosti e vini di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad eccezione dei Moscatti, del Muller Thurgau e del Traminer.



Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» comprende l'intero territorio comunale, dei seguenti comuni.

Per la Provincia di Pordenone:

Arba, Arzene - Valvasone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Rovereto in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vivaro, Zoppola.

Per la Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Per la Provincia di Trieste:

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Per la Provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenina, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenico, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano-Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello Schedario viticolo, tutti i vigneti ubicati in terreni adatti alla coltivazione ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse le forme di allevamento a parete con una densità dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna

tipologia e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici naturali minimi come appresso indicati:

Tipologia	Resa massima per ha (T)	Titolo alcolometrico vol. naturale min.
Bianco	14,00	10,00%
Cabernet	13,00	10,00%
Cabernet Franc	13,00	10,00%
Cabernet Sauvignon	14,00	10,00%
Chardonnay	14,00	10,00%
Friulano	14,00	10,00%
Malvasia	12,00	10,00%
Merlot	14,00	10,00%
Pinot Bianco	14,00	10,00%
Pinot Grigio	14,00	10,00%
Pinot Nero	14,00	10,00%
Refosco peduncolo rosso	14,00	10,00%
Ribolla Gialla	14,00	10,00%
Ribolla Gialla spumante	16,00	9,50%
Riesling	13,00	10,00%
Rosato	14,00	10,00%
Rosso	14,00	10,00%
Sauvignon	14,00	10,00%
Traminer Aromatico	13,00	10,00%
Verduzzo Friulano	14,00	10,00%
Spumante	14,00	9,50%

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, inoltre la Regione Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio decreto, può stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

6. La Regione Friuli-Venezia Giulia, per conseguire l'equilibrio di mercato o per sopraggiunte calamità naturali, su proposta del consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio decreto, può altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva e/o di vino per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione Friuli-Venezia Giulia può altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nei Comuni di Cordignano, Orsago, Gaarine, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in Provincia di Treviso e nei Comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in Provincia di Venezia. Inoltre, le operazioni di spumantizzazione per le tipologie «Ribolla gialla spumante» e «Spumante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, tenuto conto delle situazioni tradizionali, sono consentite anche nelle Province di Treviso, di Venezia e nel Comune di Dobrovo nella Repubblica di Slovenia.

2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia»; se la resa uva/vino supera l'80%



decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» per l'intera partita.

3. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; se la resa uva/vino supera l'80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» per l'intera partita.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiarità caratteristiche. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

5. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.

Nella preparazione del vino Riesling possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve i mosti e i vini dei vitigni Riesling italico e Riesling renano.

Nella preparazione del vino Malvasia devono concorrere le uve, i mosti e i vini del vitigno Malvasia istriana.

6. Le tipologie «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante» devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale in autoclave.

7. Le operazioni di vinificazione, elaborazione e fermentazione in bottiglia del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

8. Le operazioni di tiraggio (rifermentazione in bottiglia e presa di spuma), per il metodo classico, sono consentite a partire dal 1° febbraio successivo all'anno di produzione delle uve.

9. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, con permanenza del vino sui lieviti per almeno quindici mesi. Tale periodo decorre dalla data di tiraggio.

10. Le tipologie qualificate con la menzione «Riserva» devono essere state sottoposte a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:

a) due anni per i vini rossi;

b) un anno per i vini bianchi;

c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo Charmat»;

d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia per tutte le tipologie, in conformità alla legislazione vigente.

Il periodo di invecchiamento decorre dalla data del primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

11. Le bottiglie di vino atto a divenire a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché con tappo a corona munito dell' idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma.

12. La preparazione del vino spumante base può essere ottenuta da una miscelanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» millesimato, è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.

13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» può utilizzare il millesimo se il periodo di permanenza sui lieviti è di almeno ventiquattro mesi. Tale periodo decorre dalla data di tiraggio.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli;

odore: floreale, fruttato, costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari. In caso di impiego di alcuni vitigni la componente aromatica si evolve negli aromi terziari;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In caso di affinamento si evolve negli aromi terziari;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

Friulano:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

odore: floreale, fruttato, caratteristico, note vegetali;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

Pinot bianco o Pinot blanc:

colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli;

odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In caso di affinamento si evolve negli aromi terziari;

sapore: asciutto, armonioso, delicato e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

Pinot grigio o Pinot gris o Pinot grigio ramato o Pinot grigio rosato:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato;

odore: note fragranti e fresche con sentori floreali e fruttati.

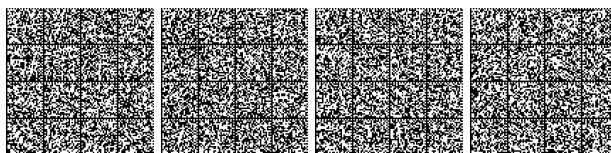
In caso di affinamento si evolve negli aromi terziari;

sapore: asciutto, armonico, da secco ad abboccato;

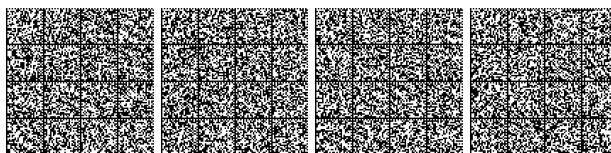
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;



Sauvignon o Sauvignon blanc: colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli; odore: aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; Malvasia: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicatamente aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; Riesling: colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli; odore: elegante con delicate note aromatiche. In caso affinamento si evolve negli aromi terziari; sapore: dal secco all'abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; Traminer aromatico: colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli; odore: aromatico, con note floreali e fruttate tipiche del vitigno; sapore: intenso, asciutto e aromatico, dal secco all'abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; Ribolla gialla: colore: giallo paglierino più o meno intenso, anche dorato, anche ambrato; odore: caratteristico, delicato; sapore: asciutto, vivace, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; Ribolla gialla Spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di lievito; sapore: vivace, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, lievito; dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; Ribolla gialla Spumante metodo classico: spuma: fine e intensa; colore: dal giallo paglierino con diversa intensità al giallo dorato; odore: ampio, con delicato sentore di lievito; sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry;	titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; Spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di lievito; lievito; dry; sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; Spumante metodo classico: spuma: fine, persistente; colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; odore: caratteristico, fine, talvolta con sentori di lievito; sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l Verduzzo friulano: colore: dal giallo paglierino carico anche dorato all'ambrato; odore: intenso, armonico; sapore: armonico, dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L Rosato: colore: rosato più o meno tenue; odore: fruttato, delicato; sapore: da secco ad abboccato, vivace, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Rosso: colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato; odore: intenso, fruttato che tende ad una maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con l'affinamento; sapore: asciutto, secco, corposo e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L; Cabernet: colore: rosso rubino; odore: tipico, fruttato che tende ad una maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con l'affinamento; sapore: asciutto, di corpo, armonico, talvolta leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% acidità totale minima: 4,0 g/L; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L; Cabernet franc: colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: erbaceo, intenso; sapore: asciutto, leggermente erbaceo, pieno, tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,0 g/L;
---	---



estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: tipico, intenso, con note che ricordano i frutti rossi che tendono ad un maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con l'affinamento;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/L;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato, intenso, che tende ad una maggiore complessità con l'affinamento;

sapore: asciutto, talvolta leggermente erbaceo, strutturato, sapido, invecchiando si affina acquistando in complessità ed equilibrio;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/L;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;

odore: intenso, fruttato;

sapore: asciutto, talvolta amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/L;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;

Pinot nero o Pinot noir:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: etereo, vinoso, fruttato con eventuali note speziate;

sapore: armonico, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,0 g/L;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L;

2. Qualora i vini delle tipologie descritte dal presente disciplinare siano vinificati o affinati in legno, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

3. I vini bianchi e rossi con la menzione «riserva» di cui al presente articolo, dovranno presentare una evoluzione rispetto alla tipologia base, dei caratteri organolettici, legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella designazione dei vini «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

2. Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o slovena in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. L'indicazione in etichetta della menzione «Riserva» è ammessa, ai vini che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, come indicato all'art. 5.

4. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

5. È vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine Controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi i termini «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.

6. Per la tipologia rosato è consentito anche l'uso del termine «rosè» o «blush». Per la tipologia Pinot grigio ramato o Pinot grigio rosato è consentito anche l'uso del termine «Pinot grigio rosè» o «Pinot grigio blush».

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini DOC «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» devono essere immessi al consumo nelle bottiglie di vetro fino a 12 litri chiuse con tappo raso bocca ed a vite. È consentito altresì l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido fino a 20 litri, nonché il confezionamento in recipienti di acciaio inox e di altri metalli idonei a venire a contatto con gli alimenti, fino ad una capacità di 30 litri. Quanto sopra, secondo le disposizioni della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» deve essere immesso al consumo nelle bottiglie di vetro fino a 18 litri. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia, con esclusione del tappo in plastica. È ammesso l'utilizzo del tappo naturale mono pezzo e di chiusure con caratteristiche visive equivalenti al sughero naturale di alta qualità, prodotte in estrusione o co-estrusione con leganti vegetali e biodegradabili e/o biopolimeri di origine vegetale.

Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovra-tappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante», «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Spumante metodo classico» e «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» «Ribolla gialla spumante metodo classico» deve essere immesso al consumo coperto da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

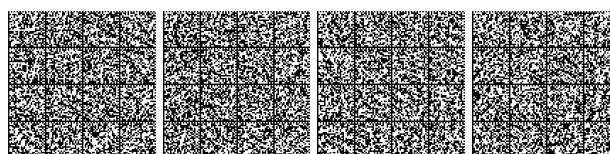
Categoria vino e vino spumante.

La zona geografica delimitata comprende il territorio amministrativo dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia indicati nell'art. 3, appartenenti alle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Il Friuli-Venezia Giulia è la regione più nord-orientale d'Italia. La superficie si estende su 7.856 Km².

Confina con l'Austria a nord e la Slovenia ad est, ad ovest con la Regione Veneto mentre a sud si affaccia sul mare Adriatico. La regione si estende su una grande varietà di climi e paesaggi, passando dal mite clima mediterraneo della costa al clima continentale della media pianura, fino a quello alpino. La superficie totale è suddivisa in un 42,5% di montagna a nord, un 19,3% di collina, prevalentemente a sud-est, mentre il restante 38,2% comprende la pianura e la costa.

Data la grande estensione, gli ambienti rappresentati mostrano, dopo un'attenta analisi, una considerevole varietà di elementi morfologici che, nel loro insieme, danno vita ad un paesaggio molto articolato



in cui i rilievi collinari sfumano nella pianura. La denominazione può essere così suddivisa in tre aree morfologiche prevalenti:

l'area collinare, che si trova a sud delle montagne e lungo la parte centrale del confine con la Slovenia, caratterizzata da suoli composti da flysch con prevalenza di marne sulle arenarie;

le pianure centrali, caratterizzate da suoli poveri, aridi e permeabili;

la zona costiera, che può essere ulteriormente suddivisa in due parti, occidentale e orientale, separate dalla foce del fiume Isonzo. Qui, a ovest la costa è bassa e sabbiosa, mentre ad est la costa è caratterizzata da un profilo roccioso, dove il Carso incontra l'Adriatico, fino alla Val Rosandra e Muggia, al confine con la Slovenia.

Le Prealpi Giulie, poste a nord della zona collinare, costituiscono un efficace riparo dai venti freddi settentrionali. Questa cerchia, unitamente alla vicina costa adriatica che dista una quarantina di chilometri, contribuisce a mitigare le escursioni termiche, favorendo l'instaurarsi di un microclima mite e temperato del quale la viticoltura si avvantaggia particolarmente. Nelle zone orientali, in particolare, è presente l'effetto dei freschi venti dell'est, in primis la bora, che portano ad una favorevole situazione per la maturazione delle uve e dei loro precursori aromatici. La differente tessitura dei terreni influenza in primo luogo la penetrazione degli apparati radicali delle viti, infatti nei terreni sciolti, le radici si approfondiscono per parecchi metri consentendo un costante rifornimento idrico e minerale alla pianta, mentre lo strato superficiale del suolo si può disidratare senza alcun inconveniente. Ciò porta a prodotti qualitativamente migliori come si ottengono nei terreni alluvionali ciottolosi e sabbiosi tipici del Friuli, che vengono ricondotti dalla classificazione comunitaria ai terreni vocati per la coltivazione della viticoltura di qualità.

Ci sono delle caratteristiche ambientali comuni che sono riconducibili al ruolo calorifico dei terreni della DOC Friuli, cioè della loro capacità di riscaldarsi, che influenzano notevolmente l'assorbimento radicale. Tali terreni hanno una buona conducibilità termica, inducono una buona attività radicale durante la fase vegetativa e, con la disidratazione estiva del terreno, permettono l'arresto dell'attività vegetativa e quindi un migliore accumulo di sostanze zuccherine, aromi primari, precursori aromatici, sostanze polifenoliche, antociani, sostanze azotate e composti acidici, nelle bacche. Un altro fattore comune, caratteristico dei terreni della DOC Friuli, è la buona concentrazione di micro-elementi che sono strettamente legati alla qualità dei vini, infatti il patrimonio enzimatico è fortemente influenzato dal tipo di terreno e l'attività degli stessi è influenzata dalla concentrazione di microelementi nel terreno.

Tale dotazione di micro-elementi nei terreni, influisce sulla stabilità enzimatica che è responsabile delle caratteristiche ossidative o riducenti dei vini fintanto nella caratterizzazione del *bouquet* aromatico ed è proprio per questi motivi che è possibile ritrovare un filo conduttore negli aromi dei vini della DOC Friuli.

Il clima della regione si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni freddi e mediamente piovosi. Le temperature medie estive sono di 21,5 – 22,5°C, mentre le medie invernali sono di circa 4°C. Le tre zone presentano regimi pluviometrici distinti che vanno dai 1.000-1.200 mm della fascia costiera ai 1200-1800 della fascia delle pianure centrali e collinare, fino ai 2.500-3.000 della fascia prealpina. L'entità delle precipitazioni aumenta gradualmente procedendo dalla bassa pianura verso la zona pedemontana occidentale del territorio. La stagione invernale risulta essere ovunque la meno piovosa; durante la stagione primaverile, a partire dal mese di marzo, le precipitazioni diventano via via più elevate fino a raggiungere un massimo relativo nel mese di giugno. In corrispondenza del mese di luglio si riscontra una diminuzione piuttosto brusca con valori paragonabili a quelli dei mesi invernali.

Nel corso dell'autunno si nota un nuovo aumento fino al massimo di novembre. Esiste una forte variabilità delle precipitazioni negli anni. La variabilità tra anni più siccitosi e anni più piovosi risulta particolarmente accentuata nel periodo autunnale ed invernale. Le differenze tendono a diminuire, invece, durante la primavera. Queste variazioni chiaramente influenzano le caratteristiche dei vini, infatti in annate più fredde e piovose, riferite però al periodo vegetativo della vite (da marzo

a settembre) i vini si caratterizzano per una presenza maggiore di composti acidici e minore di quelli zuccherini, viceversa le annate calde ed asciutte comportano un aumento delle concentrazioni zuccherine e ad una diminuzione delle acidità. Si può però mediamente considerare che le zone collinari a nord e ad est della denominazione sono caratterizzate mediamente da temperature leggermente inferiori alla pianura e da precipitazioni maggiori durante la fase vegetativa e questo mediamente comporta una produzione di vini con un corpo maggiore e una struttura più elevata, viceversa la pianura anche se caratterizzata da precipitazioni inferiori può contare sull'apporto delle irrigazioni di soccorso che di fatto, tendono ad annullare la differenza che ci sono con i vigneti delle zone collinari.

Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione «Friuli» è possibile dividerla tra est e ovest, a ovest il clima è tra i più caldi e di giorno il riscaldamento dovuto ai raggi solari è molto efficace per la scarsità di nebbie e ci sono buone escursioni termiche. Mediamente queste zone sono costituite da depositi alluvionali che si sono formati dai materiali trasportati dai vari fiumi (Tagliamento, Isonzo, Torre, Natisone, Stella, Meduna, Livenza, Cellina, Noncello, Judrio, ecc.) che scorrono all'interno della regione. Tali depositi hanno dato origine a suoli con tessitura che va dalla franco-sabbiosa alla francosabbiosa-limoso e talvolta sono caratterizzati dalla presenza di sedimenti limoso-argillosi profondi, inoltre la zona centrale della pianura delle Province di Udine e Pordenone è contraddistinta da enormi quantitativi di materiale calcareo-dolomitico strappati alla montagna dalla violenza delle acque e trascinati a valle lungo il loro alveo. L'intera pianura è formata da terreno di origine alluvionale, grossolano nella parte più settentrionale, più minuto man mano che i fiumi proseguono il loro corso verso sud.

La pianura a est si caratterizza per un terreno del tipo ferretto o assomiglianti ad esso, quindi c'è una prevalenza di ghiaia ricoperta o mista ad uno strato di materiale terroso alterato di spessore dai 30 ai 70 cm.

Questi terreni sono fondamentalmente responsabili della non elevata alcolicità dei vini della «DOC Friuli» anche se riescono a donare agli stessi una buona raffinatezza specialmente per gli aromi in particolare dei vini bianchi, infatti i sentori freschi e fragranti del Pinot grigio e quelli fruttati e floreali del Pinot bianco, del Friulano dello Chardonnay sono il risultato diretto di questa influenza.

La zona collinare della denominazione si caratterizza a est per una prevalenza nei terreni delle marne eoceniche miste ad arenaria, che costituiscono il cosiddetto «Flysch di Cormons» che in lingua friulana viene comunemente chiamata «Ponca», mentre le zone collinari a ovest e a nord sono caratterizzate dalla presenza di terreno morenico ove, i detriti ghiaiosi sono spesso mescolati con frazioni di matrice argillosa siltosa. I vigneti coltivati nelle zone in cui è presente la «Ponca» sono caratterizzati dalla produzione di uve che danno vini di buona struttura e con un corpo più elevato rispetto a quelli della pianura. In particolare, i vini rossi che si ottengono da vigneti coltivati in collina hanno un'eleganza e una finezza di grande spessore. Sono proprio in queste zone che i vitigni esprimono tutta la loro tipicità, infatti sia Merlot che il Cabernet franc, sono caratterizzati da delle note leggermente erbacee sia al naso che in bocca. Ma anche i vini bianchi che si producono in vigneti di collina ottengono un'influenza positiva infatti le varietà come il Verduzzo friulano riescono ad esprimere la sua elevata armonia sia all'olfatto che al palato, anche il Bianco trae grandi benefici dai terreni in cui c'è la «Ponca» infatti può presentare degli aromi complessi che vanno dal floreale al fruttato ma che possono evolversi anche in eleganti aromi terziari che si esaltano assieme ai primari e secondari normalmente presenti in essi.

Un altro fattore importante, causato dall'interazione del clima e del terreno sui vini della «DOC Friuli», è sicuramente rappresentato, dalla lunga durata nel tempo sia dei vini rossi che di quelli bianchi, infatti tali vini possono durare oltre un decennio dalla data di vendemmia, mantenendo e migliorando le proprie caratteristiche organolettiche.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Categoria vino e vino spumante.

La coltivazione della vite nel territorio dell'attuale regione Friuli-Venezia Giulia è stata protagonista indiscussa fin dall'antichità. La vitivinicoltura nella zona ha storia antica, le sue origini risalgono al 700



a.C. come si evince dalle testimonianze raccolte nelle antiche scritture greche e romane e successivamente avvalorate durante la colonizzazione romana come testimoniano gli scritti di Erodiano, Tito Livio e Strabone. In epoca romana il vino Pucino era molto apprezzato alla corte imperiale di Roma ed il Senato inviò ad Aquileia dei coloni per diffondere la coltivazione della vite. Aquileia, terza città dell'Impero, per alcuni secoli fu il luogo dal quale il vino prodotto in tutto il Friuli-Venezia Giulia veniva spedito verso le regioni nord-orientali dell'Europa.

Sotto la dominazione Longobarda la coltivazione della vite godette di un periodo di espansione testimoniato anche da pregevoli reperti archeologici conservati a Cividale del Friuli, in particolare presso il tempio Longobardo.

«Lo stesso anno (181 a.C.) fu dedotta nel territorio dei Galli la colonia latina di Aquileia. I tremila fanti (che la costituirono) ebbero cinquanta iugeri (Jugero-iugerum: corrispondeva al terreno arato in un giorno da una coppia di buoi e misurava m. 35,5x71 pari a 2.520 mq.) di terreno ciascuno; i centurioni cento e i cavalieri centoquaranta. Alla deduzione provvidero i tre incaricati Publio Scipio ne Nasica, Gaio Flaminio e Lucio Mantio Acidino».

È l'atto di nascita della futura Aquileia, riportato da Livio nel Libro 40,34 degli Annali. Con tutta probabilità è l'inizio della vera e propria coltivazione della vite in Friuli. Forse la vite e la produzione di vino esistevano anche prima dell'occupazione romana quando in Friuli vivevano i Celti: Strabone infatti accenna che l'Aquileia preromana riforniva di vino ed olio i popoli vicini.

Ed è probabile che il vino che i Greci celebravano con molte lodi col nome di Pictaton, e che dicevano provenire dai limiti estremi dell'Adriatico, fosse il Pucino dell'imperatrice Livia. Un fatto è certo: è con l'arrivo dei Romani e con il deciso sviluppo agrario da loro impresso che il vino diventa «abbondante ed a buon prezzo». Lo storico greco Erodiano ci dà una immagine precisa delle vigne di quei tempi nella sua «Storia dell'imperatore Massimino»: nella campagna di Aquileia «disposti sono gli alberi ad eguali distanze, ed accoppiate sono le viti, formando un quadro giulivo, tanto da sembrare quelle terre adorne di corone frondeggianti». Il primo secolo avanti Cristo fu per Aquileia ed il Friuli un periodo di pace e di grande sviluppo. Augusto, divenuto arbitro del potere (27 a.C. profuse molto impegno al consolidamento dei confini nord-orientali ponendo al centro di tale sistema Aquileia, dove vi soggiornò più volte, anche assieme a Livia che era una profonda estimatrice del Pucino, il vino che si produceva presso le fonti del Timavo ed al quale l'imperatrice stessa attribuiva gran merito dei suoi 86 anni, avendo bevuto solo questo vino. Quando Augusto diede all'Italia il nuovo ordinamento amministrativo, creò la X Regio Venetia et Histria con capitale Aquileia, che divenne un centro produttivo e commerciale di grandissima importanza sfruttando pienamente il lungo periodo di congiuntura favorevole della «Pax Romana Augusta». Le migliaia di anfore trovate nel porto di Aquileia, molte di esse con acini dentro, stanno a sottolineare il grande volume dei traffici legati al vino.

Nonostante le botti venissero adoperate per servire i mercati più freddi del Nord e dell'Est, nei secoli a seguire l'uso delle anfore non venne abbandonato. Una conferma ci viene da un prezioso documento del 762 che riguarda l'elenco dei beni di tre ricchi fratelli longobardi, Erfo, Anto e Marco, del 762, che fondarono il Monastero femminile in Salt di Povoletto (a nord di Udine), dove si era ritirata la loro madre Piltrude. Monastero al quale i liberi coltivatori, probabilmente livellari, di Medea e di Cisis, dovevano dare ogni anno cento anfore di vino. Il documento, sottolinea Gaetano Perusini, prova che in Friuli, anche nei periodi più travagliati del Medioevo, la coltivazione della vite era ancora largamente diffusa fra un ceto di piccoli coltivatori liberi, non astratti cioè da vincoli servili verso i proprietari del suolo, ma semplicemente obbligati da contratti liberamente stipulati (il documento del 762, infatti, parla chiaramente di «chartae»). Alle cento anfore di vino ricordate, va aggiunto il vino prodotto delle vigne del monastero. Era, quindi, una quantità ragguardevole e certamente superiore al fabbisogno interno della piccola comunità monastica femminile. Per cui è facile concludere che parte del vino venisse venduto. L'attività agricola durante il periodo longobardo non cessò, anche se il problema dell'abbandono delle terre coltivate caratterizzò tutto il periodo. La perdita dei grassi subita con il quasi totale abbandono della coltura dell'olivo viene compensata da quelli del maiale che diventa strumento di essenziale sussistenza. I

Longobardi allevano cavalli, oltre che a produrre miglio, panico, sorgo, spelta, segale e orzo. Si piantano anche vigneti e frutteti, tant'è che vennero emanate delle leggi che per la prima volta tendono a creare una diversa proprietà fra la terra e l'albero appositamente piantato. Anche se molti studiosi di storia economica sostengono che nell'Alto Medioevo il commercio fosse pressoché scomparso, il documento del 762 sembra invece testimoniare che il commercio del vino in Friuli si era mantenuto vivace. Certo: la regione Friuli subì danni gravissimi dalle invasioni, specialmente nelle città.

Ma l'esistenza del commercio del vino ci fa pensare ad una vita cittadina dove gli scambi commerciali erano superiori a quanto gli storici non siano soliti ammettere. Lo studio sulle campagne friulane nel tardo medioevo fatto da P. Cammarosano (Udine 1985), ci conferma che nel Medioevo «il vino era prodotto in tutta la pianura, dall'isontino al Tagliamento alla linea delle risorgive, ed ampia era la sua diffusione nelle zone collinari: nel Collio, nel Cividalese, sulle colline moreniche a Nord di Udine».

Comunque, il trasporto del vino con le anfore, facile ed ideale per le navi, stava cedendo sempre di più il passo alle botti, più leggere e maneggevoli.

«L'anfora fu sostituita dalle botti per il trasporto del vino durante il terzo secolo d.C., cioè quando il flusso del vino da Roma verso le colonie prese la direzione opposta, e furono i popoli celtici che cominciarono a rifornire l'Italia. La botte, così come noi la conosciamo, fu inventata dai Celti...». Dai Celti detta Gallia Transalpina. Così sostiene Hugh Johnson (Il vino. Storia tradizioni cultura, 1991), che però non cita né Aquileia (i cui mercati, sono sempre stati, oltre all'Italia, il Nord Europa e l'Est) né Antonio Zanon (Dell'Agricoltura, delle Arti, del Commercio. Tomo III, Lettera V pag. i;8. 1764) che osserva, invece, come «Nella storia del Commercio d'Aquileia... si vedrà quanto fertile di vino fosse il Friuli fino nel secondo secolo. Conviene, che Domiziano avesse rispettate le viti del Friuli, come destinate per i vini più esquisiti, che si trasportavano nelle cantine Imperiali. I Friulani di que' tempi - sostiene lo Zanon - furono cotanto ingegnosi che inventarono le botti di legno, come vi sono ragionevoli congetture». (L'imperatore Domiziano, alla fine del I secolo, in effetti con un editto proibì a chiunque di piantare nuove viti in Italia e impose di far tagliare i vigneti nelle province, conservandone al massimo la metà. Sul mercato, allora, c'era abbondanza di vino, mentre scarseggiava il frumento. È quindi probabile che, con un anticipo storico di una politica agraria che duemila anni dopo avrebbe adottato anche l'Unione europea, si sia imposto l'estirpo dei vigneti per rivolgersi a colture ritenute di maggior necessità economica come il frumento; i vigneti che vennero risparmiati, con tutta probabilità, saranno stati i migliori e tra questi, secondo lo Zanon, quelli del Friuli. Anche se, come ci informa Svetonio nel De vita caesarum, L'imperatore non insistè molto nel far rispettare l'editto) Tito Maniaco nel senzastoria, osserva che «non è certamente vero quel che sostiene lo studioso friulano del '700, Antonio Zanon, quando afferma che la botte è un'invenzione friulana». Ma non spiega il perché di questa sua affermazione, limitandosi a notare che «È caratteristico della zona (il Friuli ndr) che la botte, invenzione celta, fosse ampiamente usata». Gaetano Perusini, nel suo Bacco in Friuli (1967) asserisce che «all'epoca romana la vite era largamente coltivata nella nostra terra come si può desumere da un passo di Erodiano (storico greco vissuto nel III sec. d.C. ndr) il quale testimonia che l'imperatore Massimino il Trace (nel 238 d.C. ndr) poté passare l'isontino in piena sopra un ponte fatto legando assieme le botti abbandonate nelle campagne dagli abitanti in fuga». (Herodiani, Historie Lib. VII - cap. 4). Giova notare che, mentre Johnson dice che la sostituzione delle anfore con le botti avviene nel III sec. d.C., Erodiano ci ricorda che nel Friuli romano le botti erano molto usate già nel 238 d.C. e che quindi si può supporre fossero state adottate moltissimi anni prima. A conferma di ciò Strabone (circa 63 a.C. - 21 d.C.) in «Geographica», ci fa sapere che Aquileia, nell'alto Adriatico, funzionava da emporio per le tribù dell'illiria ed era nota per possedere botti di vino grandi come case. Ancora Perusini afferma che «Bacco arrivò in Friuli in epoche lontane, certamente prima che in Francia; il vino allietava gli abitanti della nostra regione quando La Gallia Transalpina ignorava ancora l'esistenza della vite». Questa, del Perusini, è l'interpretazione storica più accreditata, quella degli autori romani, sostenuta, poi, dalle prove archeologiche. «Ma c'è chi è spinto,



annota Johnson, dal proprio orgoglio gallico a cercare più indietro nel tempo e a sostenere che furono i remoti predecessori dei Celti a gettare le basi della viticoltura francese». Solo con la fondazione di Narbo (La futura Narbonne) nel 118 a.C., la viticoltura romana si consolida. Il progetto di sviluppo della nuova colonia, che poi diverrà la capitale effettiva di tutta la Gallia Transalpina, ricalcava quello adottato per Aquileia (181 a.C.). Ad Aquileia i vigneti vennero piantati molto prima; inoltre i suoi sbocchi commerciali, favoriti dal porto protetto dalla Laguna di Grado e quindi in posizione strategica sia per la produzione che per la distribuzione al di fuori dei mercati locali, erano da sempre rivolti soprattutto verso l'Est e il Nord: paesi molto freddi per i quali il trasporto, che avveniva anche via terra, offriva minori garanzie con le anfore di quello fatto con le botti. Ed il vino rappresenta una grande quota di tali commerci, tanto che, visti anche gli alti consumi, veniva importato dall'Istria e dal veronese. Il che ci riporta alla nostra piacevole «querelle» sulla paternità delle botti.

«Vi sono ragionevoli congetture» che fossero stati i friulani di allora ad inventarle. I Celti in Friuli arrivano molto prima dei Romani. «Possiamo tuttavia con certezza affermare - scrive Gian Carlo Menis nella sua Storia del Friuli - che tra il V ed il III secolo a.C. mentre tribù dei Norici, Taurisci ed Istri occupavano le regioni transalpine nordorientali, altre tribù di Celti, provenienti dall'Europa centrale, occuparono la regione (il Friuli) tra Livenza e Timavo, già lasciata libera dai Paleoveneti». Quando i primi Romani giungono in Friuli, nel 186 a.C., trovano i Celti, li combattono e li annettono, assieme alle Loro tradizioni (che ancora oggi il Friuli tramanda), alle loro conoscenze. I Celti sapevano lavorare molto bene il ferro, tant'è che le popolazioni che occupavano l'attuale Carnia avevano messo a punto un aratro rivoluzionario. Nelle fonderie nei pressi di Monte Croce carnico, dove producevano anche ottime falci, progettarono un aratro a ruota con vomere in ferro, tale da incidere in profondità il terreno. Fu così che si sviluppò un'agricoltura basata sui cereali resistenti al freddo, come orzo, avena e anche grano. I Celti-Friulani di allora, pertanto, avevano in mano la «tecnologia» che poteva esser applicata anche alla lavorazione del legno per costruire le doghe delle botti. Le botti, quindi, invenzione dei celti-friulani? Vi sono ragionevoli congetture per crederci.

Durante il Medioevo il vino friulano, soprattutto la Ribolla, era dono gradito presso le corti europee, successivamente ai luogotenenti della Serenissima Repubblica di Venezia o a quelli di influenza austriaca al soldo dei conti di Gorizia. Come testimoniato da numerosi documenti, il vino costituiva merce di scambio e mezzo di pagamento dei tributi o dei debiti.

Nel tardo Medioevo e, soprattutto, dall'inizio del '500, la regione fu suddivisa in due aree distinte: in quella orientale il potere degli Asburgo si estendeva sul goriziano e sull'odierna Venezia Giulia, mentre la Serenissima repubblica dominava il Friuli. I veneziani promuovevano il vino prodotto in questi territori in tutti i suoi domini e lo utilizzavano negli scambi commerciali con gli altri Paesi europei.

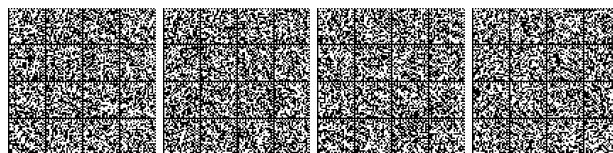
Questo provocò l'innalzamento dei dazi doganali imposti dallo stato austriaco per l'importazione dei vini nella contea di Gorizia e dei suoi porti. Il provvedimento portò aspetti positivi in quanto venne incrementata la produzione locale e aumentarono le superfici investite a vigneto nelle zone sottoposte alla dominazione austriaca, facendone una delle zone più pregiate d'Europa.

«Venezia è entusiasta dei vini friulani (e dei ducati che rendeva il contado)» Francesco Michiel nel 1553 diceva che la bellissima Provincia era provvista di «vini perfettissimi di ogni sorte in grandissima quantità», mentre Nicolò Tiepolo (il medesimo che, in un solo anno, aveva saputo sputare al già dissanguato Friuli oltre 230.000 ducati), nel 1735 descrive la Piccola Patria «fertile di vini». Il Settecento è il secolo che vede entrare sulla statica e superata scena enologica friulana personaggi di grande spessore, che riuscirono a cogliere il nuovo messaggio che arrivava da tutta l'Europa: la ricerca della qualità prendeva il sopravvento e dei vini finalmente se ne apprezzava lo stile, il colore, i sapori che si stavano facendo raffinati. Il modello nologico era diventato la Francia i cui vini, soprattutto della Borgogna, erano tanto celebri e costosi anche a Venezia da far osservare ad Antonio Zanon che «verrà il momento... che cesserà... il fanatismo pel vino di Borgogna; e trovando i posterì nostri memorie del gran prezzo, che tal vino costò, crederanno, che non un vino comune per le mense; ma nettare quasi celeste sia stato

quello. ...ci debba correre (tra i vini di Borgogna e quelli del Friuli ndr) nel prezzo un divario come di quaranta a uno». Comunque, quel soffio raggiunse Venezia e da lì qualche illuminato friulano. Il conte Lodovico Bertoli pubblicò, nel 1747 a Venezia, all'età di cinquantanove anni, il volumetto «Le vigne ed il vino di Borgogna in Friuli». Il Bertoli analizza, in maniera precisa, il mercato del vino in Europa osservando che «i Francesi sono già da gran tempo essi soli in possesso della vendita di questo vantaggioso prodotto» in tutt'Europa. Il Bertoli constata che tra il Friuli e la Borgogna vi sono sostanziali similarità di terreni e microclimi, quindi le condizioni per produrre vini di alta qualità anche in Friuli ci dovrebbero essere tutte. Il problema stava negli uomini: da una parte, in Borgogna, vi era una nazione «sollecitatissima» al proprio utile, mentre i friulani sono «trascuratissimi». Quindi andava modificata la mentalità dei proprietari terrieri «che il costume reputa per troppo abietta una tale occupazione». Lo scritto del Bertoli è il frutto di molte sperimentazioni condotte direttamente e quindi le proposte, che attraverso il libro lui intendeva divulgare, sono reali, coerenti e tra loro organiche. Il centro sperimentale del Bertoli era a Biauuzzo, nella Bassa friulana, in località Marinutto. Venne individuato un terreno sciolto, simili a quelli, appunto, della Borgogna e che si sapeva già dare ottimi risultati qualitativi. Il sesto d'impianto scelto per piantare il vigneto era, per il Friuli, rivoluzionario, anche se in altre regioni italiane e in Francia, Germania, Austria, Ungheria era ormai adottato: Bertoli contesta la coltura promiscua del Friuli ed il sistema di allevamento della vite maritata agli alberi, detta «piantata friulana». Lui è deciso sostenitore di un vigneto a coltura specializzata, con le viti basse, sorrette da tutori secchi. Vigneto lavorato, per tenerlo pulito dalle infestanti e orientato Nord-Sud. È ciò che farà su un rettangolo con una base di 200 pertiche (circa 408 metri), dove «divisi in prima il sovraddetto spazio di terra in cento e trentaquattro file tendenti al mezzo giorno, e distanti all'intorno di quattro piedi l'una dall'altra, feci nella prima fila cavare tutto lungo un fosso... si cominciò a piantare i Magliuoli la metà colcati, e l'altra metà dritti... che avessero... a rimanere due piedi distanti l'un dall'altro.» Così «fu piantata tutta la vigna, avendosi posti in opera 600 Magliuoli per ogni fila - 80400 in tutta la vigna» di Refosco di Biauuzzo. Tracerà quindi 134 filari da 408 metri l'uno, distanti tra loro 1,36 m e con le viti a 68 cm sulla fila. Ne uscirà un vigneto di 8,5 ettari con una densità di 9.338 vitettaro.

Un vigneto eccellente, avveniristico e sicuramente, per moltissimi proprietari e contadini friulani, folle. Anche nella vinificazione si ispirò ovviamente alla Borgogna e soprattutto al tono di colore di quei vini, che era di un rubino delicato. Ridusse la macerazione sulle bucce al minimo indispensabile (una giornata e mezzo se le temperature erano elevate) onde evitare quel colore intensissimo che tanto amavano i suoi compaesani, ma non i mercati, quello di Venezia compreso. Raggiunto il colore desiderato, il mosto veniva travasato in una botte di castagno o di ciliegio montano (certamente più gentile del precedente). Quando la fermentazione tumultuosa diminuiva d'intensità, il foro della botte veniva chiuso con un tappo forato dove si infilava un imbuto che faceva la funzione di vaso di colmatura: siamo di fronte ad una fermentazione che segue, a grandi linee, la tecnica adottata oggi per la fermentazione di un vino bianco in barrique. Qui, però, applicata ad un rosso. I profumi si fondono con il legno. Le temperature, nella botte, non salgono mai troppo e l'affinamento conferisce al vino stesso una ricchezza ed una pienezza di grande interesse, oltre a facilitare la chiarifica. In tutto ciò, va osservato, i travasi sono fondamentali per l'equilibrio olfattivo del vino, ameno secondo i gusti di oggi.

Bertoli lo lasciava riposare per tre anni in botte (un po' tanti per un rosso leggero, ottenuto con una brevissima macerazione). E senza travasi? pare proprio di sì. Noi non conosciamo (anche se possiamo immaginarli) quali erano i parametri per sapere fin dove un profumo restava tale e da che punto si trasformava, per i consumatori del Settecento, in puzza. (La tecnica di vinificazione che sarà propria dell'Asquini, che pur si era ispirato al lavoro del Bertoli, rappresenterà una netta evoluzione verso uno stile molto più curato e raffinato). Sta di fatto che il vino che Bertoli ottenne fu giudicato ottimo tanto che, presentate sull'agguerrito e sofisticato mercato di Venezia alcune sue bottiglie, vennero vendute e scambiate per francesi. «Ma sarebbe stata bella, scrive il Bertoli, se uno all'ora avesse detto: avvertite Signori, che il Vino, che avete comprato, e che lo trovate essere il migliore Vino di Borgogna, non è altrimenti Vino di Borgogna, ma è Vino del Friu-



li; aveste sentito sgridare come se lor fusse corso il lupo addosso». Giovanni Bottari, agronomo, non propose un vigneto all'avanguardia come il Bertoli, bensì cercò di correggere la piantata friulana affinché si potessero ottenere più foglie dai gelsi, a cui erano maritate le viti, ed atto stesso tempo maggior quantità di uva. Bottari operava nella Bassa friulana, a San Michele di Latisana, dove il vino «di tutto quel paese che lungo il mare si estende, sul cadere del passato secolo teneasi per infame e di pessima qualità» divenne, intervenendo sulla scelta dette uve, sulla sistemazione dei vigneti ed in cantina «se non eccellente, certo migliore d'assai a quello di prima». I mercati a cui quei vini erano destinati non erano gli stessi, molto sofisticati, del Picolit dell'Asquini, ma si rivolgevano a quelli popolari di Trieste e Venezia.

Con i contratti agrari in essere era chiaro a Bottari che la coltura promiscua non poteva essere abbandonata: vino e seta erano i prodotti più importanti e diffusi del Friuli e nessun agricoltore vi avrebbe rinunciato. Quindi era necessario tentare di migliorare la convivenza del gelso con la vite attraverso degli accorgimenti che sfolitissero, innanzitutto, il numero di viti per tutore (da otto a due); che rendessero più controllabili i tralci, che si riducevano a tre soltanto evitando atto stesso tempo di far arrampicare i futuri capi a frutto sui rami dei gelsi, al fine di far produrre a questi ultimi una maggior quantità di foglia. I risultati furono immediati, tanto che il conte Gherardo Freschi, agronomo nonché fondatore e presidente dell'Associazione agraria friulana, affermava che gli agricoltori del Friuli consideravano Bottari un loro maestro. L'abate Gottardo Canciani, con la sua Memoria netta quale si analizzano i vari problemi dell'agricoltura friulana, scritto nel 1773, si occupa di vino alla lezione XIV del suo testo. Canciani, contrario per ragioni morali agli eccessi di alcol, giustificherà il suo intervento sul vino solo per quello destinato all'esportazione, escludendo il vino ordinario, convinto così di aver messo in pace la sua coscienza. «Per tali ragioni se in questa lezione io tratto detta qualità, e della quantità dei nostri vini, sempre te mie riflessioni si dovranno intendere col rapporto, che essi hanno al commercio fuori Provincia». Per recuperare qualità, Canciani propone interventi di natura enologica, tra i quali ci paiono interessanti e tutt'ora attuati, la raccomandazione di raccogliere le uve mature il più possibile e di spremere appena raccolte; di separare le uve nere dalle bianche; di travasare quindi prima della primavera facendo attenzione che le botti siano sempre colme. Consigli elementari, si dirà. Ma anche fondamentali per ottenere un buon vino.

Con la Dieta di Worms (1521) e gli accordi di Venezia (1523) si sancisce la divisione del Friuli in due zone di influenza: quella occidentale sotto Venezia e quella orientale con Gorizia, Gradisca, Cormons e Aquileia sotto l'Impero. Divisione che resterà, salvo brevi periodi di interferenze reciproche e dei francesi, fino al 1918. La Contea di Gorizia aveva nella Carinzia e nella Carniola (l'attuale Slovenia) i loro mercati principali per l'esportazione del vino. Ne bevevano tanto, oltre le Alpi, che nel 1527 dovettero fondare, in Stiria, una società, sotto la protezione di San Cristoforo, che stabilisse le regole al fine di arginare il fenomeno della ubriachezza e delle bestemmie. Tra Venezia e Vienna, però, nonostante la pace, le liti continuavano. Soprattutto con i dazi. Inoltre, Venezia era favorita rispetto alla Contea di Gorizia in quanto aveva il possesso delle vie di comunicazione attraverso Pontebba e Tarvisio: vi esportava i propri vini, importando lino e ferro che vendeva poi in Friuli. Ciò mise fuori gioco le esportazioni del goriziano. L'unica soluzione era, per questi ultimi, aprire un collegamento diretto con l'Impero senza passare sui territori veneziani. Progetto realizzato nel 1576 da Carlo d'Asburgo che, passando per Canale e Plezzo, permise di arrivare a Tarvisio e quindi di servire la Carinzia e la Carniola con i propri vini importando allo stesso tempo lino e ferro. I mercati a cui il vino friulano si rivolgeva in questo periodo continuavano, quindi, ad essere quelli di lingua tedesca e slava. Che ricevettero ulteriore impulso agli inizi del Settecento quando la politica imperiale si orientò verso i due principali sbocchi marittimi che dichiarò porti franchi: Fiume nel 1717 e Trieste nel 1718. La libertà dei traffici sarà resa possibile grazie a Maria Teresa che nel 1765 stabilì il libero commercio negli Stati austriaci. I mercati del Centro Europa avevano esigenze completamente diverse da quello locale, che chiedeva vino rosso molto intenso e asciutto, al contrario degli altri che preferivano vini bianchi amabili e dolci. Erano due mondi, due civiltà, due culture del vino a confronto: il consumatore dell'Europa centrale viveva il vino come bene di lusso ed in esso desiderava trovare il simbolo del paese di provenienza: il sole: il vino bianco dorato, dolce, carico di sensazioni olfattive mediterranee lo trasportava in quell'ambiente che sognava. Per i friulani, invece, il vino significava fatica e sudore («vin sudàt un an par falu, vin cirùt di

falù bon» recita la villotta friulana: abbiamo sudato un anno per farlo, abbiamo tentato di farlo buono); era bevanda quotidiana, alimento che sopprimeva le calorie che da sempre mancavano; il vino rosso - «neri» in friulano - faceva buon sangue e quindi più era intenso, scuro e di conseguenza aspro e tannico e più dava la sensazione facesse bene. La tradizione dei bianchi friulani nasce proprio su queste colline, innescata da precise esigenze di mercato e giungerà fino a noi. Erano Tocai esuberanti, ricchi di profumi di fiori di campo; ampi, molto avvolgenti e con una sensazione ammandorlata personalissima.

Le zone di produzione tra bianchi e rossi erano nettamente individuabili: le colline (che oggi vanno a formare i Colli orientali ed il Collio) producevano i bianchi in quanto meglio collegate al bacino di utenza dei loro clienti. La pianura era piantata a uve rosse, il cui vino era destinato al mercato locale che poi, alla fine, significava un vino unico, il «nostran», il nostrano, ottenuto da un miscuglio di varietà tra le quali prevaleva il Refosco, coltivato su tutto il Friuli. La pianura considerata in grado di dare vini di qualità era allora grosso modo quella di oggi. In un documento del 1718, presso l'archivio di Stato di Udine, la Bassa vinicola era rappresentata da «le ville che fanno vini fra la città di Udine et fortezza di Palma, di là del Tagliamento, territorio di Monfalcone, le altre ville basse verso il fiume Stella». Quando si produceva Refosco in collina, lo si otteneva amabile per andare incontro ai gusti tedeschi, il che spiega come ancor oggi, soprattutto sulle colline di Nimis e Savorgnano del Torre ci sia la tradizione dei Refoschi passiti e dolci. Quindi: i vini bianchi avevano un loro mercato preciso e che «tirava»: non avevano nessun bisogno di interventi. Invece le preoccupazioni non mancavano per i rossi che, come ci testimoniò il Candani, erano completamente lontani dai gusti che stavano imponendo soprattutto i francesi. Un attento e perspicace oste di Udine, Domenico Pletti (scrive, nel 1845, una Memoria sui vini friulani) ci conferma quanto appena detto: i soldati francesi, al seguito delle guerre napoleoniche, così gli si rivolgevano: «Monsieur Pletti, Donnez moi du vin rouge; pas noir».

Pietro di Maniago, quando compilò il «Catalogo delle varietà delle viti del Regno Veneto» del 1823, dal quale è stato poi possibile individuare quelle coltivate in Friuli, che risultarono essere 127, «ne avrebbe potuto raccogliere duemila senza difficoltà, ma sarebbe stata questa inutile fatica». Mentre sul Bollettino dell'Associazione Agraria Friulana del 1921 l'elenco delle varietà coltivate in Friuli nel 1863 comprendeva ben 357 vitigni diversi. L'Acerbi, invece, nel 1825 ne catalogava molte di meno di «viti friulane dei contorni di Udine»: 26. Era quindi ovvio che fosse necessario sfondare questa esagerata moltitudine di viti, eliminando quelle di minor pregio. Ma già si annunciava alle porte il più terribile cataclisma che la storia della viticoltura europea ricordi: la comparsa dell'oidio prima, della fillossera subito dopo ed infine della peronospora. L'oidio venne per la prima volta individuato verso il 1840 in Inghilterra dal giardiniere di John Slater di Margate, certo Mr. Thuker. In Italia, secondo Dalmasso, arrivò nel 1879, mentre in Friuli venne individuata per la prima volta, afferma Gaetano Perusini, solo il 28 giugno del 1901 in un orto di Castions di Strada. Ma nei vigneti del goriziano sappiamo che fu scoperta nel 1888. Però già nel 1874 l'allarme venne dato nella Contea di Gorizia e Gradisca, quando si constatò il fallimento di tutti i tentativi effettuati nell'area attigua alta Scuola di viticoltura di Klosterneuburg, nei pressi di Vienna, per fermare e distruggere l'infezione. Comunque è molto probabile che la fillossera si fosse intrufolata nei nostri vigneti molti anni prima. In proposito ci sono dei dati di produzione del vino nel Friuli riferiti al 1841, quando si ottennero 167.565 hl e quelli del 1862 pari soltanto a 14.259 hl; il vistosissimo calo viene interpretato da studiosi friulani come l'effetto della fillossera. La peronospora venne scoperta, per la prima volta, nel 1881 nelle vicinanze di Gorizia dove, nel 1852, la produzione era di poco superiore ai 100.000 ettolitri, metà dei quali di Rabiolo, Cividino e altri bianchi ora scomparsi.

Con il XIX secolo arrivarono in Friuli le prime viti di Pinot grigio, bianco, nero, Merlot e Sauvignon grazie al Conte De La Tour che aveva sposato la nobile proprietaria di Villa Russiz a Capriva del Friuli, varietà che poi si diffusero in tutto il Friuli contemporaneamente alla ricostruzione post-fillosserica, prima della quale si arrivò a una base ampelografica che sfiorava le trecento varietà.

Nel 1939 arriva il contributo di Guido Poggi che pubblica l'Atlante Ampelografico dove recupera tutte le varietà autoctone di maggior pregio. In 65 tavole, che illustrano tralci, foglie e grappoli, corredate da una descrizione storica del vitigno e da un'analisi dei vini che produ-



cono, Poggi riporta in parità la storia con la tradizione, il passato con il presente nella speranza che il futuro proponga tempi migliori. Ma l'immediato futuro sarà la Seconda Guerra Mondiale che di certo non aiuterà l'economia friulana, come quella di quasi tutte le regioni italiane. A Conegliano, presso la Stazione Sperimentale, erano stati impostati, tra il '25 ed il '32, vigneti sperimentali che avevano subito, anch'essi, i rallentamenti imposti dagli eventi bellici. Ne troviamo 11 in Provincia di Udine e 14 in quella di Gorizia. Nei vigneti della Provincia di Udine le varietà in prova erano, tra i bianchi: Prosecco, Traminer, Riesling italico, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Verduzzo friulano e Picolit. Fra i rossi: Cabernet franc e sauvignon, Barbera, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco di Faedis, Raboso veronese e Marzemino. In Provincia di Gorizia, tra i bianchi, ci sono Veltliner, Malvasia istriana, Riesling italico, Pinot bianco e grigio, Sauvignon, Traminer, Semillon, Moscato bianco, Moscato rosa, Riesling renano, Ribolla gialla, Sylvaner, Trebbiano toscano, Prosecco, Garganega. Tra i rossi: Terrano, Barbera, Cabernet franc e sauvignon, Franconia, Gamay, Marzemino, Pinot nero, Pica nera. Come si potrà osservare, La viticoltura storica del Friuli era rappresentata, ormai, solo da Picolit, Verduzzo, Ribolla gialla e dai Refoschi. Non ci si poteva quindi aspettare che, alla fine degli anni '50, accanto alla decisiva presenza nei nostri vigneti di viti francesi e tedesche, le varietà autoctone venissero salvate.

Infatti in un ulteriore indirizzo per la scelta varietale in Friuli, Cosmo «recupera» solo la Ribolla a Gorizia, il Refosco sul Carso, Verduzzo e Picolit, col Refosco, a Udine. Il vigneto continuava ad essere per la maggior parte promiscuo e la politica del fascismo aveva incentivato l'aumento della coltivazione degli ibridi produttori diretti, che non avevano necessità di trattamenti a base di rame e zolfo, che dovevano esser destinati alla guerra. Ma a Casarsa, e non solo lì, per procurarsi un po' di rame e difendere dalle crittogame con il solfato le buone e preziose viti rimaste di Merlot e Refosco, i contadini consumarono tutto il loro patrimonio di antichi secchi di rame. Il vino, soprattutto rosso, era ancora il «nostran» di antica memoria che era composto da un po' di Refosco e per la maggior parte da ibridi quali il Clinto, il Baco evvia dicendo, che avevano sostituito la moltitudine di varietà che nei secoli si erano accumulate nei vigneti.

Dal 1950 al 1979 il vigneto specializzato passa dal 27% al 93% (22.235 ettari contro 1.550 di vigne promiscue). Questo salto di qualità, reso possibile da tutta una serie di fattori si trova anche nello sviluppo del vivaismo in Friuli uno dei momenti più importanti e significativi. La tragedia della fillossera metterà in evidenza le diversità di strutture pubbliche esistenti tra il Friuli diventato italiano e quello ancora austriaco. Naturalmente a favore di quest'ultimo. Pur essendo in tutt'Europa impotenti, nei primi anni, di fronte a tale flagello, la Contea di Gorizia e Gradisca aveva a disposizione una Stazione sperimentale di viticoltura di altissimo livello: quella di Klosterneuburg, nelle vicinanze di Vienna, fondata nel 1860 ed il cui primo direttore fu il barone von Babo. (Conegliano sarebbe sorta nel 1923 mentre Parenzo, in Istria, nel 1931). La borghesia aveva avuto un diverso sviluppo di quello del Friuli occidentale ed anche la classe nobile era, dal punto di vista economico, molto più preparata ad affrontare le nuove situazioni che si stavano delineando. Non appena dalla Francia giunsero le prime notizie dei timidi successi sulla fillossera con gli innesti su legno americano, la deputazione centrale della Società Agraria goriziana chiese al Governo austriaco, già il 1° aprile del 1881, lo stanziamento di 2.000 fiorini per istituire un vivaio di viti americane resistenti alla fillossera. L'Agro aquileiese gode di un clima molto mite ed ha terreni morbidi e sabbiosi che sono ideali per il vivaismo. Ai primi del '900 (esattamente nel 1902) risale la creazione di un «Vivaio erariale» di piante madri (legno americano) nei pressi di Monfalcone che produceva 780.000 talee di *Rupestis Monticola*, cui seguì un nuovo impianto che portò la produzione a 1.500.000 di viti americane. A S. Rocco, presso Gorizia, funzionava un vivaio provinciale. Ma fin dal 1889 le autorità austriache incoraggiarono la produzione di piante madri ed a tale epoca risalgono le prime barbatelle di York Madeira di Augusto Burba di Campolongo. Uno dei maggiori produttori di viti americane fu il barone Ritter de Zahoni di Monastero, nei pressi di Aquileia: aveva intuito lo sviluppo che il mercato delle piante madri avrebbe avuto e fin da 1890 poteva fornire 150.000 talee. La Grande Guerra sommò poi le sue disgrazie a quella della fillossera. Fu dopo il 1920 che tedeschi e austriaci scoprirono il potenziale che l'Agro aquileiese possedeva. Nei loro climi le viti americane facevano fatica a maturare. Portate invece nella zona di Aquileia, i risultati erano ben diversi. Furono quindi alcuni pionieri

che, sotto il controllo delle grandi scuole tedesche e austriache, iniziarono a costruire quello che poi sarebbe diventato il vivaio più grande ed importante del mondo. Giovanni Battista Toppani, vivaista in quel di Ruda, fu il primo ad importare in Italia, con la sua azienda Toppani-Cetta, il Kober 5BB. Seguito dallo stesso prof. Kober dopo il 1934 Bruno Busetti, che si era diplomato all'Istituto di Klosterneuburg, aprì un ufficio commerciale a Gorizia, mettendo in moto tutta una serie di collegamenti che avrebbero proiettato i vivaisti friulani sui mercati di tutta l'Europa del Nord. Negli anni '80, accanto a Toppani, erano arrivati altri vivaisti, come i Cosoto ed i Pinat. Nel 1953 sorge il Consorzio Aquileia vivai, che raggruppa i vivaisti della zona che poi, nel 1965, si trasformerà nel Consorzio Tullio, presieduto dal senatore Tullio Altan. Quando il consorzio nasce si esportavano annualmente in Germania dai 25 ai 30 milioni di talee di portainnesto, coltivate su oltre 250 ettari, le cui piante erano, ceppo per ceppo, catalogate e numerate. Inoltre, tutto il vivaio era dotato di reti antigrandine: era pura avanguardia.

Un fatto è assodato: la nuova viticoltura del Nord-Europa, che come noi si stava leccando le ferite della fillossera e si stava conseguentemente rinnovando, poggia su radici friulane. Oltre il Tagliamento il seme per la nascita del secondo polo vivaistico era stato gettato nel 1920, quando la Cattedra Ambulante di Pordenone aveva promosso la costituzione del Vivaio cooperativo di Ronche di Fontanafredda, allo scopo di preparare le viti che sarebbero servite al ripopolamento dei vigneti friulani. Il 4 settembre del 1936 si costituiscono i Vivaisti cooperativi di Rauscedo e con loro si aprirà un nuovo, importante capitolo del vivaismo. Rauscedo, infatti, divenne protagonista sulla scena italiana e poi mondiale a partire dagli anni Sessanta quando intuì l'enorme mercato che si stava aprendo per le barbatelle innestate con la loro moltitudine di cloni. Seppe occupare gli spazi di mercato che gli si offrivano nell'Italia Centrale e del Sud, dove il rinnovamento viticolo era ancora in gran parte da fare.

Arrivando ai giorni nostri, per quanto riguarda i vini bianchi, la produzione delle uve avviene dopo un'accurata selezione in cui sono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi tipici conferiti dai vitigni. Per le partite destinate a un più lungo affinamento in legno oppure in bottiglia prima dell'immissione al consumo, la vinificazione ottempera un contatto più o meno breve con le bucce, i vini che ne seguono risultano quindi più carichi di sostanze coloranti.

Per quanto riguarda invece i vini rossi, il contatto con le bucce è fondamentale per l'estrazione della frazione polifenolica più importante per le caratteristiche dei rossi, il passaggio in legno è facoltativo, però ancora in parte utilizzato, si impiega anche una sapiente diversificazione delle partite al fine di ottenere un risultato finale il più equilibrato possibile, in tal caso è possibile che le tipologie che ne fanno uso possano presentare un caratteristico sentore di legno.

Per quanto concerne l'aspetto strettamente tecnico e produttivo si sottolineano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione e dei quali è consentita la coltivazione nelle diverse unità amministrative. In particolare, sono state escluse dal presente Disciplina le varietà che caratterizzano fortemente delle zone geografiche piccole, soprattutto autoctone, preferendo l'inserimento dei vitigni maggiormente diffusi anche commercialmente;

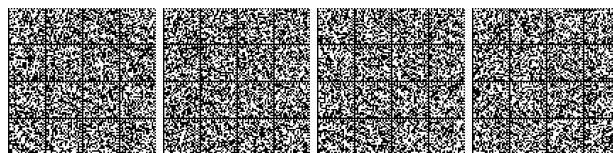
forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona: forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l'adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all'esigenza di agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia all'obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi anche delle tipologie spumante. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal reg. Ce n. 606/2009.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Categoria vino.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, tali da permetterne una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico. In particolare, tutti i vini bianchi e rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche



equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

La denominazione «Friuli» annovera ventuno tipologie di vini, quattordici tipologie di vini bianchi di cui dieci con indicazione di vitigno più il «bianco» e lo «spumante» e sette tipologie di vini rossi con sei ad indicazione del vitigno più il «rosso».

Non è prevista la menzione riserva per nessuna tipologia.

I vini della DOC «Friuli», presentano delle peculiari caratteristiche che sono attribuibili per la maggior parte al territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l'intervento umano è responsabile del resto.

Ciascuna tipologia è descritta da un punto di vista analitico ed organolettico nell'art. 6, in questo articolo però non vengono riportati quei valori limite relativi al titolo alcolometrico totale massimo (in % vol), al titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol), all'acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) e al tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) come richiesto dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009, questi valori non sono stati indicati perché non riportano valori differenti a quelli stabiliti da suddetto regolamento.

Per quanto riguarda l'acidità totale, espressa come acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore al 3,5 g/L, ma nell'art. 6 per tutte le varietà è stato fissato il limite minimo di 4,0 g/L. Relativamente all'acidità volatile, espressa in acido acetico, questa, in base alla normativa comunitaria, non può essere superiore rispettivamente a 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e a 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi.

Il territorio della DOC «Friuli» conferisce ai vini bianchi un colore giallo paglierino con riflessi più o meno verdognoli o dorati oppure, nel caso del Pinot grigio è ammesso anche un riflesso ramato più o meno intenso. A livello gustativo la sensazione è gradevole, morbida, con profumi netti ed intensi che spaziano dal fruttato sostenuto al floreale fine ed elegante, l'equilibrio ed il corpo del vino rappresentano un marchio di fabbrica dei vini della DOC «Friuli» con una struttura che ne permette anche un lungo invecchiamento nel tempo.

I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con diverse sfumature, il profumo è ammaliante e spicca per la gradevole finezza tendente all'erbeaceo, a volte fruttato, allo speziato e dal caratteristico «bouquet», molto asciutti con una tipica corposità.

In bocca l'equilibrio è presente e molto importante, con una nota di astringenza presente in particolare per le varietà più vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l'acidità è quindi sempre presente senza mai disturbare al palato.

Le caratteristiche di questi vini sono determinate dall'influenza delle condizioni pedoclimatiche dell'areale di produzione, la cui interazione tra i terreni ben drenati con disponibilità idrica ed il clima temperato, fresco e ventilato, interagiscono con le importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte durante tutta la fase di maturazione delle uve, in particolare quella che va dall'invasatura alla vendemmia, il che permette di garantire un'ottimale maturazione dei grappoli che garantiscono all'uva sia un adeguato tenore zuccherino, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà di viti coltivate nell'areale.

Categoria vino spumante.

I vini della DOC «Friuli» nella categoria «vino spumante», presentano delle acidità totali più marcate rispetto alle altre categorie, infatti il limite minimo è pari a 5,0 g/L, espresso come acido tartarico. Il territorio della denominazione conferisce a questi spumanti un colore giallo paglierino con diverse intensità, talvolta si possono raggiungere anche delle sfumature dorate. All'olfatto i sentori sono ampi e delicati, si possono trovare delle note floreali e fruttate nel caso della Ribolla gialla spumante ma sicuramente è molto spesso presente una intrigante nota di lievito data dalla fermentazione in autoclave o bottiglia a seconda della tipologia tecnica prescelta.

In bocca l'equilibrio di questi vini predomina su tutto il resto e viene spesso esaltato dalle caratteristiche note acide che ne rendono facilmente riconoscibili i vitigni utilizzati per la produzione. Si possono presentare inoltre in diversi tipi in relazione al tenore zuccherino che nelle categorie «vino spumante» variano dal «pas dosé» (dosaggio zero) all'«extra dry».

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Categoria vino.

L'interazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti alla lettera A) con il fattore umano di cui alla lettera B) si realizzano nei vini della DOC «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia» consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente all'ottenimento di vini sia bianchi che rossi, particolarmente ricchi e dai profumi fini, adatti anche al medio-lungo affinamento e molto eleganti.

Infatti, la pratica della viticoltura ha influito profondamente sull'aspetto del paesaggio della zona DOC «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia», oltre che sul livello economico e di sviluppo globale del territorio. Il legame causale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall'influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

La millenaria storia vitivinicola della Regione Friuli-Venezia Giulia è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Friuli» o «Friuli-Venezia Giulia». La viticoltura locale vanta una storia antica e ricca, attestata da numerosi documenti e testimonianze, le sue origini risalgono quanto meno alla colonizzazione romana.

Dall'Impero Romano ad oggi queste terre sono state caratterizzate dalla produzione del vino, anche se tra alterne vicende storiche e umane. Infatti, la viticoltura locale è passata attraverso due millenni di storia senza grossi mutamenti fino all'inizio del XX secolo, quando ha subito un grosso cambiamento.

Le ragioni di ciò sono riconducibili a un complesso insieme di cause e situazioni. Infatti, dalla metà del XIX secolo fino ai primi del XX secolo l'oidio, la peronospora, la fillossera e non ultimi i conflitti bellici, provocarono distruzioni tali da costringere l'intera viticoltura a cambiare volto. Altro fattore di forte espansione fu la conquista alla coltivazione della vite di nuovi terreni grazie alle opere di irrigazione realizzate in vaste aree.

Gli aspetti morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi biologici e strutturali. L'analisi di tali aspetti diviene prioritaria nello studio del comprensorio del Friuli-Venezia Giulia dove, una determinata pratica culturale, la viticoltura, ha assunto un ruolo determinante nel ridisegnare l'assetto ambientale di un'ampia fascia di territorio.

La chiara vocazione viticola dei terreni ubicati tra le colline orientali che confinano con la Slovenia e la pianura friulana, e la professionalità dei viticoltori hanno così consentito alla Regione Friuli-Venezia Giulia di crescere in modo inequivocabile, ponendosi al vertice della produzione nazionale di qualità, sebbene producendo meno del 2,5% in volume.

Questo risultato è stato reso possibile grazie alla concomitanza di vari fattori: la razionalità dei nuovi impianti secondo le più moderne tecniche culturali, la selezione dei vitigni più adatti all'ambiente di coltivazione ma soprattutto la lungimiranza di molti produttori che hanno puntato principalmente sulla qualità, valorizzando la loro produzione e contribuendo a diffonderne la conoscenza.

Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione «Friuli» è possibile dividerla tra est e ovest, a ovest il clima è tra i più caldi e di giorno il riscaldamento dovuto ai raggi solari è molto efficace per la scarsità di nebbie, ci sono buone escursioni termiche prevenendoci e l'areale permette ottime qualità sia per i bianchi che per i rossi. I bianchi hanno caratteri varietali ben espressi, buone acidità e alcolicità, corpo snello ma armonico. Sono vini che giocano sulla freschezza e la fragranza, ma che hanno buona componente acidica. Chardonnay e Pinot grigio sono piacevoli e traggono i benefici dall'influsso del terreno e del clima, il Friulano è un vitigno che è molto coltivato e trae risultati molto soddisfacenti con una notevole eleganza. In questa zona spiccano i Sauvignon, molto equilibrati, dal colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli dai toni verdi caratteristici sentori al naso e di notevole struttura. Il Pinot bianco della pianura friulana è fragrante, raffinato e di ottima stoffa, infatti l'influsso del terreno sciolto ne accentua le caratteristiche aromatiche.

La pianura a est si caratterizza per un terreno del tipo ferretto o assimilabili ad esso, quindi c'è una prevalenza di ghiaia ricoperta o mista ad uno strato di materiale terroso alterato di spessore dai 30 ai 70 cm. Queste zone sono vocate per i vini bianchi che hanno buona acidità,



freschezza e netta personalità varietale, oltre al Friulano, Chardonnay e Pinot grigio questa pianura vanta una Malvasia dal profumo delicatamente aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno e dal grande fascino. Non vanno dimenticati i rossi in questa zona, infatti i Cabernet franc e sauvignon, il Merlot e il Refosco, hanno un colore intenso quasi sanguigno, che si fanno, con rese contenute, molto ampi, profondi, dai tannini ben presenti ma dolci, in definitiva, dei vini di stoffa e di razza, che possono sostenere un buon affinamento in barrique per vini di sicuro invecchiamento, con una caratteristica aromatica data dalla ricchezza di sensazioni fruttate.

La collina friulana si caratterizza a est per una prevalenza nei terreni delle marne eoceniche miste ad arenaria, che costituiscono il cosiddetto «Flysch di Cormons». In queste zone l'allevamento della vite è perlopiù il doppio capovolto, i terrazzamenti sono fitti e la viticoltura è impostata con il Guyot ad alta densità per ettaro. I vini ne traggono benefici avendo stoffa e ricchezza, con un grande carattere e suadanza. Il Friulano può diventare a volte opulento data la naturale pienezza e struttura. Il Pinot bianco ha un forte temperamento, è sapido, ampio ed avvolgente, sicuramente la Malvasia è intensa come pure il Merlot e i Cabernet, franc e sauvignon, che raggiungono una maturazione perfetta con vini dominati dai tannini dolci e sensazioni di frutta di sottobosco con sfumature erbacee e un'eccelsa potenza di gusto e di olfatto. In queste zone i vini rossi sono vissuti in due maniere tra loro antitetiche: per un consumo rapido e quindi con vini che hanno nella facile beva e nelle sensazioni fruttate, avvolte da un colore rubino brillante il loro fascino, oppure con la volontà di ottenere grandi vini da invecchiamento affinati in barrique, che riesce a conferire ai rossi una sensazione di pienezza e profondità diventando capaci di una lunga vita per soddisfare anche i palati più esigenti in grado di sviluppare bouquets complessi e seducenti.

A nord-est la Collina friulana è in grado di esprimere vini di grande personalità, con un elevato spessore, ricchi e carnosì. La Ribolla gialla è raffinata ed elegante, di non elevata alcolicità, fresca e pur tuttavia ben articolata con un invitante scorrevolezza di beva. Il Verduzzo friulano di queste zone è pieno, molto strutturato, quasi vellutato, il colore è intenso quasi dorato, la potenzialità d'invecchiamento è elevatissima, infatti l'interazione del clima con il terreno, unita all'esperienza dei vignaioli ne fanno un marchio di garanzia.

Le colline a nord e ad ovest della denominazione si caratterizzano per essere a ridosso delle Prealpi carniche e sulle correnti provocate dal Meduna e dal Cellina. In queste zone ci sono inverni e primavere fredde, quindi, il germogliamento e la raccolta sono tardive (anche di 10 giorni rispetto alle zone di pianura appena sottostanti) ci sono forti escursioni termiche prevendemmiali (14,15 °C) e notevole ventilazione, che rendono quest'area vocata ai vini bianchi, che hanno un carattere spiccato, ottime 31 acidità e di pronta beva. Su tutti emerge il tipico profumo del Sauvignon, che qui trova uno dei siti più affascinanti e personali di tutto il Friuli. Queste zone influiscono anche sullo Chardonnay e sul Pinot grigio che sono schietti e piacevoli con note fragranti e fresche con sentori floreali e fruttati.

Tali condizioni rappresentano peraltro il presupposto su cui si basa la delimitazione della zona viticola comunitaria (CI-b), definita nell'appendice all'Allegato XI ter del Reg Ce 1234/07, all'interno della quale ricade la zona di produzione dei vini in questione.

Tuttavia, il territorio della DOC «Friuli», pur legato alla tradizione, ha perseguito l'innovazione tecnologica sia in vigneto che in cantina come pure un costante miglioramento tecnico negli ultimi trent'anni, consentendo ulteriori progressi dal punto di vista qualitativo. Tra i principali possiamo indicare:

il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica del diradamento in vigneto, e la raccolta dell'uva solo al raggiungimento del migliore equilibrio aromatico e fenolico;

il condizionamento termico dei locali di lavorazione e dei vasi vinari per meglio governare i vari processi chimico-fisici;

la selezione delle forme di allevamento a spalliera verticale più idonee alla viticoltura di qualità;

la salvaguardia dei biotipi di vigneti antichi, salvando le vecchie varietà ed utilizzando la selezione massale al posto della selezione clonale;

il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con largo utilizzo dell'acciaio inox, che garantisce superfici più facilmente lavabili, nelle prime fasi della vinificazione, e di botti e barriques per l'affinamento,

con diversità stilistiche tra i vari produttori quanto a scelta di legni, volumi e numero di passaggi ma sempre cercando un buon equilibrio finale.

Pertanto, le peculiari caratteristiche qualitative dei vini DOC «Friuli» sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare, i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (controllo delle rese, innovazione tecnologica) e per l'elaborazione dei vini DOC «Friuli», limitando o anche spesso rinunciando all'utilizzo della pratica dell'arricchimento.

In conclusione, le peculiarità di questa zona di produzione, unite al sapere tramandato tra i vignaioli di generazione in generazione ed all'accurato intervento dell'uomo sia in vigneto che in cantina, consentono al vigneto «Friuli», di esprimere le sue migliori caratteristiche nelle uve e nel vino che ne deriva.

Categoria vino spumante.

Le categorie Spumante, nel disciplinare della DOC «Friuli» sono quattro, la Ribolla gialla spumante, la Ribolla gialla spumante metodo classico, lo Spumante e lo Spumante metodo classico. L'areale di produzione di questa categoria è il medesimo della categoria vino.

Le varietà ammesse per la costituzione della Ribolla gialla spumante sono la Ribolla gialla in purezza oppure con il taglio migliorativo del 15% possono concorrere, le uve, mosti e vini di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad eccezione dei Moscati, del Muller Thurgau e del Traminer. Per quanto riguarda lo Spumante e lo Spumante metodo classico, sono ammesse le varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente.

La Ribolla gialla è un vitigno che ha trovato nella sua storia millenaria, il miglior adattamento negli areali di collina in cui può aumentare la propria struttura ed affinare la parte aromatica, per quanto riguarda la tipologia Spumante, essendo questa categoria caratterizzata dalla rifermentazione in autoclave oppure in bottiglia viene, solitamente vendemmiata in anticipo rispetto alla categoria vino fermo, al fine di garantire al prodotto finito una maggiore acidità ed un grado alcolico equilibrato, proprio per questi motivi la Ribolla spumante riesce trovare delle espressioni qualitative molto valide in tutti i terreni e climi, sia in quelli di pianura che in quelli di collina.

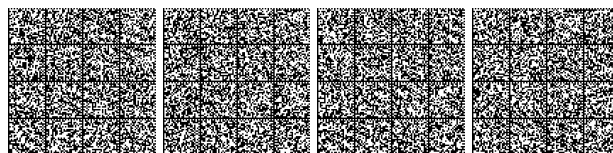
Le varietà che sono utilizzate per le basi spumante dello Spumante, che sono Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), hanno trovato nei terreni e nei climi della DOC «Friuli» un areale particolarmente vocato.

La pianura riesce ad esprimere le potenzialità aromatiche del Chardonnay e del Pinot bianco, esaltando l'eleganza degli aromi secondari e terziari in tutte le annate, anche in quelle più calde e siccitose. La collina è in grado di accentuare il corpo di questi vini, migliorando la concentrazione degli acidi e dei sali minerali, facendo leggermente innalzare la concentrazione zuccherina assieme ai precursori aromatici che sono in grado, dopo la fermentazione alcolica di caratterizzare questi Spumanti per una componente aromatica più complessa e persistente, data anche dagli aromi secondari sviluppatasi durante la fermentazione che conferiscono complessità e profondità ai vini Spumanti e Spumanti metodo classico della DOC «Friuli».

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli.



DOCUMENTO UNICO**Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino**

‘Friuli / Friuli Venezia Giulia / Furlanija / Furlanija Julijska krajina’

Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-02176-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni

‘Friuli / Friuli Venezia Giulia / Furlanija / Furlanija Julijska krajina’

2. Tipo di indicazione geografica

☒ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Vino

Vino spumante

6. Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Bianco”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli;

Aroma

odore: floreale, fruttato, costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari. In caso di impiego di alcuni vitigni la componente aromatica si evolve negli aromi terziari;

Sapore

sapore: asciutto, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

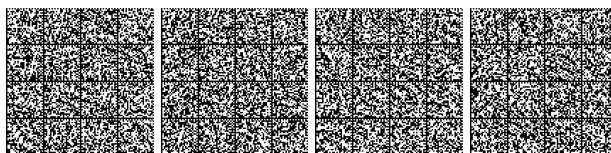
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/L;

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Rosato”

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosato più o meno tenue;

Aroma

odore: fruttato, delicato;

Sapore

sapore: da secco ad abboccato, vivace, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Chardonnay”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Aroma

odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In caso affinamento si evolve negli aromi terziari;

Sapore

sapore: asciutto, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Friulano”



Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

Aroma

odore: floreale, fruttato, caratteristico, note vegetali;

Sapore

sapore: asciutto, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

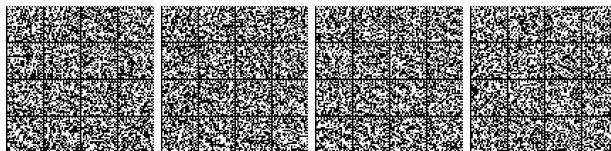
Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;



estratto non riduttore minimo: 14,0 g/L;

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Pinot bianco” o “Pinot blanc”

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli

Aroma

odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In caso affinamento si evolve negli aromi terziari

Sapore

sapore: asciutto, armonioso, delicato e vellutato

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche



titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/L;

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Pinot grigio” o “Pinot gris” o Pinot grigio ramato o Pinot grigio rosato

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato;

Aroma

odore: note fragranti e fresche con sentori floreali e fruttati. In caso affinamento si evolve negli aromi terziari

Sapore

sapore: asciutto, armonico, da secco ad abboccato

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-



Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Sauvignon” o “Sauvignon blanc”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli;

Aroma

odore: aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno;

Sapore

sapore: asciutto, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Malvasia”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Aroma

odore: delicatamente aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno;

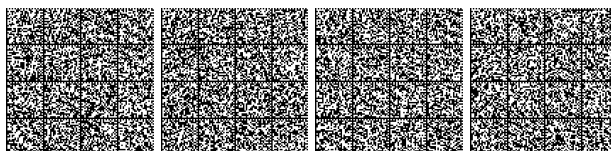
Sapore

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Riesling”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli;

Aroma

odore: elegante con delicate note aromatiche. . In caso affinamento si evolve negli aromi terziari;

Sapore

sapore: dal secco all’abboccato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Traminer aromatico”

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli;

Aroma

odore: aromatico, con note floreali e fruttate tipiche del vitigno;



Sapore

sapore: intenso, asciutto e aromatico, dal secco all'abboccato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Ribolla gialla spumante”

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: giallo paglierino più o meno intenso ;

Aroma

odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di lievito;

Sapore

sapore: vivace, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

spuma: fine e persistente

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l



☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Ribolla gialla spumante metodo classico”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: dal giallo paglierino con diversa intensità al giallo dorato;

Aroma

odore: ampio, con delicato sentore di lievito;

Sapore

sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry;

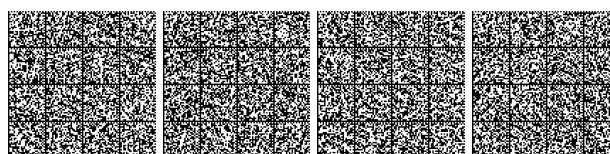
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

spuma: fine e intensa

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-



Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Spumante”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Aroma

odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di lievito;

Sapore

sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

spuma: fine e persistente

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5,0



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Spumante metodo classico”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

Aroma

odore: caratteristico, fine, talvolta con sentori di lievito;

Sapore

sapore: sapido, armonico, pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

spuma: fine, persistente

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.



Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	5,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%,

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Verduzzo friulano”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: dal giallo paglierino carico anche dorato all'ambrato;

Aroma

odore: intenso, armonico;

Sapore

sapore: armonico, dal secco al dolce;



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

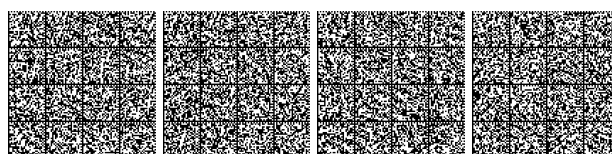
☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Rosso”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;



Aroma

odore: intenso, fruttato che tende ad una maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con l'affinamento;

Sapore

sapore: asciutto, secco, corposo e armonico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Cabernet”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino;

Aroma

odore: tipico, fruttato che tende ad una maggiore complessità con l’evoluzione in aromi terziari con l’affinamento;

Sapore

sapore: asciutto, di corpo, armonico, talvolta leggermente erbaceo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Cabernet franc”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma

odore: erbaceo, intenso;

Sapore

sapore: asciutto, leggermente erbaceo, pieno, tannico;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico



Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Cabernet sauvignon”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma

odore: tipico, intenso, con note che ricordano i frutti rossi che tendono ad un maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con l'affinamento;

Sapore

sapore: asciutto, armonico;

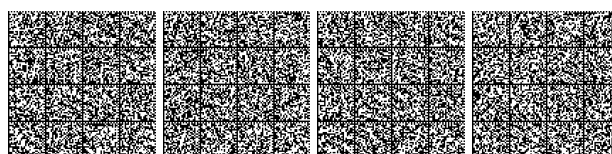
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
--	---



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Merlot”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino;

Aroma

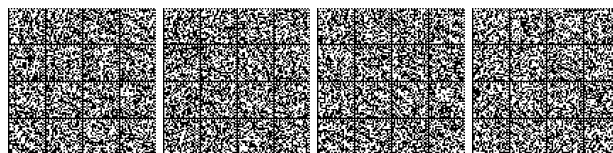
odore: vinoso, fruttato, intenso, che tende ad una maggiore complessità con l’affinamento;

Sapore

sapore: asciutto, talvolta leggermente erbaceo, strutturato, sapido, invecchiando si affina acquistando in complessità ed equilibrio;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.



Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Refosco dal Peduncolo rosso”

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

colore: rosso rubino violaceo intenso;

Aroma

odore: intenso, fruttato;



Sapore

sapore: asciutto, talvolta amarognolo;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Pinot nero” o “Pinot noir”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;



Aroma

odore: etereo, vinoso, fruttato con eventuali note speziate;

Sapore

sapore: armonico, asciutto o abboccato;

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/L

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



Prodotto vitivinicolo

“Friuli” o “Friuli Venezia Giulia” “Ribolla gialla”

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

colore: giallo paglierino più o meno intenso, anche dorato, anche ambrato;

Aroma

odore: caratteristico, delicato;

Sapore

sapore: asciutto, vivace, fresco;

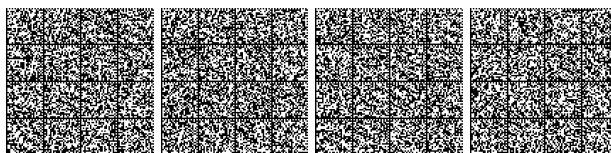
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Se vinificato o affinato in legno, può presentare il caratteristico sentore di legno.

Se con menzione "riserva" deve presentare, rispetto alla tipologia base, una evoluzione dei caratteri organolettici legata alla base ampelografica e all'affinamento.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

7.2. Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Bianco, Chardonnay, Friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Ribolla gialla, Sauvignon

Resa massima:

Resa massima:	14000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Verduzzo friulano, Spumante

Resa massima:

Resa massima:	14000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Malvasia

Resa massima:

Resa massima:	12000
----------------------	-------



Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro
-------------------------------	-------------------------------

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Riesling, Traminer aromatico

Resa massima:

Resa massima:	13000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Cabernet, Cabernet franc

Resa massima:

Resa massima:	13000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Cabernet sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, Rosso, Pinot nero, Rosato

Resa massima:

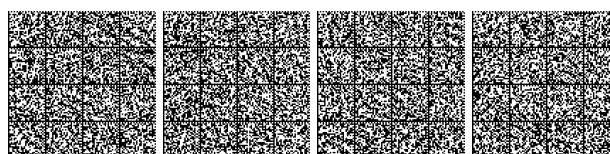
Resa massima:	14000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Merlot

Resa massima:

Resa massima:	14000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro



Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" Ribolla gialla spumante

Resa massima:

Resa massima:	16000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Cabernet franc N. - Cabernet
- Cabernet sauvignon N. - Cabernet
- Carmenère N. - Cabernet
- Chardonnay B.
- Malvasia Istriana B. - Malvasia
- Merlot N.
- Pinot bianco B. - Pinot blanc
- Pinot grigio - Pinot gris
- Pinot nero N. - Pinot noir
- Refosco dal peduncolo rosso N. - Refosco
- Ribolla gialla B. - Ribolla
- Riesling italico B. - Riesling
- Riesling renano B. - Riesling
- Sauvignon B. - Sauvignon blanc
- Tocai friulano B.
- Tocai friulano B. - Friulano
- Traminer aromatico Rs. - Gewürztraminer
- Verduzzo friulano B. - Verduzzo

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» comprende l'intero territorio comunale, dei seguenti comuni:

Per la Provincia di Pordenone:

Arba, Arzene - Valvasone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vivaro, Zoppola.

Per la Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Per la Provincia di Trieste:

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

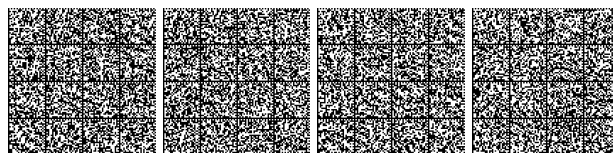
Per la Provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenico, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano-Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

10. Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

Vino



Sintesi del legame

A) Fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona geografica della DOC “Friuli” comprende il territorio amministrativo dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Data l’estensione, gli ambienti rappresentati mostrano una considerevole varietà di elementi morfologici che, danno vita ad un paesaggio molto articolato in cui i rilievi collinari sfumano nella pianura. La zona può essere suddivisa in tre aree morfologiche: l’area collinare, le pianure centrali; la zona costiera. Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione “Friuli” è possibile dividerla tra est e ovest, a ovest il clima è più caldo, di giorno il riscaldamento dovuto ai raggi solari è molto efficace e le escursioni termiche sono buone. Mediamente queste zone sono costituite da depositi alluvionali che si sono formati dai materiali trasportati dai vari fiumi (Tagliamento, Isonzo, Torre, Natisone, Stella, Meduna, Livenza, Cellina, Noncello, Judrio, ecc..) che scorrono all’interno della denominazione. Tali depositi hanno dato origine a suoli con tessitura che va dalla franco-sabbiosa alla franco-sabbiosa-limoso e talvolta sono caratterizzati dalla presenza di sedimenti limoso-argillosi profondi, inoltre la zona centrale dalla pianura delle provincie di Udine e Pordenone è contraddistinta da enormi quantitativi di materiale calcareo-dolomitico strappati alla montagna dalla violenza delle acque e trascinati a valle lungo il loro alveo. La pianura a est si caratterizza per un terreno del tipo ferretto o assimilabili ad esso, quindi c’è una prevalenza di ghiaia ricoperta o mista ad uno strato di materiale terroso alterato di spessore dai 30 ai 70 cm. Questi terreni sono fondamentalmente responsabili della non elevata alcolicità dei vini della “DOC Friuli” anche se riescono a donare agli stessi una buona raffinatezza specialmente per gli aromi in particolare dei vini bianchi, infatti i sentori freschi e fragranti del Pinot grigio e quelli fruttati e floreali del Pinot bianco, del Friulano dello Chardonnay sono il risultato diretto di questa influenza. La zona collinare si caratterizza a est per una prevalenza nei terreni delle marne eoceniche miste ad arenaria, che costituiscono il cosiddetto “Flysch di Cormons” che in lingua friulana viene chiamata “Ponca”, mentre le zone collinari a ovest e a nord sono caratterizzate dalla presenza di terreno morenico ove, i detriti ghiaiosi sono spesso mescolati con frazioni di matrice argillosa siltosa. I vigneti coltivati nelle zone in cui è presente la “Ponca” sono caratterizzati dalla produzione di uve che danno vini di buona struttura e con un corpo più elevato rispetto a quelli della pianura. In particolare, i vini rossi che si ottengono da vigneti coltivati in collina hanno un’eleganza e una finezza di grande spessore. Sono proprio in queste zone che i vitigni esprimono tutta la loro tipicità, infatti sia Merlot che il Cabernet franc, sono caratterizzati da delle note leggermente erbacee sia al naso che in bocca. Ma anche i vini bianchi che si producono in vigneti di collina ottengono un’influenza positiva infatti le varietà come il Verduzzo friulano riescono ad esprimere la sua elevata armonia sia all’olfatto che al palato, anche il Bianco trae grandi benefici dai terreni in cui c’è la “Ponca” infatti può presentare degli aromi complessi che vanno dal floreale al fruttato ma che possono evolversi anche in eleganti aromi terziari. La differente tessitura dei terreni influenza in primo luogo la penetrazione degli apparati radicali delle viti, infatti nei terreni sciolti, le radici si approfondiscono per parecchi metri consentendo un costante rifornimento idrico e minerale alla pianta, mentre lo strato superficiale del suolo si può disidratare senza alcun inconveniente. Ciò porta a prodotti qualitativamente migliori come si ottengono nei terreni alluvionali ciottolosi e sabbiosi tipici del Friuli, che vengono ricondotti dalla classificazione comunitaria ai terreni vocati per la coltivazione della



viticoltura di qualità. Ci sono delle caratteristiche ambientali comuni che sono riconducibili al ruolo calorifico dei terreni della DOC Friuli, cioè della loro capacità di riscaldarsi, che influenzano notevolmente l'assorbimento radicale. Un altro fattore comune, caratteristico dei terreni della DOC Friuli, è la buona concentrazione di micro-elementi che sono strettamente legati alla qualità dei vini, infatti il patrimonio enzimatico è fortemente influenzato dal tipo di terreno. Tale dotazione di micro-elementi nei terreni, influisce fintanto nella caratterizzazione del bouquet aromatico ed è proprio per questi motivi che è possibile ritrovare un filo conduttore negli aromi dei vini della DOC Friuli. Fattori storici e umani rilevanti per il legame: La coltivazione della vite è stata protagonista indiscussa fin dall'antichità. La vitivinicoltura ha storia antica, le sue origini risalgono al 700 a.C., ci sono testimonianze raccolte nelle antiche scritture greche e romane e successivamente avvalorate dagli scritti di Erodiano, Tito Livio e Strabone. In epoca romana il vino Pucino era molto apprezzato alla corte imperiale di Roma ed il Senato inviò ad Aquileia dei coloni per diffondere la coltivazione della vite. Aquileia, terza città dell'Impero, per alcuni secoli fu il luogo dal quale il vino prodotto in tutto il Friuli-Venezia Giulia veniva spedito verso le regioni nord-orientali dell'Europa. Sotto la dominazione Longobarda la coltivazione della vite godette di un periodo di espansione. Con il XIX secolo arrivarono in Friuli le prime viti di Pinot, Merlot e Sauvignon grazie al Conte De la Tour, varietà che poi si diffusero in tutto il Friuli. Arrivando ai giorni nostri, per quanto riguarda i vini bianchi, la produzione delle uve avviene dopo un'accurata selezione in cui sono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi tipici conferiti dai vitigni. Per le partite destinate a un più lungo affinamento in legno oppure in bottiglia prima dell'immissione al consumo, la vinificazione ottempera un contatto più o meno breve con le bucce, i vini che ne seguono risultano quindi più carichi di sostanze coloranti. Per quanto riguarda invece i vini rossi, il contatto con le bucce è fondamentale per l'estrazione della frazione polifenolica più importante per le caratteristiche dei rossi, il passaggio in legno è facoltativo, però ancora in parte utilizzato, si impiega anche una sapiente diversificazione delle partite al fine di ottenere un risultato finale il più equilibrato possibile, in tal caso è possibile che le tipologie che ne fanno uso possano presentare un caratteristico sentore di legno

B) Informazioni sulla qualità/caratteristiche dei vini essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

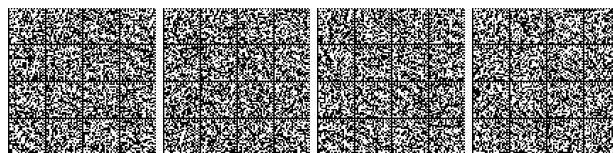
I vini della DOC "Friuli" nella categoria "vino", presentano delle peculiari caratteristiche che sono attribuibili per la maggior parte al territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l'intervento umano è responsabile del resto. Per quanto riguarda l'acidità totale, espressa come acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore al 3,5 g/L, ma nell'art.6 per tutte le varietà è stato fissato il limite minimo di 4,0 g/L. Il territorio della DOC "Friuli" conferisce ai vini bianchi un colore giallo paglierino con riflessi più o meno verdognoli o dorati oppure, nel caso del Pinot grigio è ammesso anche un riflesso ramato più o meno intenso. A livello gustativo la sensazione è gradevole, morbida, con profumi netti ed intensi che spaziano dal fruttato sostenuto al floreale fine ed elegante, l'equilibrio ed il corpo del vino rappresentano un marchio di fabbrica dei vini della DOC "Friuli" con una struttura che ne permette anche un lungo invecchiamento nel tempo. I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con diverse sfumature, il profumo è ammaliante e spicca per la gradevole finezza tendente all'erbaceo, a volte fruttato, allo speziato e dal caratteristico "bouquet"



molto asciutti con una tipica corposità. In bocca l'equilibrio è presente e molto importante, con una nota di astringenza presente in particolare per le varietà più vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l'acidità è quindi sempre presente senza mai disturbare al palato. Le caratteristiche di questi vini sono determinate dall'influenza delle condizioni pedoclimatiche dell'areale di produzione, la cui interazione tra i terreni ben drenati con disponibilità idrica ed il clima temperato, fresco e ventilato, interagiscono con le importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte durante tutta la fase di maturazione delle uve, in particolare quella che va dall'invasatura alla vendemmia, il che permette di garantire un'ottimale maturazione dei grappoli che garantiscono all'uva sia un adeguato tenore zuccherino, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà di viti coltivate nell'areale.

C) Interazione causale tra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

L'interazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti alla lettera A) con il fattore umano di cui alla lettera B) si realizzano nei vini della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente all'ottenimento di vini sia bianchi che rossi, particolarmente ricchi e dai profumi fini, adatti anche al medio-lungo affinamento e molto eleganti infatti, la pratica della viticoltura ha influito profondamente sull'aspetto del paesaggio della zona DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia". Gli aspetti morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi biologici e strutturali. La chiara vocazione viticola dei terreni ubicati tra le colline orientali che confinano con la Slovenia e la pianura friulana e la professionalità dei viticoltori hanno così consentito alla denominazione di crescere in modo inequivocabile. Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione "Friuli" i bianchi hanno caratteri varietali ben espressi, buone acidità e alcolicità, corpo snello ma armonico. Sono vini che giocano sulla freschezza e la fragranza, ma che hanno buona componente acidica. Chardonnay e Pinot grigio sono piacevoli e traggono i benefici dall'influsso del terreno e del clima, il Friulano è un vitigno che è molto coltivato e trae risultati molto soddisfacenti con una notevole eleganza. In questa zona spiccano i Sauvignon, molto equilibrati, dal colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli dai toni verdi caratteristici sentori al naso e di notevole struttura. Il Pinot bianco della pianura è fragrante, raffinato e di ottima stoffa, infatti l'influsso del terreno sciolto ne accentua le caratteristiche aromatiche. La pianura a est si caratterizza per i vini bianchi che hanno buona acidità, freschezza e netta personalità varietale, oltre al Friulano, Chardonnay e Pinot grigio questa pianura vanta una Malvasia dal profumo delicatamente aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno e dal grande fascino. Non vanno dimenticati i rossi in questa zona, infatti i Cabernet franc e sauvignon, il Merlot e il Refosco, hanno un colore intenso quasi sanguigno, che si fanno, con rese contenute, molto ampi, profondi, dai tannini ben presenti ma dolci, in definitiva, dei vini di stoffa e di razza, che possono sostenere un buon affinamento in barrique per vini di sicuro invecchiamento, con una caratteristica aromatica data dalla ricchezza di sensazioni fruttate. La collina si caratterizza per vini che hanno stoffa e ricchezza, con un grande carattere e suadenza. Il Friulano può diventare a volte opulento data la naturale pienezza e struttura qui il Pinot bianco ha un forte temperamento, il Traminer è sapido, il Riesling ampio ed avvolgente, sicuramente la Malvasia è intensa come pure il Merlot e i Cabernet, franc e sauvignon, che raggiungono una maturazione perfetta con vini dominati dai



tannini dolci e sensazioni di frutta di sottobosco con sfumature erbacee e un'eccelsa potenza di gusto e di olfatto. In queste zone i vini rossi sono vissuti in due maniere tra loro antitetiche: per un consumo rapido e quindi con vini che hanno nella facile beva e nelle sensazioni fruttate, avvolte da un colore rubino brillante il loro fascino, oppure con la volontà di ottenere grandi vini da invecchiamento affinati in barrique, che riesce a conferire ai rossi una sensazione di pienezza e profondità diventando capaci di una lunga vita per soddisfare anche i palati più esigenti in grado di sviluppare bouquets complessi e seducenti. Il Verduzzo friulano di queste zone è pieno, moto strutturato, quasi vellutato il colore è intenso quasi dorato, la potenzialità d'invecchiamento è elevatissima, infatti l'interazione del clima con il terreno, unita all'esperienza dei vignaioli ne fanno un marchio di garanzia. Le colline a nord e ad ovest della denominazione si caratterizzano un Sauvignon dal tipico profumo, che qui trova uno dei siti più affascinanti e personali di tutto il Friuli. Queste zone influiscono anche sullo Chardonnay, Pinot grigio, con note fragranti e fresche con sentori floreali e fruttati e sulla Ribolla gialla. Infine, il territorio della DOC "Friuli", pur legato alla tradizione, ha perseguito negli ultimi 30 anni l'innovazione tecnologica sia in vigneto che in cantina consentendo ulteriori progressi dal punto di vista qualitativo ed in particolare, si può specificare:

- il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica del diradamento in vigneto;
- il condizionamento termico dei locali di lavorazione e dei vasi vinari;
- la selezione delle forme di allevamento più idonee alla viticoltura di qualità;
- la salvaguardia dei biotipi di vigneti antichi, utilizzando la selezione massale al posto della selezione clonale;
- il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con l'utilizzo dell'acciaio inox, e di botti e barriques per l'affinamento, sempre cercando un buon equilibrio finale.

Interazione causale tra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico. Pertanto, le peculiari caratteristiche qualitative dei vini DOC "Friuli" sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare, i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (controllo delle rese, innovamento tecnologico) e per l'elaborazione dei vini DOC "Friuli", limitando o anche spesso rinunciando all'utilizzo della pratica dell'arricchimento. In conclusione, le peculiarità di questa zona di produzione, unite al sapere tramandato tra i vignaioli di generazione in generazione ed all'accurato intervento dell'uomo sia in vigneto che in cantina, consentono al vigneto "Friuli", di esprimere le sue migliori caratteristiche nelle uve e nel vino che ne deriva.

Categoria di prodotto vitivinicolo

Vino spumante

Sintesi del legame

Per quanto riguarda i Fattori naturali rilevanti per il legame (A), si rimanda a quanto già riportato per la categoria "Vino".

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico:



I vini della DOC “Friuli” nella categoria “vino spumante”, presentano delle acidità totali più marcate rispetto alle altre categorie, infatti il limite minimo è pari a 5,0 g/L, espresso come acido tartarico. Il territorio della denominazione conferisce a questi spumanti un colore giallo paglierino con diverse intensità, talvolta si possono raggiungere anche delle sfumature dorate. All’olfatto i sentori sono ampi e delicati, si possono trovare delle note floreali e fruttate nel caso della Ribolla gialla spumante ma sicuramente è molto spesso presente una intrigante nota di lievito data dalla rifermentazione in autoclave o bottiglia a seconda della tipologia tecnica prescelta. In bocca l’equilibrio di questi vini predomina su tutto il resto e viene spesso esaltato dalle caratteristiche note acidiche che ne rendono facilmente riconoscibili i vitigni utilizzati per la produzione. Si possono presentare inoltre in diversi tipi in relazione al tenore zuccherino che nelle categorie “vino spumante” variano dal “pas dosé” (dosaggio zero) all’“extra dry”.

C) Interazione causale tra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico:

Le categorie Spumante, nel disciplinare della DOC “Friuli” sono quattro, le varietà ammesse per la costituzione della Ribolla gialla spumante sono la Ribolla gialla in purezza oppure con il taglio migliorativo del 15% possono concorrere, le uve, mosti e vini di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone ad eccezione dei Moscatti, del Muller Thurgau e del Traminer. Per quanto riguarda lo Spumante e lo Spumante metodo classico, sono ammesse le varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente. La Ribolla gialla è un vitigno che ha trovato nella sua storia millenaria, il miglior adattamento negli areali di collina in cui può aumentare la propria struttura ed affinare la parte aromatica, per quanto riguarda la tipologia Spumante, essendo questa categoria caratterizzata dalla rifermentazione in autoclave oppure in bottiglia viene, solitamente vendemmiata in anticipo rispetto alla categoria vino fermo, al fine di garantire al prodotto finito una maggiore acidità ed un grado alcolico equilibrato, proprio per questi motivi la Ribolla spumante riesce trovare delle espressioni qualitative molto valide in tutti i terreni e climi, sia in quelli di piana che in quelli di collina. Le varietà che sono utilizzate per le basi spumante dello Spumante, che sono Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), hanno trovato nei terreni e nei climi della DOC “Friuli” un areale particolarmente vocato. La pianura riesce ad esprimere le potenzialità aromatiche dello Chardonnay e del Pinot bianco, esaltando l’eleganza degli aromi secondari e terziari in tutte le annate, anche in quelle più calde e siccitose. Nella DOC “Friuli” è sicuramente è la componente acidica che viene esaltata all’interno di questi areali, infatti la conformazione pedologica e l’interazione tra il clima, l’azione antropica e gli elementi geografici favoriscono l’accumulo all’interno delle uve dei principali acidi (malico, tartarico e citrico) che rappresentano una delle frazioni più importanti per queste tipologie di prodotto. La collina delle DOC “Friuli” è infine in grado di accentuare il corpo di questi vini, migliorando la concentrazione degli acidi e dei sali minerali, facendo contestualmente innalzare la concentrazione zuccherina assieme ai precursori aromatici che sono in grado, dopo la fermentazione alcolica di caratterizzare questi Spumanti per una componente aromatica più complessa e persistente, data anche dagli aromi secondari sviluppatisi durante la fermentazione che conferiscono complessità e profondità ai vini Spumanti e Spumanti metodo classico della DOC “Friuli”.



11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Indicazione in etichetta della menzione "Riserva"

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

L'indicazione in etichetta della menzione «Riserva» è ammessa, ai vini che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, come indicato nel disciplinare di produzione

In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

Titolo del requisito / della deroga

Utilizzo del termine "rosè" o "blush"

Quadro di riferimento giuridico:

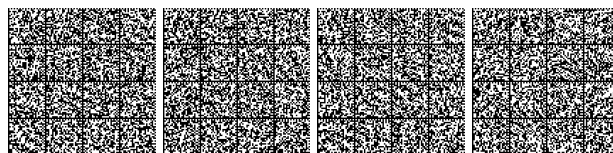
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Per la tipologia rosato è consentito anche l'uso del termine "rosè" o "blush". Per la tipologia Pinot grigio ramato o Pinot grigio rosato è consentito anche l'uso del termine "Pinot grigio rosè" o "Pinot grigio blush"



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 29 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperazione Sud per l'Europa cooperativa sociale Onlus - in liquidazione», in Mileto e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperazione Sud per l'Europa cooperativa sociale Onlus - in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, trasmessa dal legale rappresentante in, data 20 luglio 2026, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza; in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 98.341,69, si riscontra una massa debitoria di euro 1.260.274,21 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.161.932,52;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di retribuzioni e TFR;

Considerato che in data 17 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la tema di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta

aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla tema delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperazione Sud per l'Europa cooperativa sociale Onlus - in liquidazione», con sede in Mileto (VV) (codice fiscale n. 96014010795), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Impieri, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 24 ottobre 1968 (codice fiscale MPRTSVT68R24A773F), domiciliato in Diamante (CS), C.da Monache SS n. 18.**Art. 2.**1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05317



DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa costruzioni campigiane società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa costruzioni campigiane società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 21 luglio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 224.059,46, si riscontra una massa debitoria di euro 1.010.851,59 ed un patrimonio netto negativo di euro - 903.472,78;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti tributari;

Considerato che in data 16 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa costruzioni campigiane società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale n. 05020860481), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Romolini, nato a Firenze (FI) l'11 aprile 1980 (codice fiscale RMLLRT80D11D612J), domiciliato in Campi Bisenzio (FI), via San Giusto n. 167 F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05318

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Final Crew società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Final Crew società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 166.412,37, si riscontra una massa debitoria di euro 1.161.916,95 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.035.791,24;

Considerato che in data 6 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Final Crew società cooperativa», con sede in Lucca (LU) (codice fiscale n. 02271630465), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuliano Angeli, nato a Seravezza (LU) il 6 settembre 1960 (codice fiscale NGLGLN-60P061622M), ivi domiciliato in via Federigi n. 35.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05319

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale L'Albero Azzurro a responsabilità limitata Onlus», in Palmi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa sociale L'Albero Azzurro a responsabilità limitata Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 53.585,89, si riscontra una massa debitoria di euro 131.523,47 ed un patrimonio netto negativo di euro -78.410,98;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di una intimazione di sfratto per morosità, nonché di atto di pignoramento dei depositi bancari e debiti verso dipendenti ed enti previdenziali;

Considerato che in data 10 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,



n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa sociale L'Albero Azzurro a responsabilità limitata Onlus», con sede in Palmi (RC) (codice fiscale n. 02540210800), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Mattea Angela Marino, nata a Reggio Calabria (RC) il 5 gennaio 1980 (codice fiscale MRNMTN80A45H224Y), ivi domiciliata in viale Calabria n. 62/E.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 30 settembre 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Etruria società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nuova Etruria società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2025, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 485,00, si riscontra una massa debitoria di euro 54.938,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 54.453,00;

Considerato che in data 18 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 9 marzo 2026;

Considerato che in data 24 marzo 2026 la Direzione generale servizi di vigilanza ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data 10 aprile 2026, ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2025;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza con nota del 29 maggio 2026 ha comunicato alla società il prosieguo del procedimento avviato, dato il permanere dello stato di decozione dell'ente;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica



di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova Etruria società cooperativa in liquidazione», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale n. 01154120511), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Filippini, nato a Napoli (NA) il 23 aprile 1981 (codice fiscale FLPNDR81D23F839S), domiciliato in Pieve Santo Stefano (AR), Via Alpe n. 91.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di trastuzumab, «Herzuma». (Determina n. 1342/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c*);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;



Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio pro-

cedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

HERZUMA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

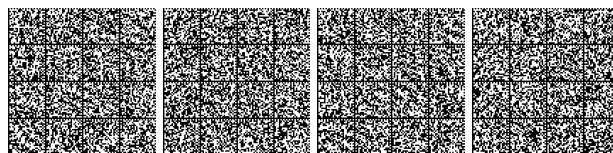
2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 2, 3, e 4 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,



relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

6. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione della nuova confezione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

7. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni

HERZUMA

Principio attivo: Trastuzumab.

Codice procedura: EMA/VR/0000258549.

Codice ATC: L01FD01.

Titolare: Celltrion Healthcare Hungary KFT.

GUUE: 31 agosto 2026.

Indicazioni terapeutiche

Carcinoma mammario

Carcinoma mammario metastatico

«Herzuma» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, a meno che i pazienti non siano idonei a tali trattamenti;

in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline;

in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica.

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale

«Herzuma» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Herzuma» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

«Herzuma» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Carcinoma gastrico metastatico

«Herzuma» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.

«Herzuma» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione

La misurazione dell'espressione di HER2 è obbligatoria prima di iniziare la terapia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Il trattamento con «Herzuma» deve essere iniziato esclusivamente da un medico esperto nella somministrazione di chemioterapia citotossica (vedere paragrafo 4.4) e deve essere somministrato esclusivamente da un operatore sanitario.

Al fine di evitare errori terapeutici è importante verificare le etichette dei flaconcini per assicurarsi che il medicinale che si sta preparando e somministrando sia «Herzuma» (trastuzumab) e non un altro medicinale a base di trastuzumab (es. trastuzumab emtansine o trastuzumab deruxtecan).

La dose di carico di «Herzuma» deve essere somministrata mediante solo infusione endovenosa della durata di novanta minuti. Non deve essere somministrata come iniezione endovenosa o bolo endovenoso.

L'infusione endovenosa di «Herzuma» deve essere somministrata da personale sanitario preparato a gestire l'anafilassi e in presenza di strumentazione di emergenza. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione per almeno sei ore dopo l'inizio della prima infusione e per due ore dopo l'inizio delle successive infusioni per rilevare sintomi, quali febbre e brividi o altri sintomi correlati all'infusione (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). Tali sintomi possono essere controllati interrompendo l'infusione o rallentandone la velocità. L'infusione può essere ripresa una volta che i sintomi si sono alleviati.

Se la dose iniziale di carico è ben tollerata, le dosi successive possono essere somministrate in infusione da trenta minuti.

Per istruzioni sulla ricostituzione di «Herzuma» formulazione endovenosa prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1257/003 - A.I.C.: 046106035 - In base 32: 1CZ1FM - 420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 420 mg - 2 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/



CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

26A05313

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ponatinib, «Iclusig». (Determina n. 1343/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farma-

co, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli ob-



blighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ICLUSIG

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di

cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

4. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale/della nuova confezione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

5. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni

ICLUSIG

Principo attivo: Ponatinib.

Codice procedura: EMA/X/0000296489.

Codice ATC: L01EA05.

Titolare: Incyte Biosciences Distribution B.V.

GUUE: 31 agosto 2026.

Indicazioni terapeutiche

«Iclusig» è indicato come monoterapia in pazienti pediatrici di età pari o superiore a sei anni affetti da:

leucemia mieloide cronica in fase cronica (LMC-FC) resistenti a dasatinib o nilotinib; intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato; oppure nei quali è stata identificata la mutazione T315I.

Vedere paragrafi 4.2 per la valutazione del profilo cardiovascolare prima dell'inizio della terapia e 4.4 per situazioni in cui può essere valutato un trattamento alternativo.



Modo di somministrazione

La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti affetti da leucemia. Se clinicamente indicato, durante il trattamento è consentito un appropriato supporto ematologico, come trasfusioni piastriniche e fattori di crescita ematopoietica.

Prima di iniziare il trattamento con ponatinib deve essere valutato il profilo cardiovascolare del paziente, tra cui l'anamnesi e l'esame obiettivo, e i fattori di rischio cardiovascolare devono essere gestiti attivamente. Durante il trattamento con ponatinib si deve continuare a monitorare il profilo cardiovascolare e deve essere ottimizzata la terapia medica e di supporto per le condizioni che contribuiscono al rischio cardiovascolare.

«Iclusig» è per uso orale.

Può essere assunto con o senza cibo. «Iclusig» è disponibile come compresse rivestite con film e capsule rigide.

Per i dosaggi che non possono essere somministrati tramite compresse rivestite con film, oppure per i pazienti pediatrici che non sono in grado di deglutire le compresse rivestite con film, sono disponibili le capsule rigide da 5 mg. Le capsule rigide possono essere ingerite intere, ma per i pazienti che non sono in grado di deglutirle, è possibile aprirle e disperderne il contenuto in un alimento semisolido (purea di mele o yogurt) e assumerlo immediatamente.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/839/007 - A.I.C.: 042853073 - In base 32: 18VSQK

5 mg - Capsula rigida - Uso orale - Flacone (HDPE) - 30 capsule

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio**Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)*

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale**Piano di gestione del rischio (RMP)*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo di condurre attività post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Ai fini di confermare l'efficacia e la sicurezza di Iclusig in combinazione con chemioterapia ad intensità ridotta in pazienti adulti con nuova diagnosi di LLA Ph+, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali di Ponatinib-3001 (PhALLCON), uno studio multicentrico randomizzato, in aperto, con controllo attivo.	Dicembre 2028

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

26A05314

DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di elafibranor, «Iqirvo». (Determina n. 1344/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

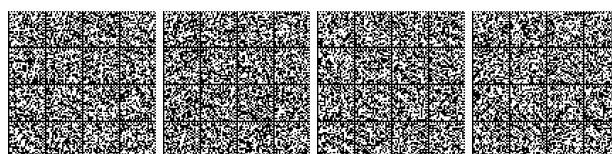
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di

cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7 - 11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

IQIRVO

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo



n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

4. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale/della nuova confezione (art. 34, comma 5 decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

5. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni

IQIRVO.

Principio attivo: Elafibranor.

Codice procedura: EMA/VR/0000285287.

Codice ATC: A05AX06.

Titolare: Ipsen Pharma.

GUUE 31 agosto 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Iqirvo» è indicato per il trattamento della colangite biliare primitiva (*primary biliary cholangitis*, *PBC*) in associazione con acido ursodesossicolico (ursodeoxycholic acid, UDCA) in soggetti adulti che mostrano una risposta inadeguata all'UDCA oppure in monoterapia in pazienti che non sono in grado di tollerare l'UDCA.

Modo di somministrazione

Per uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1855/002 A.I.C.: 051464028 In base 32: 1K2KUW

80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) - 90 (3 x 30) compresse (multipack)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

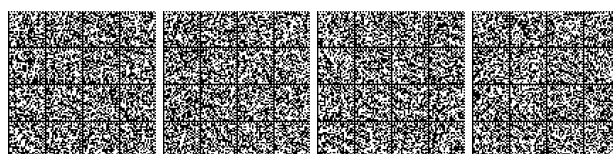
Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il MAH deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di elafibranor nel trattamento della colangite biliare primitiva (PBC) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con una risposta inadeguata all'UDCA, o come monoterapia nei pazienti che non tollerano l'UDCA, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre e presentare i risultati finali dello studio di fase III randomizzato, a gruppi paralleli, in doppio cieco, controllato con placebo, a due bracci (ELFIDENCE) per valutare l'efficacia e la sicurezza di elafibranor sugli esiti clinici a lungo termine negli adulti con colangite biliare primitiva (PBC).	Maggio 2030

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – gastroenterologo/epatologo, internista e immunologo (RRL).

26A05315



DETERMINA 1° ottobre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di adalimumab, «Libmyris». (Determina n. 1345/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza

dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente



le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 settembre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LIBMYRIS

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di

tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 2, 3, e 4 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C., ai sensi dell'art. 21-bis, comma 1, lettera a) e d), della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 5, comma 1, lettera a) e d), del decreto ministeriale 30 aprile 2015, prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano delle nuove confezioni deve avere ottemperato, ove previsto dalla decisione della Commissione europea, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale, ottenendo la preventiva approvazione delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle misure sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sui siti istituzionali dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e della Commissione europea al «Public Health - Union Register of Medicinal Products» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

6. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano delle nuove confezioni è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

7. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano delle nuove confezioni, deve comunicare all'AIFA servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui ai precedenti commi, ricorren-



done i presupposti e salvo il caso che il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni

LIBMYRIS.

Principio attivo: adalimumab.

Codice procedura: EMA/VR/0000284382.

Codice ATC: L04AB04.

Titolare: Stada Arzneimittel AG.

GUUE: 31 agosto 2026.

Indicazioni terapeutiche

Artrite reumatoide

«Libmyris», in combinazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), compreso il metotressato, risulta inadeguata.

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.

«Libmyris» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

È stato dimostrato che adalimumab, in combinazione con metotressato, inibisce la progressione del danno strutturale, valutata radiograficamente, e migliora la funzionalità fisica.

Psoriasi

«Libmyris» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Idrosadenite suppurativa (HS)

«Libmyris» è indicato per il trattamento dell'HS (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Malattia di Crohn

«Libmyris» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Libmyris» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Colite ulcerosa

«Libmyris» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.

Colite ulcerosa pediatrica

«Libmyris» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che sono intolleranti o presentano controindicazioni per tali terapie.

Uveite

«Libmyris» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.

Uveite pediatrica

«Libmyris» è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata.

Modo di somministrazione

La terapia con «Libmyris» deve essere iniziata e monitorata da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie per cui «Libmyris» è indicato. Gli oculisti sono invitati a consultare uno specialista appropriato prima di iniziare il trattamento con «Libmyris» (vedere paragrafo 4.4). Ai pazienti trattati con «Libmyris» deve essere consegnata una scheda promemoria per il paziente.

Dopo adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione di «Libmyris», i pazienti possono eseguire da soli l'iniezione, se il medico lo ritiene opportuno, e con controlli medici periodici, secondo necessità.

Durante il trattamento con «Libmyris», le altre terapie concomitanti (per esempio, i corticosteroidi e/o gli agenti immunomodulatori) devono essere ottimizzate.

«Libmyris» è disponibile solo come siringa pre-riempita da 40 mg, penna pre-riempita da 40 mg, siringa pre-riempita da 80 mg e penna pre-riempita da 80 mg. Pertanto, non è possibile somministrare «Libmyris» a pazienti che richiedono meno di una dose completa da 40 mg. Se è necessaria una diversa dose, si devono utilizzare altri prodotti a base di adalimumab che offrano tale opzione.



«Libmyris» è somministrato per iniezione sottocutanea. Istruzioni complete per l'uso sono fornite nel foglio illustrativo.

«Libmyris» è disponibile solo come siringa pre-riempita da 40 mg, penna pre-riempita da 40 mg, siringa pre-riempita da 80 mg e penna pre-riempita da 80 mg. Pertanto, non è possibile somministrare «Libmyris» a pazienti che richiedono meno di una dose completa di 40 mg. Se è necessaria una differente dose, si devono utilizzare altri prodotti a base di adalimumab che offrano tale opzione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1590/008 A.I.C.: 049808088 In base 32: 1HJ0QS - 80 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita (vetro) in penna pre-riempita 0,8 mL (80 mg/0,8 mL) - 1 penna preriempita + 1 tampone imbevuto di alcool;

EU/1/21/1590/009 A.I.C.: 049808090 In base 32: 1HJ0QU - 80 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita (vetro) in penna pre-riempita 0,8 mL (80 mg/0,8 mL) - 3 penne preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcool.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Le schede promemoria per il paziente (adulti e pediatrica) contengono i seguenti elementi chiave:

infezioni, compresa la tubercolosi;

cancro;

problemi del sistema nervoso;

vaccinazioni.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra e oftalmologo (RRL).

26A05316

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2026.

Modifiche e integrazioni al regolamento n. 36 del 28 febbraio 2017, come modificato dal provvedimento n. 135 del 27 luglio 2023 e dal provvedimento n. 150 del 25 settembre 2024, concernenti nuovi contenuti e termini per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura dei rischi catastrofali e alle polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria. (Provvedimento n. 175/2026).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'art. 190-*bis* (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'art. 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) che ha introdotto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione al registro delle imprese;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 e successive modificazioni che ha stabilito i termini per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per le diverse categorie di imprese;

Vista la legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha attribuito al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mini-



stero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con l'IVASS, la funzione di controllo e verifica contro pratiche speculative sui premi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze (MEF) e del Ministro delle imprese e del made in Italy (MiMIT) del 30 gennaio 2025, n. 18 concernente il «Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

Considerata l'esigenza di disciplinare termini, contenuti e modalità per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura dei rischi catastrofali;

Considerata l'esigenza di rivedere, semplificando rispetto alle attuali rilevazioni, anche i contenuti per l'invio dei flussi relativi alle polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Indice

Art. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Allegati:

Allegato 11 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali).

Allegato 12 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture assicurative per la responsabilità civile sanitaria).

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017

1. All'art. 3 (Ambito di applicazione), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«4. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo IV, art. 10-*quater* il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione del ramo 8 — incendio e altri danni ai beni — nel territorio della Repubblica italiana e che hanno in essere coperture obbligatorie per i rischi catastrofali.

5. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo IV, art. 10-*quinqües* il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato dello S.E.E., ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano in portafoglio rischi di responsabilità civile sanitaria».

2. Dopo l'art. 10-*ter* (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli) è aggiunto il seguente Capo:

«Capo IV

ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 10-*quater* (Indagine sui prezzi delle polizze a copertura delle catastrofi naturali). — 1. Con cadenza semestrale le imprese di assicurazioni che sottoscrivono coperture assicurative ai sensi della legge 27 maggio 2025, n. 78 trasmettono all'IVASS i dati e le informazioni secondo le istruzioni di cui all'allegato 11, relative a tutti i contratti in vigore alle date di riferimento indicate al comma 2.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, riferiti ai contratti in vigore al 31 marzo e al 30 settembre, sono trasmessi, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 10-*quinqües* (Indagine sulle polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari). — 1. Con cadenza annuale le imprese di assicurazioni che sottoscrivono polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari trasmettono all'IVASS i dati e le informazioni, secondo le istruzioni di cui all'allegato 12, relative a tutti i contratti in vigore al 31 dicembre di ciascun anno.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi entro il 30 aprile successivo alla data di riferimento.»

3. All'art. 13 (Entrata in vigore), comma 1, dopo le parole «L'art. 10-*ter* entra in vigore il 1° ottobre 2024.» sono aggiunte le seguenti: «Gli articoli 10-*quater* e 10-*quinqües* entrano in vigore il 30 settembre 2026.».

4. Dopo il nuovo allegato 10, sono aggiunti i seguenti: «Allegato 11 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali)» e «Allegato 12 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture assicurative per la responsabilità civile sanitaria)».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito *internet* dell'Istituto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 30 settembre 2026.

2. In fase di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2026, le imprese trasmettono all'IVASS i dati sulle polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari di cui all'art. 10-*quinqües*, relativi al 2025.

*Per il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia*

PANETTA



Allegato 11

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE DEI DANNI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI (CATNA)**1. Premessa e ambito di applicazione**

Il presente allegato definisce i dettagli per la trasmissione e per la compilazione dei dati sui contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici direttamente cagionati alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile. Si fa riferimento a tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa, rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'articolo 2424 del Codice civile, anche se sugli stessi l'impresa non vanta il diritto di proprietà. L'obbligo di copertura in materia di rischi catastrofici è stato introdotto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge di bilancio n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024). Con successivi decreti sono stati prorogati, per tipologia di impresa, i termini per dotarsi di una copertura per rischi catastrofici.

Le indicazioni contenute nel presente allegato aggiornano e sostituiscono le modalità adottate nelle precedenti rilevazioni straordinarie di cui alle lettere al mercato del 6 agosto 2025 e del 23 gennaio 2026.

2. Tempistica della rilevazione

La survey ha una cadenza semestrale a partire dalla data di rilevazione del 30 settembre 2026. Eventuali modifiche nelle modalità di segnalazione e nelle scadenze delle trasmissioni successive a quelle qui indicate saranno tempestivamente comunicate con specifiche comunicazioni.

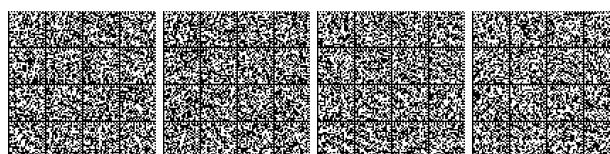
3. Contenuto della rilevazione (contratti in vigore)

Per ciascuna data di riferimento devono essere trasmessi tutti i contratti in vigore alla data della rilevazione, anche se già comunicati in precedenti trasmissioni. Restano esclusi dalla segnalazione i contratti non più attivi e quelli stipulati successivamente alla data di riferimento.

4. Tracciato della rilevazione

La rilevazione è effettuata tramite il seguente tracciato record. Le modalità tecniche di invio telematico saranno definite con apposite istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Istituto.

Pos.	Dato richiesto	Descrizione
1	<i>ente_segn</i>	Codice IVASS di 5 caratteri del segnalante. Ad es. "A000S".
2	<i>data_contabile</i>	Data di riferimento della rilevazione da indicare nel formato AAAAMMGG. Il valore è il medesimo per tutte le righe. Per la prima rilevazione indicare "20260930"



3	<i>id_contratto</i>	Codice identificativo univoco del contratto. Tale codice deve essere univoco: non sono ammissibili segnalazioni con <i>id_contratto</i> ripetuto. Potrà essere un codice interno o un progressivo.
4	<i>cod_fiscale</i>	Codice fiscale (o, in sua mancanza, la partita IVA) del contraente. N.B.: a differenza di quanto indicato nella precedente lettera al mercato, a partire dalla modifica del regolamento è richiesto il codice fiscale come identificativo del contraente.
5	<i>comune</i>	Codice ISTAT (di 6 cifre) del comune dove l'impresa ha ubicato il rischio principale. Per le imprese con più rischi in Italia, riportare il codice del comune dove è ubicato il rischio principale. Per i contratti multirischio fare riferimento alle sole garanzie obbligatorie.
6	<i>altri_comuni</i>	Flag presenza del rischio in altri comuni. Indicare 1 se l'impresa ha ubicato il rischio in altri comuni; 0 altrimenti.
7	<i>cap</i>	CAP (di 5 cifre) dell'ubicazione del rischio principale. Per le imprese con più rischi in Italia, riportare il CAP dove è ubicato il rischio principale.
8	<i>data_inizio</i>	Data di inizio di validità della copertura obbligatoria nel formato AAAAMMGG.
9	<i>data_fine</i>	Data di fine validità della copertura obbligatoria nel formato AAAAMMGG.
10	<i>terremoti</i>	Flag Terremoti. Indicare 1 se il contratto copre il rischio terremoti; 0 altrimenti.
11	<i>alluvioni</i>	Flag Alluvioni. Indicare 1 se il contratto copre il rischio alluvioni; 0 altrimenti
12	<i>inondazioni</i>	Flag Inondazioni. Indicare 1 se il contratto copre il rischio inondazioni; 0 altrimenti.
13	<i>esondazioni</i>	Flag Esondazioni. Indicare 1 se il contratto copre il rischio esondazioni; 0 altrimenti
14	<i>frane</i>	Flag Frane. Indicare 1 se il contratto copre il rischio frane; 0 altrimenti.
15	<i>premio</i>	Premio annuo effettivo corrisposto dall'azienda (euro). Indicare l'importo in unità di euro con due cifre decimali separate da virgola (,) N.B.: Il premio deve essere inferiore al valore totale delle somme assicurate (var. 15, 16 e 17)
16	<i>somma_terreni^l</i>	Somma assicurata per i terreni (euro). Indicare l'importo in unità di euro con due cifre decimali separate da virgola (,)



17	<i>somma_fabbricati¹</i>	Somma assicurata per i fabbricati (euro). Indicare l'importo in unità di euro con due cifre decimali separate da virgola (,)
18	<i>somma_impianti¹</i>	Somma assicurata per impianti e attrezzature (euro). Indicare l'importo in unità di euro con due cifre decimali separate da virgola (,)
¹ Il totale delle somme assicurate (calcolato come la somma delle variabili 16, 17 e 18) non può essere valorizzato a zero.		
19	<i>franchigia</i>	Franchigia complessiva (euro). Indicare l'importo in unità di euro con due cifre decimali separate da virgola (,) N.B.: La franchigia deve essere inferiore al valore totale delle somme assicurate (var. 16, 17 e 18)
20	<i>limite_indennizzo</i>	Limite di indennizzo (in % della somma assicurata totale)
21	<i>scoperto</i>	Scoperto (in % del danno indennizzabile). Ad es. per indicare il 50,89% comunicare il numero 50,89
22	<i>canale</i>	Canale distributivo usato per la vendita del contratto. Fare uso della legenda: 1: Agenzia 2: Broker 3: Sportello Bancario 4: Promotore Finanziario 5: Canale Web 6: Canale Direzione impresa 7: Sportello Postale
23	<i>altre_coperture</i>	Flag altre coperture. Indicare 1 se il contratto contiene altre coperture (non obbligatorie); 0 altrimenti.

Le variabili ente segnalante, data contabile, identificativo del contratto costituiscono congiuntamente la **chiave identificativa univoca** del record e non possono presentare duplicazioni all'interno della medesima segnalazione.

5. Indicazioni per la compilazione della segnalazione

5.1 Premio

Il premio da comunicare è il **premio annuo finito comprensivo delle imposte**, riferito **alle sole coperture obbligatorie previste dalla normativa** sui rischi catastrofali.

Qualora il contratto preveda ulteriori coperture rispetto a quelle obbligatorie, deve essere valorizzato il flag che segnala la presenza di **altre coperture**.

5.2 Data inizio

Nel campo *data_inizio* deve essere indicata la data di sottoscrizione del contratto; in caso di rinnovo, va riportata la data dell'ultimo rinnovo.



5.3 Contratti con più ubicazioni

In presenza di contratti che coprono **più ubicazioni**, deve essere segnalato:

- il **premio complessivo** riferito a tutte le ubicazioni;
- le **somme assicurate complessive**.

Non è richiesto il dettaglio per singola ubicazione, al fine di semplificare la rilevazione.

5.4 Franchigie, limiti di indennizzo e scoperti in caso di multi-ubicazione

Con riferimento ai contratti che coprono più ubicazioni, le informazioni relative a:

- franchigia;
- limite di indennizzo;
- scoperto;

devono essere indicate facendo riferimento **al complesso di tutte le ubicazioni**, segnalando:

- la **franchigia massima**;
- il **limite di indennizzo massimo**;
- lo **scoperto massimo**,

tra quelli applicabili alle diverse ubicazioni, considerando esclusivamente le coperture obbligatorie previste dalla legge.

5.5 Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto sia stipulato in **regime di coassicurazione**, l'invio dei dati deve essere effettuato **esclusivamente dall'impresa delegataria**, comunicando i valori riferiti al **100% delle coperture**.

I dati relativi a premio, somme assicurate, limiti, franchigie e scoperti **non devono essere riproporzionati** in base alla quota di partecipazione della singola impresa, al fine di evitare duplicazioni nella segnalazione.

5.6 Altre coperture e contratti da escludere

Qualora nessuna delle coperture catastrofali obbligatorie (TERREMOTI-ALLUVIONI-INONDAZIONI-ESONDAZIONI-FRANE) risulti attiva, il contratto **non deve essere segnalato**, in quanto non rientrante nell'ambito della rilevazione.

5.7 Riassicurazione

Nel caso di polizze con copertura **riassicurativa**:

- se l'impresa opera come assicuratore diretto, il contratto deve essere segnalato;
- se l'impresa opera esclusivamente come riassicuratore, il contratto non deve essere segnalato, restando l'obbligo in capo alla compagnia che ha sottoscritto il contratto diretto.

6. Assistenza alla rilevazione

Per richieste di chiarimento o assistenza tecnica durante la fase di rilevazione è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica dedicato: statistiche.catna@ivass.it



Allegato 12

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA (RCSAN)**1. Premessa e ambito di applicazione**

Il presente allegato definisce le modalità operative di trasmissione e di compilazione delle informazioni richieste nell'ambito della rilevazione statistica RCSAN (Responsabilità Civile Sanitaria), relativa alle coperture assicurative per la responsabilità civile sanitaria riguardanti rischi localizzati sul territorio italiano da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché dall'esercizio delle professioni sanitarie.

La rilevazione è finalizzata alla produzione di statistiche ufficiali di mercato e all'analisi dell'andamento tecnico-economico del settore della responsabilità civile sanitaria, nonché all'approfondimento delle caratteristiche delle coperture assicurative offerte al fine di consentire all'IVASS lo svolgimento delle attività di analisi statistica e di monitoraggio del mercato.

Le indicazioni contenute nel presente allegato aggiornano e sostituiscono le modalità adottate nelle precedenti edizioni della precedente rilevazione RMAG con l'obiettivo di rendere sistematica la rilevazione su questo tipo di coperture, attualmente effettuata sulla base di lettere al mercato inviate annualmente, e di razionalizzarne i contenuti informativi.

Le indicazioni contenute nel presente allegato aggiornano e sostituiscono quindi le modalità adottate nella precedente rilevazione RMAG avviata dall'IVASS con lettera al mercato del 10 marzo 2016 e aggiornata, da ultimo, con lettera al mercato del 5 aprile 2023.

2. Perimetro della rilevazione – Imprese segnalanti

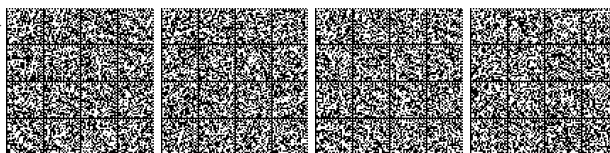
Sono tenute alla trasmissione delle informazioni:

- le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le Rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E che esercitano il ramo r.c. generale in Italia (Ramo 13);
- le rappresentanze di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E abilitate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento, che esercitano il ramo r.c. generale in Italia (Ramo 13);

che abbiano in portafoglio rischi di responsabilità civile sanitaria nell'anno N di riferimento della rilevazione.

3. Tempistica della rilevazione

La survey ha una cadenza annuale e si riferisce alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'invio dei dati.



4. Struttura della rilevazione

La rilevazione si articola nei tre schemi (strutture dati) seguenti il cui tracciato è specificato nei successivi paragrafi:

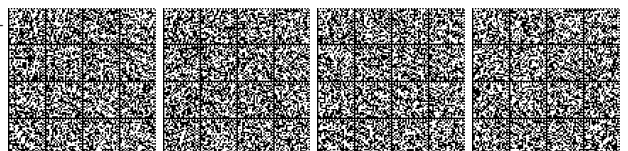
- RCSAN_CONTRATTI → dati aggregati sui premi e contraenti/assicurati
- RCSAN_SINISTRI → dati aggregati sui sinistri
- RCSAN_COPERTURE → dati aggregati sulle caratteristiche delle coperture assicurative

Per tutti gli schemi, le informazioni devono essere fornite mantenendo la distinzione per settore di operatività:

1. strutture sanitarie pubbliche;
2. strutture sanitarie private;
3. personale sanitario, ad esclusione del personale amministrativo operante presso le strutture sanitarie;

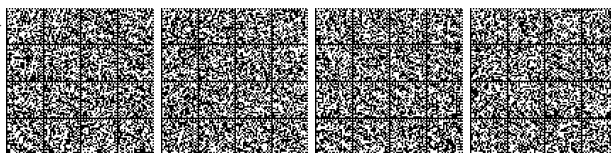
Le modalità tecniche di invio telematico saranno definite con apposite istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Istituto.

Rispetto alla precedente rilevazione RMAG non sarà disponibile il *Template* nella forma di macro *XLS* in grado di generare i flussi *XML* da caricare sulla piattaforma INFOSTAT – IVASS. Sarà, pertanto, onere delle imprese produrre la segnalazione come da successive istruzioni informatiche.



4.1 RCSAN_CONTRATTI

Pos.	Dato richiesto	Descrizione
1	<i>ente_segn</i>	Codice IVASS di 5 caratteri del segnalante. Ad es. "A000S".
2	<i>data_contabile</i>	Data di riferimento della rilevazione da indicare nel formato AAAAMMGG. Il valore è il medesimo per tutte le righe. Es.: 20251231
3	<i>tipo_settore_operativita</i>	Indicare: 1=per le strutture sanitarie pubbliche; 2=per quelle private; 3=per il personale sanitario.
4	<i>numero_contraenti</i>	Indicare il numero dei contraenti/assicurati relativo ai contratti sottoscritti nel corso dell'anno di riferimento N, inclusi gli assicurati con polizze specifiche per colpa grave (accese a garanzia dell'efficacia dell'azione di rivalsa, ai sensi della legge 24/2017, art. 10, comma 3). Il valore da inserire sarà pari al numero delle strutture contraenti, per le strutture sanitarie (pubbliche o private) e a quello degli assicurati per il personale sanitario. Il numero di contraenti/assicurati (unità di rischio) deve essere determinato, ove possibile, in proporzione al periodo di esposizione al rischio nel corso dell'anno.
5	<i>contraenti_colpa_grave</i>	Indicare il sottoinsieme del numero di assicurati di cui al punto precedente relativo alle sole polizze specifiche per colpa grave (accese a garanzia dell'efficacia dell'azione di rivalsa, ai sensi della legge 24/2017, art. 10, comma 3).
6	<i>importo_premi_lordi</i>	Importo dei premi lordi contabilizzati relativi ai contratti sottoscritti nell'anno di riferimento N, inclusi gli assicurati con polizze specifiche per colpa grave (accese a garanzia dell'efficacia dell'azione di rivalsa, ai sensi della legge 24/2017, art. 10, comma 3). Gli importi devono essere indicati in euro senza decimali.
7	<i>Premi_colpa_grave</i>	Indicare il sottoinsieme dei premi lordi contabilizzati di cui al punto precedente relativo alle sole polizze specifiche per colpa grave (accese a garanzia dell'efficacia dell'azione di rivalsa, ai sensi della legge 24/2017, art. 10, comma 3).
8	<i>canale_prevalente</i>	Canale di vendita prevalente dell'impresa per le polizze di r.c. sanitaria. Legenda: 1=Vendita Diretta; 2=Canale agenziale; 3=Intermediazione tramite broker; 4=intermediari finanziari (incluse banche e poste).



4.2 RCSAN_SINISTRI

Pos.	Dato richiesto	Descrizione
1	<i>ente_segn</i>	Codice IVASS di 5 caratteri del segnalante. Ad es. "A000S".
2	<i>data_contabile</i>	Data di riferimento della rilevazione da indicare nel formato AAAAMMGG. Il valore è il medesimo per tutte le righe. Es.: 20251231
3	<i>tipo_settore_operativita</i>	Indicare: 1=per le strutture sanitarie pubbliche; 2=per quelle private; 3=per il personale sanitario.
4	<i>anno_generazione</i>	Anno di denuncia dei sinistri. Indicare: 0 se anno di denuncia = anno di riferimento N; 1 se anno di denuncia = N-1; 2 se anno di denuncia = N-2; 3 se anno di denuncia = N-3; 4 se anno di denuncia = N-4; 5 se anno di denuncia = N-5; 6 se anno di denuncia = N-6; 7 se anno di denuncia = N-7; 8 se anno di denuncia = N-8; 9 se anno di denuncia = N-9; 10 se anno di denuncia = N-10; 11 se anno di denuncia = N-11; 20 per anni di denuncia da N-11 a N; 30 per anni di denuncia da N-11 a N-1.
5	<i>stato_sinistro</i>	Indicare: 1=sinistri pagati a titolo definitivo; 2=sinistri riservati; 3=sinistri in contenzioso pagati a titolo definitivo generazioni da N-11 a N; 4=sinistri in contenzioso riservati generazioni da N-11 a N; 5=sinistri senza seguito generazioni da N-11 a N-1; 6=sinistri senza seguito generazione N.
6	<i>numero</i>	Indicare il numero dei sinistri nell'anno di riferimento N secondo le modalità corrispondenti allo stato_sinistro e anno_generazione considerato. I numeri devono essere indicati senza decimali.
7	<i>importo</i>	Indicare il valore dei sinistri nell'anno di riferimento N secondo le modalità corrispondenti allo stato_sinistro e anno_generazione considerato. Gli importi devono essere indicati in euro senza decimali.
8	<i>somme_recuperate</i>	Per i sinistri pagati a titolo definitivo, indicare l'ammontare delle somme recuperate da terzi. Gli importi devono essere indicati in euro senza decimali.



Indicazioni per la compilazione dello schema

Importo dei sinistri pagati e somme recuperate da terzi

Per ciascun anno di denuncia (generazione), devono essere indicati gli importi (dati non cumulati) relativi ai soli sinistri gestiti pagati (a titolo definitivo o parziale) in N (anno di riferimento), **al lordo delle somme recuperate da assicurati e da terzi**, che includono le spese di liquidazione direttamente imputabili al sinistro. Inoltre, per ogni generazione, vanno indicate nell'apposito campo anche le **somme recuperate da terzi**. In caso di sinistri in coassicurazione, gli importi dei sinistri pagati devono essere comunicati dalla sola impresa delegataria, che scrive il 100% degli importi, e non dalle altre.

Numero dei sinistri pagati

Per ciascun anno di denuncia (generazione), deve essere indicato il numero (dati non cumulati) dei sinistri gestiti pagati in N (anno di riferimento) unicamente a titolo definitivo; non vanno pertanto aggiunti eventuali sinistri con pagamenti parziali. In caso di sinistri in coassicurazione, il numero dei sinistri pagati deve essere comunicato dalla sola impresa delegataria, che scrive il 100% dei sinistri, e non dalle altre.

Importo di sinistri riservati

Per ciascun anno di denuncia (generazione), devono essere indicati gli importi non cumulati alla fine dell'esercizio N (anno di riferimento), delle riserve relative ai sinistri gestiti. In caso di sinistri in coassicurazione, gli importi dei sinistri riservati devono essere comunicati dalla sola impresa delegataria, che scrive il 100% degli importi, e non dalle altre.

Numero di sinistri riservati

Per ciascun anno di denuncia (generazione), deve essere indicato il numero (dati non cumulati) in N dei sinistri ancora a riserva alla fine dell'esercizio (sono dunque già ricompresi anche i sinistri che hanno avuto pagamenti parziali e sono ancora a riserva). In caso di sinistri in coassicurazione, il numero dei sinistri riservati deve essere comunicato dalla sola impresa delegataria, che scrive il 100% degli importi, e non dalle altre.

Numero totale dei sinistri in contenzioso pagati a titolo definitivo fino all'anno N relativi alle generazioni dall'anno N-11 all'anno N

Indicare il numero totale cumulato fino al 31 dicembre dell'anno N dei sinistri in contenzioso *pagati* a titolo definitivo e relativi alle generazioni dall'anno N-11 a N. Ci si riferisce ai sinistri in causa notificata con costituzione in giudizio.

Numero totale dei sinistri in contenzioso riservati in N relativi alle generazioni dall'anno N-11 all'anno N

Indicare il numero totale dei sinistri in contenzioso *riservati* al 31 dicembre dell'anno N e relativi alle generazioni dall'anno N-11 a N. Ci si riferisce ai sinistri in causa notificata con costituzione in giudizio.

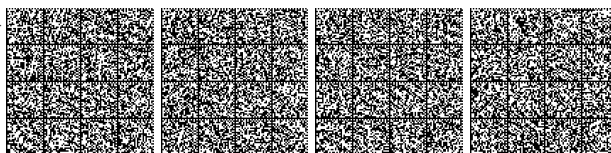


Numero totale sinistri senza seguito nell'anno N delle generazioni da N-11 a N-1

Indicare il numero totale cumulato fino al 31 dicembre dell'anno N dei sinistri senza seguito relativi alle generazioni dall'anno N-11 a N-1, **al netto dei sinistri riaperti**. Considerare soltanto i sinistri senza seguito per i quali l'impresa non ha effettuato alcun tipo di esborso.

Numero sinistri senza seguito nell'anno N della generazione N

Indicare il numero dei sinistri senza seguito, relativi a sinistri denunciati nell'anno di riferimento N, per i quali l'impresa non ha effettuato alcun tipo di esborso.



4.3 RCSAN_COPERTURE

Pos.	Dato richiesto	Descrizione
1	<i>ente_segn</i>	Codice IVASS di 5 caratteri del segnalante. Ad es. "A000S".
2	<i>data_contabile</i>	Data di riferimento della rilevazione da indicare nel formato AAAAMMGG. Il valore è il medesimo per tutte le righe. Es.: 20251231
3	<i>tipo_settore_operativita</i>	Indicare: 1=per le strutture sanitarie pubbliche; 2=per quelle private; 3=per il personale sanitario.
4	<i>codice_voce</i>	Indicare: 1=presenza SIR; 2=franchigia 0 euro; 3=franchigia > 0 e <= 10.000 euro; 4=franchigia > 10.000 e <= 50.000 €; 5=franchigia > 50.000 e <= 100.000 €; 6=franchigia > 100.000 e <= 200.000 €; 7=franchigia > 200.000 euro; 20=scoperto 0%; 21=scoperto > 0 e <= 15 %; 22=scoperto > 15%; 30=massimale sopra il limite di legge.
5	<i>valore_percentuale</i>	Indicare la percentuale corrispondente al codice voce. Le percentuali devono essere indicate come numero intero con un solo decimale (es. se la percentuale è 20% sarà indicato "20,0"; se è 10,5% sarà indicato "10,5")

Indicazioni per la compilazione dello schema

SIR – Self Insurance Retention

Deve essere indicata la quota percentuale dei premi lordi contabilizzati nell'anno di riferimento N che afferiscono a contratti con strutture sanitarie e personale sanitario per i quali l'impresa copre i sinistri di importo superiore ad una soglia di auto ritenzione.

Franchigia

Per le voci relative alla franchigia deve essere indicata la quota percentuale dei premi lordi contabilizzati nell'anno di riferimento N ricadenti all'interno della relativa fascia.

In presenza di contratti con franchigie differenziate deve essere riportata, all'interno di ciascuna fascia, la quota percentuale dei premi afferenti alla fascia stessa.

Le fasce sono sei:

- Franchigia pari a 0;



- Franchigia maggiore di 0 e minore o uguale al 10.000,00 euro;
- Franchigia maggiore di 10.000,00 euro e minore o uguale a 50.000,00 euro;
- Franchigia maggiore di 50.000,00 euro e minore o uguale a 100.000,00 euro;
- Franchigia maggiore di 100.000,00 euro e minore o uguale a 200.000,00 euro;
- Franchigia maggiore di 200.000,00 euro;

La somma delle quote percentuali di raccolta premi indicate in corrispondenza delle sei fasce di franchigia + la quota relativa a contratti stipulati per importi superiori alla soglia di SIR deve essere uguale a 100.

Scoperto

Per le voci relative allo scoperto deve essere indicata la quota percentuale dei premi lordi contabilizzati nell'anno di riferimento N ricadenti all'interno della relativa fascia.

Le fasce sono tre:

- Scoperto pari allo 0%;
- Scoperto maggiore dello 0% e minore o uguale al 15%;
- Scoperto maggiore del 15%;

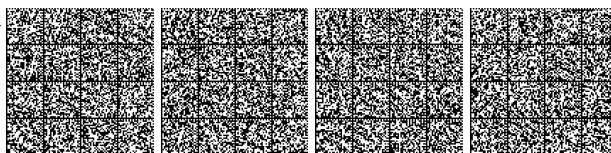
La somma delle quote percentuali di raccolta premi indicate in corrispondenza delle tre fasce di scoperto deve essere uguale a 100.

Massimale

Per il massimale deve essere indicata la quota percentuale dei premi lordi contabilizzati nell'anno di riferimento N che afferiscono a contratti con strutture sanitarie e personale sanitario per i quali il massimale ha importo superiore al valore minimo fissato per legge.

5. Assistenza alla rilevazione

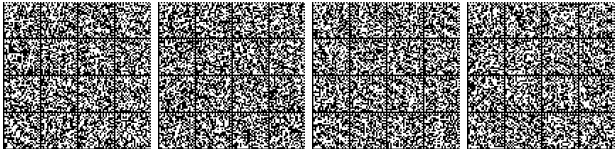
Per ogni eventuale chiarimento le imprese interessate potranno prendere contatti con il Servizio Studi e Gestione Dati, rivolgendosi alla casella funzionale: RCSAN@ivass.it



6. Prospetti

6.1 Contratti

PREMI E CONTRATTI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA					
Tipo settore operatività	Premi e contratti				
	Numero contraenti/assicurati totali	di cui numero assicurati polizze specifiche per colpa grave	Importo premi lordi (unità di €)	di cui premi lordi per polizze specifiche per colpa grave (unità di €)	Canale prevalente
1. Strutture sanitarie pubbliche					
2. Strutture sanitarie private					
3. Personale sanitario escluso il personale amministrativo operante presso le strutture sanitarie					



6.2 Sinistri

SINISTRI RELATIVI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA										
Compilare il prospetto per ogni tipo settore operatività: 1. Strutture sanitarie pubbliche; 2. Strutture sanitarie private; 3. Personale sanitario escluso il personale amministrativo operante presso le strutture sanitarie										
Anno di generazione	Sinistri pagati a titolo definitivo			Sinistri riservati		Totale dei sinistri in contenzioso pagati a titolo definitivo fino all'anno N relativi alle generazioni dall'anno N-11 all'anno N		Totale dei sinistri in contenzioso riservati in N relativi alle generazioni dall'anno N-11 all'anno N		Sinistri senza seguito nell'anno N della generazione N
	Numero	Importo	Somme recuperate	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	
N										
N-1										
N-2										
N-3										
N-4										
N-5										
N-6										
N-7										
N-8										
N-9										
N-10										
N-11										
da N-11 a N										
da N-11 a N-1										



6.3 Coperture

CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE COMMERCIALIZZATE NELL'ANNO N

Compilare il prospetto per ogni tipo settore operatività:

1. Strutture sanitarie pubbliche;
2. Strutture sanitarie private;
3. Personale sanitario escluso il personale amministrativo operante presso le strutture sanitarie

Voce	Valore percentuale dei premi			
per presenza SIR		La somma deve dare 100		
per franchigia 0 euro				
per franchigia > 0 e <= 10.000 euro				
per franchigia > 10.000 e <= 50.000 euro				
per franchigia > 50.000 e <= 100.000 euro				
per franchigia > 100.000 e <= 200.000 euro				
per franchigia > 200.000 euro				
per scoperto 0 %		La somma deve dare 100		
per scoperto > 0 e <= 15 %				
per scoperto > 15%				
per massimale sopra il limite di legge				

26A05322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atovaquone e proguanile cloridrato, «Malarone».

Estratto determina AAM/PPA n. 544/2026 del 1° ottobre 2026

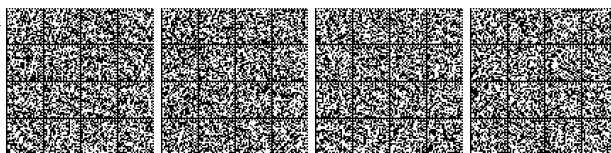
L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento

(RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifiche dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 2 e 4 del foglio illustrativo per aggiornare le informazioni relative alle reazioni avverse cutanee gravi (SCARs) e all'eritema multiforme, contestuali modifiche editoriali,

relativamente al medicinale MALARONE - A.I.C. n. 033299, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DE/H/XXXX/WS/2584.



Codice pratica: VC2/2025/510.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., (codice fiscale 00212840235), con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 Verona, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05276

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atovaquone, «Wellvone».

Estratto determina AAM/PPA n. 548/2026 del 1° ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), modifica degli stampati per aggiunta dell'evento avverso DRESS al paragrafo 4.8 e dell'avvertenza sulle SCARs al paragrafo 4.4. del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per adeguamento stampati al QRD *template* e modifiche editoriali minori relativamente al medicinale WELLVONE.

Confezione: A.I.C. n. 029557028 - 1 Flacone sospensione OS 240 ml.

Codice di procedura europea: FR/H/0112/001/II/071.

Codice pratica: VC2/2025/463.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline trading services limited, con sede legale in 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, 24, Dublino, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della

determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05277

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di magaldrato, «Riopan».

Estratto determina AAM/PPA n. 550/2026 del 1° ottobre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1369: è autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Manzoni, 30, 00185 Roma - codice fiscale 00696360155:

medicinale: RIOPAN

027103023 - «800 mg compresse masticabili» - 40 compresse;

027103035 - «80 mg/ml sospensione orale» - 40 bustine 10 ml;

027103047 - «80 mg/ml sospensione orale» - 1 flacone 250 ml

alla società Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

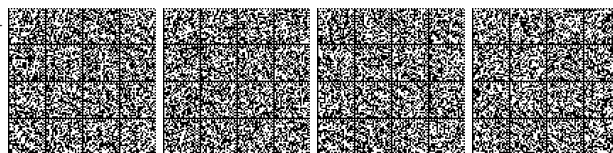
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

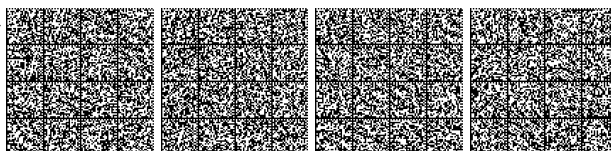
I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:



Medicinale	AIC Confezione	Lotti
RIOPAN "80 MG/ML SOSPENSIONE ORALE" 40 BUSTINE 10 ML	027103035	578541 579555 579767 579815 580011 580012 580197 580199 580200 580288 580289 580290 580369 580487 580488 580489 580490 580491 580492 580625 580626 580627 580628 580629 580630 580631 580653 580759 580760 580761 580762 580763 580764 580799 580800 580804 580801 580802 580803 580807 580808 580809 581078 581089 581092 581082 581091 581083 581102



	581084
	581090
	581093
	581081
	581087
	581086
	581085
	581220
	581221
	581222
	581223
	581235
	581236
	581237
	581238
	581239
	581359
	581362
	581363
	581364
	581365
	581366
	581368
	581369
	581371
	581372
	581545
	581551
	581552
	581553
	581785
	581786
	582252
	582253
	582255
	582256
	582338
	582339
	582341



"800 MG COMPRESSE MASTICABILI, 40 COMPRESSE	027103023	581016
		581017
		581018
		581019
		581020
		581021
		581022
		579698
		581023
		581024
		581025
		581026
		579697
		581027
		581028
		581029
		579696

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05278

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itopride cloridrato, «Progit».

Estratto determina AAM/PPA n. 557/2026 del 1° ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), composto da un *grouping* di variazione tipo II, costituito da:

una variazione tipo II B.II.a.3.b.5), modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti, modifica sostenuta da uno studio sulla bioequivalenza: mannitolo, povidone 25, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento della compressa Opadry TF Bianco 269F280005: alcol polivinilico parzialmente idrolizzato, carbonato di calcio, macrogol 3350, talco;

una variazione tipo IB B.II.b.5.z) modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito, altra variazione;

una variazione tipo IA B.II.d.1.d) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, soppressione di un parametro di specifica non significativo;

una variazione tipo IA B.II.d.2.a) modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

conseguente modifica dei paragrafi 2, 4.4 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 2 e 6 del foglio illustrativo e 3 delle etichette relativamente al medicinale PROGIT (A.I.C. n. 048729) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: CZ/H/XXXX/WS/0171.

Codice pratica: VC2/2025/223.

Titolare A.I.C.: PRO.MED.CS Praha a.s., con sede legale in Telčská 377/1, Michle, 140 00, Praga 4, Repubblica Ceca.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

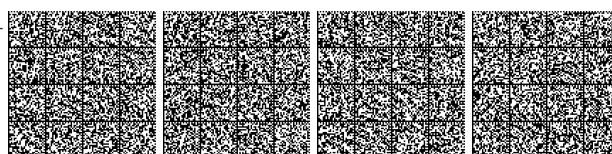
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05279



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glucosio monoidrato/ sodio cloruro / potassio cloruro / magnesio cloruro esaidrato / sodio acetato triidrato / sodio gluconato, «Crystalglu».

Estratto determina AAM/PPA n. 546/2026 del 1° ottobre 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a)2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale CRYSTALGLU, anche nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni di seguito indicati:

confezioni:

- «soluzione per infusione» 1 sacca in po/pa/pe da 250 ml
A.I.C. n. 051968042 (base 10) 1KKY1B (base 32)
- «soluzione per infusione» 1 sacca in po/pa/pe da 500 ml;
A.I.C. n. 051968055 (base 10) 1KKY1R (base 32)
- «soluzione per infusione» 1 sacca in po/pa/pe da 1000 ml;
A.I.C. n. 051968067 (base 10) 1KKY23 (base 32)
- «soluzione per infusione» 12 sacche in po/pa/pe da 1000 ml;
A.I.C. n. 051968079 (base 10) 1KKY2H (base 32)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale «Crystalglu»:

Tipo II, C.I.4) - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Tipo II, C.I.z) - Altre variazioni.

Si modificano gli stampati, paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezioni corrispondenti del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Principi attivi: glucosio monoidrato/ sodio cloruro / potassio cloruro / magnesio cloruro esaidrato / sodio acetato triidrato / sodio gluconato

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., codice fiscale 00492340583, con sede legale e domicilio fiscale in Via del Serafico, 89, 00142 Roma, Italia.

Procedura europea: IE/H/0613/001/II/069/G

Codice pratica: VC2/2025/272

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni singole da 250 ml, 500 ml e 1000 ml, RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

per la confezione da 12 sacche da 1000 ml, RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Per le confezioni già autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05323

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast KRKA».

Estratto determina AAM/PPA n. 545/2026 del 1° ottobre 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale APREMILAST KRKA, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 051193050 (base 10) 1JU96U (base 32);

principio attivo: apremilast.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Procedura europea: SK/H/0307/002/IB/006.

Codice pratica: C1B/2026/1487.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: reumatologo, dermatologo, internista).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05324

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 2026000210 del 5 ottobre 2026 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi l'impresa: Cavallo Carmine, via Castello n. 2-8 - L'Aquila, titolare del marchio 114 AQ.

26A05345

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 2026000211 del 6 ottobre 2026 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi l'impresa: Paolo Cogoni, via Roma n. 76 - L'Aquila, titolare del marchio 111 AQ.

26A05346

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2027

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2027.

Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Inoltre, le seguenti festività:

Pesach (Pasqua);

vigilia: mercoledì 21 aprile;

primo e secondo giorno: giovedì 22 e venerdì 23 aprile;

settimo e ottavo giorno: mercoledì 28 e giovedì 29 aprile;

Shavuoth (Pentecoste):

venerdì 11 giugno;

Tishà be-Av (Digiuno del 9 di Av):

giovedì 12 agosto;

Rosh Hashanà (Capodanno):

domenica 3 ottobre;

Kippur (Giorno dell'espiazione):

vigilia: domenica 10 ottobre;

digiuno: lunedì 11 ottobre;

Sukkot (Festa delle capanne):

domenica 17 ottobre;

Shemini Atzeret e Simchat Torà (Festa della Torah):

domenica 24 ottobre.

Si precisa che nel calendario delle festività religiose ebraiche dell'anno 2027 sono state omesse le giornate riportate in calce, in quanto, coincidendo con il sabato, rientrano nella normativa relativa alla festività ebraica settimanale:

secondo giorno di Shavuot - Pentecoste - sabato 12 giugno;

primo giorno di Rosh Hashanà (Capodanno) - sabato 2 ottobre;

primo giorno di Sukkot (Festa delle capanne) - sabato 16 ottobre;

Shemini Atzeret - sabato 23 ottobre.

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

26A05275

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al valor militare «alla memoria»

Con decreto presidenziale n. 2098 datato 27 aprile 2026, registrato all'Ufficio centrale di bilancio c/o Ministero della difesa al n. 26871 dell'11 maggio 2026, è stata concessa la Medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» al Caporal maggiore scelto David Tobini, nato il 23 luglio 1983 a Roma, con la seguente motivazione:

«Paracadutista impiegato in attività operativa, riceveva il compito di coprire il fianco del dispositivo amico da posizione a lui assegnata. Investito da intenso fuoco ostile, reagiva con l'arma in dotazione, esponendosi scientemente e più volte all'azione del nemico, incurante del grave rischio per la propria vita al fine di proteggere i compagni d'arme. Contribuiva, attraverso la copertura offerta ai colleghi con l'arma in dotazione, a impedire più gravi conseguenze all'azione di fuoco ostile, evidenziando una assoluta esemplarità di comportamento nel corso dell'operazione. Durante l'ennesimo tentativo di debellare la proditoria azione avversaria veniva mortalmente colpito. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio».

Khame Mullawi - Valle del Morghab (Afghanistan), 25 luglio 2011.

26A05326

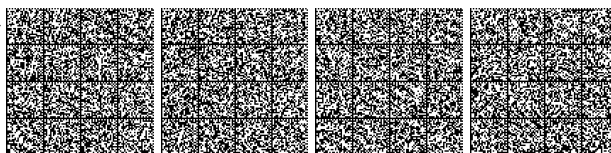
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 85 del 5 ottobre 2026 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, aggiornato per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dai mesi di febbraio e ottobre 2026; gennaio, agosto e dicembre 2027. Tale decreto annulla e sostituisce integralmente il decreto direttoriale n. 76 del 17 settembre 2026.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

26A05325



Aggiornamento della determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 82 del 5 ottobre 2026 è stato determinato, aggiornandolo, il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2026.

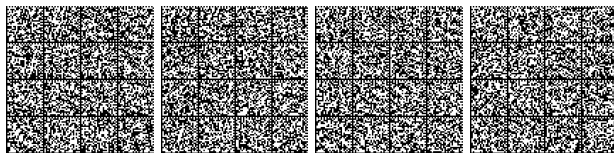
Il testo integrale del decreto, con le relative tabelle, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

26A05327MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

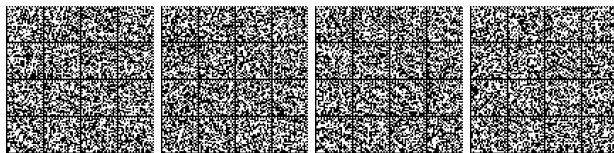
(WI-GU-2026-GU1-237) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



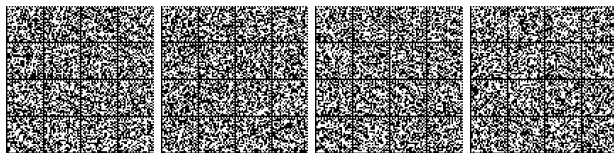
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

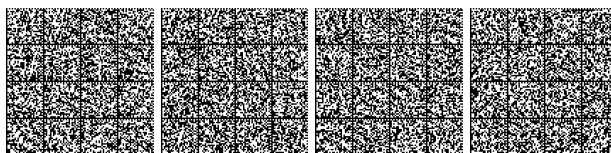
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

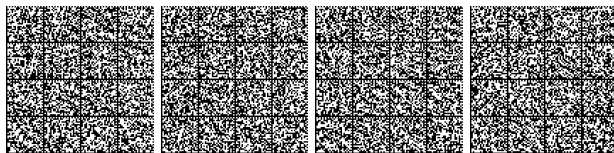
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

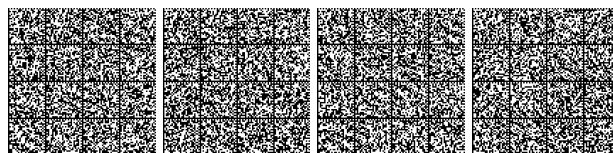
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

